SUPPLEMENTO alla

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

n. 101, del 29 aprile 1924.

REGIO DECRETO 25 febbraio 1924, n. 540.

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DEI DAZI INTERNI DI CONSUMO.

REGIO DECRETO 25 febbraio 1924, n. 540.

Approvazione del regolamento per la riscossione dei dazi interni di consumo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 88 dell'allegato *A* al R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'annesso regolamento per la riscossione dei dazi interni di consumo, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *aprile* 1924.
Atti del Governo, registro 223, *foglio* 161. — GRANATA.

Regolamento per la riscossione dei dazi interni di consumo.

TITOLO I.

Istituzione dei dazi.

CAPO I. — *Ordinamento dei Comuni.*

Art. 1.

I dazi di consumo sono imposti e riscossi dai Comuni a norma del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030, emanato in virtù della delegazione di poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, e del presente regolamento (1).

Divisione dei Comuni in classi.

Art. 2.

Per l'applicazione della tariffa dei dazi, allegata alla legge, i Comuni si dividono in classi secondo la loro popolazione agglomerata risultante dall'ultimo censimento ufficiale.

Si considera come *popolazione agglomerata* quella del centro principale dei Comuni addizionata con quella dei sobborghi o degli abitati in diretta ed immediata comunicazione col centro medesimo e che hanno con questo quotidiani e stretti rapporti di vita comunale.

Le modificazioni alle classi dei Comuni hanno luogo:

a) per aumento o diminuzione della popolazione constatata dal censimento ufficiale;

b) per l'istituzione di nuovi Comuni;

c) per la riunione di due o più Comuni o per l'aggregazione ad un Comune di frazioni di altri Comuni;

Ogni variazione alla classificazione dei Comuni, stabilita col R. decreto 18 novembre 1923, n. 2486, deve essere approvata con decreto Reale.

Modificazioni nella circoscrizione territoriale dei Comuni.

Art. 3.

In caso di distacco di parte di territorio di un Comune, il diritto ad esigere i dazi passa al Comune al quale viene aggregata.

Se un Comune viene soppresso ed aggregato ad un altro, questo assume la relativa riscossione dei dazi.

Linea daziaria nei Comuni chiusi.

Art. 4.

Per la riscossione dei dazi nei Comuni chiusi non può essere stabilita che una sola linea daziaria, che deve, di regola, circoscrivere la popolazione agglomerata nel centro principale dell'abitato.

La linea daziaria è formata dalle mura, dai fossati, dai bastioni, da cui è chiuso un Comune o parte di esso, ed in difetto dai limiti stabiliti in via amministrativa e resi noti al pubblico mediante steccati, reti, fili, pali, od altri segni visibili. Nei Comuni che toccano il mare, fiumi, laghi o canali, la linea daziaria è, da questo lato, formata dalla riva o dal perimetro di costruzioni permanenti attaccate alla riva.

Il tracciato della linea deve essere descritto esattamente in apposita planimetria, in cui devono essere indicati con tutta precisione i punti per cui passa la linea stessa.

Il decreto ministeriale che approva la linea daziaria deve essere affisso per otto giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune.

Linee e stazioni ferroviarie e tramviarie nei Comuni chiusi.

Art. 5.

Le linee ferroviarie e tramviarie intercomunali e le rispettive stazioni e le loro dipendenze dirette, poste dentro la cinta dei Comuni chiusi, sono considerate fuori della cinta stessa, per quanto concerne il materiale ferroviario e tramviario e le merci trasportate, purchè siano del tutto separate dalla strada pubblica mediante muri, cancellate, reticolati, od altre opere stabili, in modo che il passaggio o l'accesso alle dette stazioni e relative dipendenze, sia limitato alle porte aperte regolarmente al servizio pubblico delle stazioni e delle dipendenze medesime.

(1) Con la parola « legge » adoperata nel presente regolamento si intende riferirsi al R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030.

Dipendenze delle stazioni ferroviarie e tramviarie.

Art. 6.

Per dipendenze dirette delle stazioni ferroviarie e tramviarie, di cui all'articolo precedente, si intendono:

a) gli uffici, i laboratori, le officine, i magazzini, le tettoie ed i locali compresi negli spazi e nei recinti annessi e comunicanti con le stesse stazioni, nonchè i tratti di ferrovia, e di tramvia intercomunale destinati gli uni e gli altri ad uso delle medesime per il servizio generale dell'esercizio e della costruzione delle strade ferrate;

b) gli stessi locali, laboratori, officine e magazzini recinti, ancorchè situati in luogo distante dalla stazione, purchè vi siano collegati per mezzo di uno o più binari, e siano esclusivamente destinati ai servizi predetti delle strade ferrate;

c) le abitazioni degli impiegati e degli agenti addetti al servizio ferroviario o tramviario predetti, limitatamente a quelle situate nell'interno delle stazioni, purchè non abbiano altro ingresso che quello per servizio pubblico delle stazioni stesse;

d) le aree, ancorchè aperte, sulle quali si sta costruendo qualche stazione o tronco di strada ferrata.

Non sono considerati come dipendenze dirette delle stazioni gli uffici, i locali ed i magazzini che non dipendono dall'amministrazione ferroviaria o tramviaria, anche se i medesimi sono posti nell'interno dei recinti o delle aree ferroviarie o tramviarie.

Lavori ed opere riguardanti la linea daziaria.

Art. 7.

Il Sindaco, può, con l'approvazione del Prefetto, far eseguire nelle mura, nei bastioni e nei fossati che servono di cinta daziaria, le opere indispensabili alla cautela della riscossione e che impediscano la clandestina introduzione dei generi; e può pure ordinare la chiusura di aperture esistenti nelle mura e nei bastioni, e far apporre inferriate ai canali, alle fogne ed agli acquedotti nei punti in cui li attraversano, senza però deviarne il corso.

Se poi, per ovviare al contrabbando, fosse indispensabile di atterrare qualche fabbricato o piantagione, di spianare qualche rialzamento od altra simile opera situata entro la zona esterna di sorveglianza, ovvero fosse indispensabile di far chiudere le porte delle case private prospicienti verso la linea daziaria, oppure di occupare qualche zona di terreno, sia per l'esercizio della vigilanza che per costruirvi uffici, casotti od altre opere necessarie per l'Amministrazione del dazio, si provvede a norma della legge sull'espropriazione per causa di utilità pubblica.

Modificazioni della linea daziaria.

Art. 8.

La linea daziaria può essere modificata per le mutate necessità della riscossione e della vigilanza.

Può del pari essere allargata per comprendervi i gruppi di case in diretta ed immediata continuazione dell'abitato entro cinta. Per giustificati motivi si possono comprendere nella cinta, in tutto o in parte, anche le zone incluse nel piano regolatore debitamente approvato.

Il decreto ministeriale che approva le modificazioni deve essere affisso nel modo prescritto al precedente art. 4.

Cambio di categoria dei Comuni chiusi.

Art. 9.

Le deliberazioni adottate dai Consigli comunali, a norma dell'art. 11 della legge, per il passaggio dei Comuni chiusi alla categoria di quelli aperti, devono contenere i provvedimenti finanziari occorrenti a ristabilire l'equilibrio tra l'entrata e la spesa nel bilancio comunale, e quelli relativi al personale considerato nell'art. 66 della detta legge.

I provvedimenti finanziari per il pareggio del bilancio devono essere rappresentati da riduzioni di spese, di carattere reale e continuativo nella parte ordinaria del bilancio, o da aumenti permanenti di altri cespiti di entrata, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti.

Cambio di categoria dei Comuni aperti.

Art. 10.

Il cambio di categoria, previsto nell'art. 12 della legge, può essere consentito ai Comuni il cui agglomerato principale di abitazioni possa essere recinto da una linea di facile e sicura sorveglianza. Il provvedimento dev'essere inoltre giustificato dalle condizioni finanziarie dei Comuni, in quanto l'applicazione dei tributi indicati nell'art. 12 della legge non sia sufficiente ad assicurare il pareggio del bilancio, e tutte le spese in questo stanziate abbiano carattere di evidente necessità ed utilità pubblica.

Le relative deliberazioni consigliari sono soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa e del Ministero delle finanze.

Comuni aperti contermini ad altri chiusi.

Art. 11.

Per Comune aperto *contermine* ad altro chiuso, agli effetti previsti nell'art. 64 della legge, si intende quello il cui territorio tocca la linea daziaria del Comune chiuso.

Nel Comune aperto, aggregato ad altro chiuso, la riscossione dei dazi è fatta sulla base della tariffa propria del Comune aperto.

Per questa riscossione il Comune chiuso deve tenere contabilità separata dalla propria e corrispondere al Comune aperto aggregato il prodotto dei dazi, detratte le spese di riscossione.

Alla fine di ogni anno il Comune chiuso forma, per ciascun Comune aperto aggregato, il conto della gestione daziaria e lo comunica ai Comuni interessati. Sulle questioni che sorgano tra detti Comuni decide la Giunta provinciale amministrativa.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche nel caso di aggregazione di parte del territorio di Comuni aperti ad altri Comuni aperti, considerato nell'art. 65 della legge.

Capo II. — *Tariffe e regolamenti.*

Imposizione dei dazi.

Art. 12.

Salvo quanto è disposto successivamente dal presente articolo, l'imposizione dei dazi è facoltativa e non può eccedere i limiti stabiliti nella tariffa massima allegata alla legge.

Nei Comuni considerati nell'art. 2, comma secondo della legge, l'imposizione dei dazi dev'essere fatta in misura ade-

guata all'importanza dei Comuni ed alle esigenze del bilancio. Non di meno è data facoltà ai Consigli comunali di applicare solo in parte le voci della tariffa massima legale, in corrispondenza alle differenti condizioni locali di produzione e di consumo, e di determinare altresì le aliquote dei dazi in misura inferiore a quella stabilita nella predetta tariffa massima.

Tariffa dei dazi.

Art. 13.

La *tariffa* deliberata dal Consiglio comunale deve essere unica e contenere l'elenco dei generi tassati, indicando per ciascuno l'ammontare del dazio in ragione di unità di peso, di misura e di numero, secondo il sistema metrico decimale.

Vi si può aggiungere il ragguaglio con le misure locali.

Le unità debbono essere intere.

L'entità dei dazi deve essere sempre eguale, qualunque sia il luogo di provenienza dei generi. Le aliquote che superano una lira si arrotondano, quando ne sia il caso, sino a raggiungere i cinque centesimi.

Per i generi tassati sul valore, dev'essere indicato anche il valore stesso da determinarsi a termini dei successivi articoli 15 e 16.

Tassazione dei generi prodotti nell'interno dei Comuni chiusi.

Art. 14.

I generi assoggettati a dazio alla loro introduzione nella linea daziaria, debbono essere tassati anche se siano prodotti entro cinta, limitatamente alla parte destinata al consumo locale.

Si considera *produzione interna* tassabile anche la trasformazione di generi esenti all'introduzione in altri generi tassati ovvero la trasformazione di generi tassati alla introduzione stessa quando il prodotto ottenuto sia tassabile con aliquota superiore a quella del dazio già pagato.

Non sono però tassabili le trasformazioni delle carni fresche o congelate in carni cotte, salate o altrimenti preparate e l'imbottigliamento dei liquidi, fatta eccezione per i vini da considerarsi *fini* ai sensi dell'art. 22, nonchè il vino e l'olio prodotto con uve o mosti, e con olive regolarmente daziati all'atto dell'introduzione in cinta.

La tassa sulla produzione interna viene riscossa con le norme stabilite nel titolo III, capo V, del presente regolamento.

Per la tassazione dei *materiali da costruzione* prodotti nell'interno dei Comuni chiusi si applica il disposto dell'ultimo capoverso del successivo art. 181.

Dazi sul valore dei generi.

Art. 15.

Pei generi tassabili sul valore il dazio dev'essere determinato con aliquote fisse entro il limite massimo stabilito nella tabella annessa alla legge.

I Comuni, quando lo ritengano opportuno, possono deliberare la revisione delle tariffe relative a tali dazi.

La revisione è però obbligatoria quando l'ammontare dei dazi ecceda il limite legale.

Il Prefetto deve vigilare a che i Comuni adempiano a tale obbligo, promuovendo, ove occorra, provvedimenti d'ufficio, in sostituzione dei Comuni inadempienti, da parte della Giunta provinciale amministrativa.

Determinazione del valore dei generi.

Art. 16.

Il valore dei generi, a cui dev'essere commisurato il d zio, a sensi dell'art. 5 della legge, si determina sulla med dei prezzi di rivendita dell'ultimo triennio, desunti dalle co trattazioni avvenute sulla piazza locale, o in quelle vicin non computato il dazio.

Salvo l'obbligo nei Comuni di adottare distinte aliquo per le categorie *fini ed ordinarie* di uno stesso genere, qua do con una sola aliquota siano colpite varie specie e quali di uno stesso genere, appartenenti alla medesima categori il dazio relativo dev'essere stabilito sulla media dei valc di esse.

Le controversie sulla determinazione dei valori sono ris lute in base agli accertamenti dei prezzi fatti dalla Came di Commercio del distretto. Alla Camera stessa spetta a tresì di dare parere sulle tariffe daziarie dei Comuni chiu in quanto abbiano attinenza con l'industria locale.

Tariffa delle frazioni aperte di Comuni chiusi.
Limiti di minuta vendita.

Art. 17.

La tariffa dei Comuni chiusi deve contenere in appendi quella applicabile nelle frazioni aperte.

Nelle tariffe dei Comuni aperti e delle frazioni aperte d Comuni chiusi, devono essere indicati i limiti di minu vendita stabiliti nell'art. 23 della legge, e quelli determ nati dai Consigli comunali a norma dell'articolo stesso. I determinazione del limite di minuta vendita non occor per le carni e per i dazi riscossi nelle forme speciali previs nell'art. 26 della legge.

Diritti accessori.

Art. 18.

I *diritti accessori,* previsti nella tariffa annessa alla legg devono essere adottati, entro i limiti massimi ivi stabilit con la stessa deliberazione consiliare concernente la tarif daziaria. La tabella dei *diritti accessori* dev'essere allegat alla tariffa predetta.

Agli impiegati ed agenti daziari incaricati delle oper zioni di cui ai numeri 2, 3 e 4 della tariffa *dei diritti acce sori,* annessa alla legge, non è dovuto alcun compenso o indennità oltre i diritti ivi stabiliti.

Oltre il pagamento dei diritti di marcazione, suggelli contrassegni previsti dalla detta tariffa, nessun'altra spes può imporsi ai contribuenti per il materiale occorrente per l'applicazione di esso. I diritti predetti non possono e sere stabiliti in misura superiore all'ammontare del dazi di cui siano gravati i generi ed oggetti sottoposti alle form lità di identificazione sopra mentovate.

Tabella delle tare.

Art. 19.

Alla tariffa dei Comuni chiusi deve essere annessa la t bella delle tare, le quali si stabiliscono sulla media del pes dei recipienti od involti adoperati nei diversi luoghi per trasporto dei generi soggetti a dazio.

La determinazione delle tare è di competenza del Consigli comunale.

Categorie tassabili.

Art. 20.

Il dazio può essere stabilito sui generi ed oggetti appartenenti alle seguenti categorie: *bevande, commestibili, materie grasse, saponi e profumerie, combustibili, foraggi, materiali da costruzione, mobili, generi diversi.*

Bevande.

Art. 21.

Appartengono alla categoria delle *bevande* l'uva, il mosto, vino, l'aceto, il vinello, il mezzovino, la posca e l'agresto, alcool, l'acquavite ed i liquori, la birra, le acque gazose e quelle minerali da tavola, naturali od artificiali, il ghiaccio, la neve, gli sciroppi, gli estratti e le essenze di ogni specie per preparare bevande, esclusi quelli per liquori considerati all'art. 24.

Sono esenti da dazio le acque e le bevande che servono esclusivamente ad uso medicinale, purchè contenute in recipienti muniti di etichetta che ne indichi l'uso, a norma delle disposizioni sanitarie in vigore.

Bevande vinose.

Art. 22.

Salvo la speciale tassazione stabilita per i *vini fini* in bottiglia, il dazio sul *vino* si applica in misura uniforme senza cun riguardo alla sua qualità, ai caratteri intrinseci, ed la ricchezza alcoolica.

Si considerano *vini fini,* soggetti a tassazione più elevata, vini tipici o speciali, di maggior pregio o di lusso, contenuti in bottiglie di vetro nero, scuro o colorato, della capacità inferiore al litro, ermeticamente chiuse con tappo munito di capsula e con etichetta indicante la qualità del vino ed il nome della ditta preparatrice del prodotto.

Oltre a quello d'uva è soggetto a dazio anche l'*aceto* di birra, di frutta, di alcool e quello artificiale.

La tassa stabilita dalla tariffa riguarda l'*aceto* non contenente più del 10 % in peso di acido acetico. L'*aceto* eccedente tale percentuale è tassato per ogni grado o frazione di grado in più, e per ettolitro in ragione di un decimo della tassa. Uguale trattamento è fatto all'*acido acetico puro.*

L'*acido acetico pirolegnoso* impuro è esente da dazio. Quello destinato ad usi diversi dalla produzione di aceto è pure esente, osservate le norme da determinarsi dall'Amministrazione daziaria.

Art. 23.

S'intende per *mosto* il succo d'uva, senza i raspi e le buccie, che non abbia ancora fermentato o che si trovi in stato di fermentazione tumultuosa.

E' soggetto a dazio anche il *mosto* cotto.

Per *uva fresca* s'intende quella di qualunque specie, anche pigiata, con i raspi e le buccie.

Per *mezzo vino* e *vinello* si intendono il prodotto ottenuto rispettivamente dalla fermentazione delle uve fresche e delle relative vinacce, trattate con acqua.

La facilitazione accordata dalla tariffa al *vinello,* al *mezzo vino,* alla *posca* ed all'*agresto* non ha luogo se non quando il liquido abbia una forza alcoolica inferiore a 5 gradi centesimali, da riconoscersi direttamente presso gli uffici daziari mediante adatti apparecchi pratici indicanti i gradi centesimali di alcool. In caso di contestazione si ricorre alla distillazione.

Il rapporto di proporzionalità fra *uva fresca* e *vino,* di cui alla nota n. 2 (parte prima) della tariffa annessa alla legge, riguarda solo il prodotto principale *vino* e non il sottoprodotto *vinello,* la cui produzione interna è assoggettata a dazio in misura pari a quello dovuto all'introduzione, secondo le norme stabilite al Titolo III, Capo V del presente regolamento.

Liquori e bevande alcooliche.

Art. 24.

Si classificano fra i *liquori* tutti i liquidi alcoolici che hanno un aroma speciale, oppure che sono dolcificati, qualunque sia la parte dello zucchero aggiuntavi; tutti i rosolii, le acque spiritose profumate, le essenze, gli estratti per la preparazione dei liquori, le tinture e tutti i preparati alcoolici, come i vini composti di forza superiore a 20 gradi, che, pur contenendo sostanze medicinali, sono generalmente usati come bevande o semplici ricostituenti.

Gli alcools, le acquaviti e i liquori di gradazione intermedia fra i 25° e i 26° o fra i 50° e 51° sono assegnati rispettivamente alla categoria inferiore o superiore a seconda che le frazioni di grado siano inferiori al mezzo grado o che lo raggiungano.

Tassazione degli animali per capo.

Art. 25.

L'applicazione del dazio a capo sugli animali ha luogo con le norme seguenti:

Negli animali della specie bovina si comprendono:

a) fra i *buoi* e i *manzi,* i bovini castrati che abbiano perduto più di due denti incisivi da latte;

b) fra le *vacche,* le femmine che abbiano perduto più di due incisivi da latte;

c) fra i *tori,* i bovini interi che abbiano perduto più di due incisivi da latte;

d) fra i *vitelli* sopra l'anno, i bovini, senza distinzione di sesso, i quali abbiano perduto uno o due incisivi da latte, ovvero che, vivi, pesino più di chilogrammi 180;

e) fra i *vitelli* sotto l'anno, i bovini, senza distinzione di sesso, che abbiano tutti gli incisivi da latte, purchè, vivi, non pesino più di chilogrammi 180.

Negli animali della specie pecorina e di quella caprina si comprendono:

a) fra le *pecore,* le *capre,* i *castrati* ed i *montoni,* tutti gli animali pecorini e caprini che abbiano perduto uno o più incisivi da latte;

b) fra gli *agnelli* ed i *capretti,* gli animali pecorini e caprini, senza distinzione di sesso, che non abbiano perduto ancora alcun incisivo da latte.

Il requisito del peso stabilito alle lettere *d)* ed *e)* per la distinzione dei *vitelli* sott'anno da quelli sopr'anno è applicabile nei soli Comuni che siano forniti dei pesi occorrenti o che li provvedano.

Il dazio sui maiali macellati da privati nelle frazioni aperte dei Comuni, può essere applicato per capo anche se la tassazione normale per il centro principale del Comune sia stabilita a peso.

Animali daziati a peso.

Art. 26.

Quando il dazio sugli animali è riscosso a peso, la deduzione del 20 per cento sulla tariffa della carne macellata fresca è applicabile tanto agli animali vivi quanto a quelli

che s'introducono morti, purchè in quest'ultimo caso niuna parte, e nemmeno gli intestini sia sottratta al peso.

All'infuori di questo caso, sugli animali macellati in altri Comuni o all'estero si applica la tariffa della carne macellata fresca con l'aumento del 20 %, salvo la riduzione della tariffa stessa alla metà e di un terzo per le carni di seconda qualità e per quelle congelate.

Per gli animali macellati in luogo il dazio si applica sul peso vivo degli animali, se non dispone diversamente la tariffa comunale.

Per carne macellata fresca *di vitello* si intende la carne proveniente dalla macellazione di tale specie di bovini sia sopra che sotto l'anno, ai sensi dell'art. 25 del presente regolamento.

Animali morti per infortunio o per malattia.

Art. 27.

Gli animali morti per infortunio o per malattia e destinati all'alimentazione, sono soggetti al dazio stabilito per le carni di seconda qualità.

Carni di seconda qualità.

Art. 28.

Per *carni di seconda qualità,* di cui alla nota n. 4 della tariffa massima dei dazi allegata alla legge, si intendono quelle dette di bassa macelleria, che vengono vendute in spacci appositi sotto la vigilanza municipale, e cioè la testa, la lingua, i fegati, le trippe, le budella, i piedi freschi, cotti o salati, ed in genere tutte le parti interiori degli animali bovini, bufalini, ovini, suini ed equini.

Rientrano pure in questa voce le carni bovine, suine, bufaline, ovine ed equine, che per ragioni d'igiene debbano subire speciali trattamenti dall'ufficio veterinario prima di essere destinate al consumo.

Zucchero.

Art. 29.

Il dazio sullo *zucchero* è dovuto senza distinzione di qualità e non si estende ai suoi prodotti e derivati.

Altri commestibili.

Art. 30.

Fra i *commestibili* che possono essere colpiti da dazio, oltre quelli indicati nella tariffa allegata alla legge, si comprende tutto ciò che serve all'alimentazione dell'uomo, fatta eccezione del riso, dei prodotti farinacei e degli agrumi e loro derivati, escluse le preparazioni di qualsiasi specie.

Materie grasse e saponi.

Art. 31.

Si comprendono nelle *materie grasse,* gli oli vegetali ed animali, il burro, il sego, i frutti e semi oliferi, gli oli ed altre materie grasse non commestibili.

Si comprendono tra i *saponi,* oltre i saponi di qualsiasi qualità, le composizioni detergenti, quali la soda fenice, la liscivia fenice, il sapone liscivia, la varecchina ed altre consimili; i cosmetici, le acque odorose e le profumerie.

Si comprendono tra i *saponi ordinari* quelli da bucato, ed i saponi non profumati in barre o pezzi di forma parallelepipeda a spigoli vivi e a faccie piane, quando il volume dei singoli pezzi sia superiore a duecento centimetri cubi oppure quando i pezzi, qualunque ne sia la dimensione, siano senza impressioni all'infuori della marca o del nome del fabbricante impresso a stampa sopra una sola faccia.

Combustibili.

Art. 32.

Sotto il nome di *combustibili* s'intende tutto ciò che è atto non solo al riscaldamento, ma anche all'illuminazione, tanto se rappresenti un prodotto comune e naturale del suolo che un prodotto dell'industria.

Foraggi.

Art. 33.

Nella categoria dei *foraggi* si comprende tutto ciò che serve di nutrimento e di strame alle bestie, compresi la crusca ed il cruschello dei cereali.

Materiali da costruzione.

Art. 34.

I *materiali da costruzione* sono quelli atti ad essere impiegati nella costruzione, nel finimento e nella riparazione degli edifizi ed in generale delle opere edilizie stabilmente fondate sul suolo, per modo che con tale uso vengano ad acquistare tale carattere di fissità da farli ritenere come parte delle dette opere stabili.

Non costituisce *materiale da costruzione* il marmo statuario in blocchi.

Mobili.

Art. 35.

Sotto la denominazione di *mobili* si comprendono gli oggetti che servono all'uso ed all'ornamento degli appartamenti, dei negozi ed esercizi, dei teatri, degli uffici, degli stabilimenti e simili, e che vengono generalmente indicati con la parola *mobilia,* senza riguardo alla materia di cui sono composti. Vi si comprendono altresì le parti dei detti *mobili,* finite o non, purchè predisposte in modo da indicare l'uso cui sono destinate.

Non sono considerati come *mobili* le macchine, gli attrezzi ed utensili industriali ed agricoli, gli strumenti musicali e tutti quegli altri oggetti che non possono considerarsi come *mobili* nel senso precedentemente definito.

Utensili domestici.

Art. 36.

Per *utensili domestici* soggetti a dazio si intendono tutti gli oggetti che completano l'arredamento delle case e che non rientano nella categoria dei *mobili* di cui al precedente art. 35.

Regolamenti comunali.

Art. 37.

Oltre gli speciali regolamenti previsti negli articoli 62 e 63 della legge, e nell'art. 38 del presente regolamento, i Comuni possono adottare norme regolamentari per disciplinare, secondo le esigenze locali, la riscossione dei dazi e dei diritti accessori e speciali.

Queste norme non possono però imporre penalità e vincoli maggiori o diversi di quelli stabiliti dalla legge, nè contenere disposizioni contrarie al presente regolamento.

Fuori dei casi tassativamente previsti nella legge e nel presente regolamento, i Comuni non possono imporre tasse o diritti speciali che non siano corrispettivo di particolari prestazioni o servizi resi dall'Amministrazione daziaria a richiesta dei contribuenti.

Fra i diritti speciali sono da comprendersi le indennità dovute agli impiegati ed agenti per operazioni eseguite fuori del circuito daziario o dell'orario normale di ufficio e così pure i contributi a maggiori spese sostenute dall'Amministrazione daziaria per contabilità o vigilanza relative a concessioni fatte a deroga delle norme ordinarie che regolano l'istituto dei depositi, delle introduzioni temporanee o non e delle restituzioni di dazio.

Le tasse di bollo dovute a termini delle vigenti disposizioni sono a carico dei contribuenti.

Regolamenti speciali per la riscossione dei dazi sui foraggi, materiali da costruzione, gas-luce ed energia elettrica.

Art. 38.

Per la riscossione dei dazi sui *foraggi*, sui *materiali da costruzione*, sul *gas-luce* ed *energia elettrica* nelle forme previste dagli articoli 18 e 26 della legge, i Comuni devono stabilire le relative *tariffe* in modo da non superare il limite massimo di tassazione risultante dalla tariffa annessa alla legge stessa o stabilito nel presente regolamento.

Con l'osservanza delle norme indicate nei seguenti articoli, devono inoltre adottare per ciascun dazio uno speciale regolamento da approvarsi dalla Giunta provinciale amministrativa, previo parere della Cattedra ambulante di agricoltura per i foraggi, dell'Ufficio tecnico di finanza per i materiali da costruzione.

Dazio sui foraggi.

Art. 39.

Il dazio consumo sui foraggi si riscuote:

a) mediante una tassa annua fissa, da determinarsi entro i limiti stabiliti dalla nota 5 della tariffa annessa alla legge, per ogni cavallo, mulo ed asino adoperati abitualmente nel territorio del Comune;

b) sulla vendita di foraggi fatta a razioni nelle stalle pubbliche ovvero per gli equini di passaggio.

Dazio sui foraggi mediante tassa annua fissa.

Art. 40.

La tassa annua fissa è dovuta dal possessore dell'animale con obbligo solidale del pagamento per il proprietario, qualora questi non ne sia anche il possessore.

I Consigli comunali hanno facoltà di graduare la tassa in varie categorie in rapporto a ciascuna specie di equini, ma le relative aliquote devono essere determinate in relazione alla presunta quantità e qualità di *foraggi* consumabili in un anno da ciascun animale, secondo la categoria alla quale è assegnato.

L'età dell'animale o l'uso cui può servire valgono soltanto come criterio sussidiario per accertare il presuntivo consumo, ma non quali elementi per stabilire una diversa tassazione o per accordare esenzioni.

Sono esenti da tassa gli animali di età inferiore ad un anno.

Art. 41.

Chiunque si trovi stabilmente in possesso di animali equini deve farne denuncia all'Ufficio daziario entro venti giorni da quello in cui ne sia divenuto possessore.

Nello stesso termine devono essere denunciati i mutamenti che si verificano nel numero degli equini per nascite, morti, vendite, acquisti e altre variazioni stabili di residenza dei detti animali.

Art. 42.

La denunzia deve essere fatta su scheda fornita gratuitamente dall'Ufficio daziario e deve indicare:

a) il nome, cognome, paternità e domicilio del possessore;

b) il numero degli animali posseduti, e per ciascuno di essi la specie, l'età, il sesso, la statura, il mantello e gli altri segni caratteristici;

c) la località o la stalla in cui l'animale è ricoverato.

Art. 43.

Scaduto il termine per la presentazione delle denuncie, l'Ufficio daziario procede alle seguenti operazioni:

a) rettifica le dichiarazioni inesatte od incomplete;

b) eseguisce d'ufficio le dichiarazioni per quei contribuenti che non abbiano presentato la scheda nel termine prefisso.

Le rettificazioni e gli accertamenti d'ufficio devono essere notificati per mezzo degli agenti daziari, che ne attestano il referto.

Art. 44.

I reclami contro le operazioni dell'Ufficio daziario devono presentarsi alla Giunta municipale non più tardi di giorni 15 da quello della notificazione prescritta dall'articolo precedente.

La Giunta municipale comunica le sue decisioni all'Ufficio daziario, il quale le notifica ai ricorrenti nei modi innanzi stabiliti.

Art. 45.

In base alle denuncie ricevute, alle rettifiche ed agli accertamenti d'ufficio, ed alle decisioni della Giunta municipale, l'Ufficio daziario compila l'elenco dei contribuenti, che, dopo l'approvazione della detta Giunta, viene pubblicato all'albo pretorio per non meno di 15 giorni.

L'elenco così pubblicato costituisce i contribuenti in obbligo di pagare la tassa all'Ufficio daziario alle epoche fissate, senza bisogno di alcun altro avviso.

Art. 46.

Contro le risultanze dell'elenco, ed entro 15 giorni dall'ultimo giorno della sua pubblicazione, è ammesso il ricorso alla Giunta municipale per errori materiali e per irregolari iscrizioni di partite dipendenti da rettificazioni od accertamenti d'ufficio, i cui avvisi non sieno stati notificati o sieno stati notificati irregolarmente, per inesistenza della partita, iscritta a seguito di conferma col silenzio, e per doppia iscrizione di una stessa partita.

Avverso le decisioni emesse dalla Giunta municipale, a norma del precedente articolo 44 e del primo comma del presente articolo, è ammesso ricorso a termini dell'articolo 360.

Il ricorso non sospende la riscossione della tassa, salvo i rimborsi che fossero dovuti a contestazione finita.

Art. 47.

La tassa si paga in due rate semestrali eguali e la riscossione delle medesime è fatta con le norme indicate nell'articolo 122 del presente regolamento. Se la tassa non è superiore a lire venti, si applica il disposto dell'ultimo paragrafo del successivo articolo 223.

Ai debitori morosi si applica la multa stabilita nell'articolo 30 della legge.

Art. 48.

L'elenco principale dei contribuenti, di cui all'art. 45, è compilato dall'Ufficio daziario nel mese di gennaio di ogni anno.

Le partite accertate nel corso dell'anno sono inscritte in elenchi suppletivi.

Art. 49.

Il dazio per le nuove iscrizioni decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il fatto che dà titolo alla percezione.

Per le cessazioni il dazio non è più dovuto a cominciare dal mese successivo a quello in cui vengono denunziate.

Art. 50.

La tassa per gli equini appartenenti all'esercito è dovuta dall'Amministrazione militare, la quale ha diritto al rimborso proporzionale del dazio sui *foraggi* pagato per il tempo durante il quale gli equini, per esercitazioni militari, sono rimasti temporaneamente assenti dal Comune nel quale sono tassati.

Il rimborso si esegue su apposita domanda fatta all'Ufficio daziario dall'Amministrazione militare, la quale, a corredo della domanda, deve unire un certificato indicante il numero degli equini e la durata per ciascuno di essi della temporanea assenza. Il rimborso non è dovuto per le assenze inferiori a tre giorni.

Dazio sui foraggi riscosso in abbonamento.

Art. 51.

Il dazio sui *foraggi* si può riscuotere anche in via di abbonamento dalle persone che, per ragioni di commercio o di industria, posseggono un numero di animali soggetto a continue variazioni.

In tale caso, con apposita convenzione, viene stabilita la somma annua fissa, da pagarsi a titolo di tassa, e gli interessati sono esonerati dall'obbligo delle denuncie prescritte dall'art. 41.

Stalle pubbliche - Animali equini di passaggio.

Art. 52.

Il dazio sulla vendita di foraggi nelle stalle pubbliche è pagato a tariffa od in via d'abbonamento dai proprietari delle stalle.

Il dazio sui foraggi venduti, per essere distribuiti agli equini di passaggio è pagato a tariffa dai venditori dei foraggi. Le quantità vendute all'Amministrazione militare sono desunte dalle richieste rilasciate dall'autorità stessa ai venditori.

Art. 53.

Sono sottoposte a particolare vigilanza le stalle ove sono ricoverati gli animali equini. La vigilanza si esercita a norma dell'art. 39 della legge.

Dazio sui materiali da costruzione a computo metrico.

Art. 54.

Salvo il disposto del precedente articolo 12, il dazio si applica a tutti i *materiali contemplati* dalla tariffa, annessa alla legge, che sono impiegati nella costruzione di edifici nuovi o in notevoli rifacimenti di edifici già esistenti mediante liquidazione da farsi a fabbrica o lavoro ultimato.

Il dazio si applica altresì alle riparazioni eccedenti quelle ordinarie previste nell'art. 1604 del Codice civile.

Si considera *edificio* qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo od assicurata permanentemente alle rive.

Per *edificio nuovo* s'intende non soltanto un edificio costrutto dalle fondamenta, ma anche qualsiasi ampliamento, sopralzo o ricostruzione parziale o totale di un edificio esistente.

Per *notevole rifacimento* di edificio già esistente s'intende qualunque variazione al numero, alla disposizione ed alla consistenza dei locali.

Il dazio è dovuto dal proprietario dell'edificio o dai suoi successori od aventi causa in solido, ovvero, in caso di condominio, da tutti i proprietari del fabbricato, in ragione della rispettiva proprietà.

Art. 55.

La tariffa daziaria si stabilisce come segue:

a) per gli edifici nuovi e per la parte riconoscibile come nuova dei rifacimenti, degli ampliamenti, sopralzi o ricostruzione parziale o totale degli edifici esistenti, tassando l'intiera e completa nuova costruzione o in base ad una aliquota fissa per ogni metro cubo di fabbrica, computando il vuoto per pieno, ovvero in base ad un'aliquota fissa per ogni metro quadrato di area coperta e per ogni piano;

b) per le costruzioni chiuse da solo muro perimetrale, senza muri interni e senza piani superiori (come tettoie, capannoni, porticati, ecc.); tassando con aliquota fissa ogni metro quadrato di superficie coperta;

c) per i notevoli rifacimenti di edifici esistenti, per le riparazioni eccedenti quelle ordinarie previste nell'art. 1604 del Codice civile e per i manufatti e gli impianti di nuova costruzione che non siano misurabili con il sistema della cubatura vuoto per pieno, tassando:

1° o con diverse aliquote le varie parti costruttive della fabbrica (pavimenti, soffitti, volte, cornicioni, ecc.);
2° o con distinte aliquote ciascuna specie di materiali impiegati nella costruzione.

Art. 56.

La tariffa per la tassazione con il metodo previsto dall'art. 55 comma *a*) deve contenere tre aliquote distinte da applicarsi rispettivamente: alle costruzioni di lusso, alle costruzioni di tipo medio, alle costruzioni, infine, di tipo popolare ed economico.

Nei regolamenti comunali sono determinate le caratteristiche relative a ciascuno dei tre tipi di costruzione, tenendo presenti per le case popolari ed economiche le caratteristiche stabilite nel decreto Luogotenenziale 15 giugno 1919, n. 1857.

Nel caso che la tassa si esiga su ogni metro cubo di fabbrica, le aliquote massime consentite per ogni metro cubo, computando vuoto per pieno, sono le seguenti:

Per le costruzioni di lusso . . . L. 4.50
Per le costruzioni di tipo medio . » 3.—
Per le costruzioni di tipo popolare ed economico. . . . . . . » 2.—

Nel caso che la tassa si esiga su ogni metro quadrato di area coperta, le aliquote massime consentite per ogni metro quadrato di area coperta e per piano, sono le seguenti:

Per le costruzioni di lusso . . L. 20.—
Per le costruzioni di tipo medio. » 12.—
Per le costruzioni di tipo popolare ed economico. . . . . . . » 7.50

L'aliquota massima per la tassazione delle costruzioni indicate dall'art. 55 comma *b*) è fissata in L. 2 per ogni metro quadrato di superficie coperta.

Le aliquote massime sopra indicate si riducono alla metà per le costruzioni eseguite nelle frazioni aperte dei Comuni chiusi.

I Comuni hanno facoltà di applicare il dazio soltanto ad alcune categorie di costruzioni, esonerandone le altre.

Art. 57.

Il dazio sui materiali impiegati per le opere di manutenzione eccedenti quelle ordinarie previste dall'art. 1604 del Codice civile, può essere soddisfatto anche in abbonamento mediante il pagamento di un canone ragguagliato alla quantità media dei materiali occorrenti, per la manutenzione dei fabbricati, nel periodo di tempo compreso nell'abbonamento.

L'abbonamento può anche essere determinato mediante un contributo annuo commisurato ad un'aliquota fissa per ogni metro quadrato di superficie coperta e per ogni piano costituente il fabbricato.

Le aree in comunione sono ripartite a carico dei vari proprietari in proporzione della superficie delle rispettive proprietà piene.

Per i Comuni con popolazione superiore ai 50,000 abitanti il contributo di cui sopra non può superare per gli edifici ordinari L. 0.05 per ogni metro quadrato di superficie coperta e per ogni piano costituente il fabbricato.

Per i Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, l'aliquota per gli edifici ordinari non può superare L. 0.03 per ogni metro quadrato di superficie coperta e per piano.

Per gli edifici ordinari esistenti nella zona aperta del Comune chiuso, per gli opifici industriali e per le case rustiche posti nel Comune chiuso l'aliquota è ridotta a metà.

Il contributo si paga in due rate semestrali eguali.

In caso di abbonamento il contribuente è esonerato dall'osservanza delle formalità prescritte agli articoli 62 e seguenti.

Art. 58.

Sono esenti da dazio i materiali impiegati nella costruzione e nella manutenzione di edifici di proprietà ed in uso delle Amministrazioni dello Stato e della Croce Rossa.

Sono del pari esenti i materiali impiegati nella manutenzione dei fabbricati nei dieci anni successivi a quello della dichiarazione di abitabilità o del rilascio di licenza equivalente.

Nei Comuni aperti e nelle frazioni aperte dei Comuni chiusi sono inoltre esenti da dazio i materiali impiegati nella costruzione e nella manutenzione di opifici industriali e di case rustiche.

Sono però soggetti a dazio i materiali adoperati nella costruzione di opifici industriali o case rustiche o di parte di essi, allorquando questi ricevano una diversa destinazione. In tal caso, prima che ne sia variata la destinazione, si deve presentare all'ufficio daziario la denuncia prescritta dal successivo art. 62.

Art. 59.

Sono considerati *opifici industriali* agli effetti dell'esenzione daziaria:

a) tutte le costruzioni o parti di costruzioni:

destinate ad un'industria o manifattura esercitata per mezzo di meccanismi o apparecchi inamovibili per necessaria infissione, allo scopo di modificare ed adattare le materie prime a determinato uso diverso dal loro stato primitivo, come molini, cartiere, magli e simili;

o formate in guisa che non possono servire ad altri usi manifatturieri o industriali oltre quelli ai quali sono destinate, come officine per la produzione del gas-luce e dell'energia elettrica, forni, fonderie, fornaci da laterizi e simili;

b) i ponti soggetti a pedaggio, i mulini, i bagni natanti, i ponti volanti, le chiatte, le scafe e ogni altra costruzione galleggiante assicurata a punti fissi del suolo.

Sono da ritenersi come parte dell'opificio anche i locali inservienti ed annessi al medesimo, compresi quelli per ricovero di operai.

Art. 60.

Sono considerate *case rustiche*, agli effetti dell'esenzione daziaria, tutte le costruzioni o parti di costruzioni coi loro accessori, quando appartengano allo stesso proprietario dei terreni cui servono, e siano inoltre destinate:

a) all'abitazione di coloro che attendono col proprio lavoro alla manuale coltivazione della terra, ritenendosi anche per tali i guardiani o custodi dei fondi, del bestiame e degli edifizi rurali, nonchè coloro che con nome di capisquadra, sorveglianti, campari o altro equivalente, conducono o assistono materialmente i giornalieri o gli operai al lavoro;

b) al ricovero del bestiame necessario per quella coltivazione o alimentato da quei terreni;

c) alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti agrari dei terreni, nonchè alla custodia e conservazione delle macchine e degli attrezzi che servono alla coltivazione dei terreni medesimi.

Art. 61.

Le *costruzioni provvisorie*, di durata non superiore ad un anno, non sono soggette a dazio. Si considerano *costruzioni provvisorie*, qualunque sia la durata, anche i cantieri formati per costruzioni di opere edilizie, purchè siano adibiti esclusivamente per luogo di deposito dei materiali ed attrezzi da impiegarsi nella costruzione delle opere ivi progettate, ed a lavori compiuti siano interamente demoliti.

Le costruzioni provvisorie ed i cantieri non demoliti rispettivamente trascorso l'anno dall'esecuzione ed a lavori compiuti, devono essere nuovamente denunciati e vengono considerati come costruzioni provvisorie superiori ad un anno. Per queste ultime è dovuto l'anticipo dell'intera tassa, salva la parziale restituzione della medesima, nel solo caso in cui le costruzioni siano state totalmente demolite ed a demolizione avvenuta, nei seguenti termini:

del 20 per cento della tassa pagata per quelle la cui durata non abbia ecceduto gli anni 5;
del 40 id. id. id., gli anni 4;
del 60 id. id. id., gli anni 3;
dell'80 id. id. id., gli anni 2.

Art. 62.

Chiunque intenda costruire *edifici* in tutto od in parte *nuovi* o *notevoli rifacimenti* di edifici già esistenti ed eseguire lavori di riparazione eccedenti quelli ordinari previsti dall'art. 1604 del Codice civile, deve farne preventiva denunzia all'Ufficio daziario.

La denunzia è fatta su scheda da fornirsi gratuitamente dall'Ufficio daziario, e deve indicare:

a) nome, cognome, paternità e domicilio del proprietario;

b) la precisa località in cui il nuovo edificio deve sorgere o l'esatta ubicazione dell'edificio già esistente da ricostruirsi o di quello al quale siano da apportarsi ampliamenti, sopralzi o notevoli rifacimenti o da eseguirsi lavori di riparazione;

c) il tipo di costruzione (di lusso, medio, popolare ed economico), la cubatura, vuoto per pieno, o l'area approssimativa per piano ed il numero dei piani che la fabbrica nuova o da rifarsi potrà avere a lavoro ultimato e, quando la tariffa da applicarsi sia quella stabilita in conformità del precedente art. 55, lettera *c*), anche le varie quantità delle diverse specie di materiali che potranno risultare soggette a dazio, in base ai relativi progetti.

La denunzia all'Ufficio si deve presentare anche per gli edifici esenti da tassa, di cui nel precedente art. 58, e per le costruzioni provvisorie considerate nel successivo art. 61.

Art. 63.

La denunzia prescritta dall'articolo precedente deve essere presentata anche per i lavori in corso al momento in cui entra in vigore il regolamento comunale istitutivo del dazio.

In tal caso la denunzia deve dichiarare lo stato dei lavori effettivamente compiuti, sui quali non è dovuto dazio; e per quelli ancora da eseguire si applicano le norme contenute nei successivi articoli.

I regolamenti comunali stabiliscono il trattamento daziario da farsi ai materiali esistenti in cantiere.

Art. 64.

Per le costruzioni soggette a tassa, di cui all'articolo 62, non si possono iniziare i lavori se non dopo che siasi versato all'Ufficio daziario il terzo del presunto dazio dovuto, da liquidarsi sulla base della denunzia fatta, previo esame e verifica eseguita da un tecnico delegato dal Comune.

Il versamento dev'essere effettuato entro dieci giorni dalla notifica della liquidazione.

Art. 65.

Il dazio si accerta e si liquida definitivamente a lavoro ultimato in base ai rilievi da farsi da un tecnico delegato dal Comune.

Gli accertamenti si notificano al debitore, a mezzo degli agenti daziari che ne fanno referto, e contro il risultato dei medesimi l'interessato può produrre reclamo alla Giunta municipale nel termine di quindici giorni.

Trascorso inutilmente tale termine, senza che l'interessato abbia prodotto ricorso o in base alla decisione della Giunta quando vi sia stato reclamo, l'Ufficio invita il debitore ad effettuare il pagamento del dazio nel termine di dieci giorni.

L'invito a pagamento obbliga senz'altro il debitore, che, in caso di mora, è escusso con le norme indicate nel successivo art. 122 del presente regolamento, oltre l'applicazione della multa prevista nell'art. 30 della legge dopo trascorsi dieci giorni dalla costituzione in mora.

I Comuni hanno facoltà di stabilire nei propri regolamenti che il pagamento del dazio abbia luogo ratealmente durante il progresso della costruzione.

Art. 66.

Allorchè le opere edilizie progettate vengano interrotte in corso di costruzione od abbiano solo parziale compimento, si procede alla liquidazione e riscossione del dazio dovuto sui materiali impiegati nella parte di costruzione effettivamente eseguita.

Prima di riprendere i lavori sospesi dev'essere presentata una nuova denunzia, versando il terzo del presunto dazio dovuto sui lavori da terminare, con le stesse modalità stabilite all'articolo 64.

Art. 67.

Con le norme indicate nell'art. 39 della legge, i funzionari delegati dal Comune e gli agenti daziari possono accedere nelle località ove vengono eseguiti lavori edilizi e possono in qualunque tempo assumere rilievi e richiedere tipi e tutte le notizie che ritenessero necessarie per la regolare applicazione del dazio.

Art. 68.

Le demolizioni o la diversa destinazione data ad un edificio, dopo eseguito il pagamento del dazio, non danno diritto a restituzione.

Art. 69.

Contro le decisioni emesse dalla Giunta municipale, a sensi del precedente art. 65, è ammesso ricorso a norma dell'articolo 360 del presente regolamento.

Il ricorso non sospende la riscossione del dazio, salvo i rimborsi che fossero dovuti a contestazione definita.

Dazio sul gas-luce e sull'energia elettrica.

Art. 70.

Il dazio si applica sul *gas-luce* per illuminazione e riscaldamento, proveniente dalla distillazione del carbone e degli olii minerali, e sulla *energia elettrica* per illuminazione, anche se consumati per uso proprio dei produttori, prendendo per unità di misura il metro cubo per il *gas-luce* e l'ettowatt-ora per *l'energia elettrica*.

E' esente il consumo di gas o di energia elettrica per l'illuminazione governativa, provinciale o comunale di aree pubbliche, per i processi di fabbricazione in stabilimenti industriali e per uso delle Amministrazioni dello Stato e della

Croce Rossa. E' pure esente il consumo di energia elettrica per illuminazione delle ferrovie pubbliche e delle tramvie intercomunali considerate nell'art. 5.

Art. 71.

I produttori di *gas* e di *energia elettrica* devono essere esonerati, agli effetti dell'applicazione del dazio, da qualsiasi formalità per l'impianto e per l'esercizio delle officine.

I Comuni possono a loro spese ottenere dagli Uffici tecnici di finanza copia degli atti che si riferiscono all'impianto delle officine di *gas-luce* e di *energia elettrica* esistenti nel loro territorio.

Art. 72.

La liquidazione del dazio è fatta dalle Amministrazioni daziarie mensilmente in base agli stessi elementi che servono agli Uffici tecnici di finanza per la commisurazione dell'imposta sul consumo, stabilita con la legge 8 agosto 1895, n. 486, allegato *F*, col regolamento 29 settembre 1895, n. 624, e successive modificazioni.

A tale scopo gli Uffici tecnici di finanza devono fornire ai Comuni ed agli appaltatori, senza alcuna spesa, i dati riguardanti il consumo di *gas-luce* e di *energia elettrica* verificatosi nel mese precedente, e con particolare sollecitudine i dati riflettenti gli impianti provvisori, di cui all'art. 8 del regolamento 29 settembre 1895, n. 624, come giostre, cinematografi ambulanti ed i consumi che avvengano sulle navi ancorate nei porti.

Nel caso che un'officina produca per il consumo di più Comuni, l'Ufficio tecnico di finanza, nella circoscrizione del quale è posta la sede dell'officina, provvede, a richiesta dei Comuni, alla determinazione delle quantità di *energia elettrica* o di *gas-luce* consumate nei rispettivi territori.

I Comuni hanno facoltà di far procedere saltuariamente a controlli nei luoghi di produzione di *gas-luce* e di *energia elettrica* con obbligo di denunciare immediatamente all'Ufficio tecnico di finanza le eventuali differenze riscontrate.

Art. 73.

I Comuni, in base ai dati ricevuti dagli Uffici tecnici di finanza a norma dell'articolo precedente, liquidano mensilmente il dazio dovuto da ciascun produttore e notificano loro l'importo a mezzo degli agenti daziari che ne attestano il referto, con invito a pagare la relativa somma all'Ufficio daziario entro dieci giorni dall'avutane notificazione.

Per il dazio dovuto in Comune diverso da quello ove ha sede l'officina di produzione, l'invito, a richiesta dell'Amministrazione creditrice, si notifica dagli agenti daziari del Comune nel quale si trovi l'officina stessa.

L'invito a pagamento obbliga senz'altro il produttore, che, in caso di mora, è escusso a norma del precedente art. 65.

Il produttore ha diritto di rivalersi verso ciascun consumatore per un importo non superiore al dazio pagato.

Il pagamento del dazio può essere fatto anche a rate bimestrali anticipate o con versamenti posticipati da farsi in due rate per ciascun mese.

Per le officine, rispetto alle quali il consumo annuo importi debito di dazio non superiore a L. 50, il pagamento deve essere fatto anticipatamente per tutto l'anno.

Art. 74.

Il fabbricante che non si obblighi al pagamento anticipato del dazio a sensi dell'articolo precedente, deve prestare all'Ufficio daziario una cauzione in danaro, in rendita pubblica o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, valutati al prezzo di Borsa, corrispondente all'ammontare di un sesto dell'importo annuo del dazio accertato o presunto.

La cauzione prestata può essere variata in aumento o in diminuzione, dietro richiesta dell'Amministrazione o della Ditta esercente, quando sia dimostrata insufficiente od eccedente rispetto alle condizioni della produzione o del consumo durante un anno, o sempre quando l'aumento o la diminuzione del consumo abbia raggiunto il 50 % di quello sul quale la cauzione fu determinata.

La cauzione prescritta dal presente articolo, e quelle di cui ai successivi articoli, rimangono vincolate sino a quando siano pendenti controversie relative alla determinazione dei canoni annuali od alla liquidazione della tassa, e la Ditta, cessando dall'esercizio, non provi di essere in regola nei pagamenti con l'Amministrazione.

Garantiscono inoltre l'Amministrazione, a preferenza di ogni altro creditore, per i debiti di dazio delle Ditte fornitrici, le somme dovute dagli utenti allo stesso titolo alle Ditte medesime per i consumi soggetti a dazio.

Art. 75.

Il dazio si riscuote in via di abbonamento in tutti i casi in cui tale metodo è applicato per la tassa governativa sul consumo.

Per l'abbonamento al dazio valgono gli stessi elementi che servirono alla determinazione del canone dovuto allo Stato, ed ogni variazione al canone medesimo è applicabile proporzionalmente anche all'importo del dazio consumo.

Il canone di abbonamento al dazio si determina dividendo il canone dell'imposta governativa per la corrispondente aliquota stabilita per ogni metro cubo di gas e per ettowattora di energia elettrica, e moltiplicando il quoziente per le aliquote daziarie stabilite dai Comuni.

Art. 76.

L'abbonamento si fa risultare da apposita convenzione scritta ed a garanzia di esso l'esercente è tenuto a prestare una cauzione in numerario, in rendita pubblica od in altri titoli di Stato o garantiti dallo Stato, valutati al prezzo di Borsa, in ragione del sesto del canone daziario.

Sono esonerati dalla cauzione i fabbricanti che si obblighino di pagare il canone annuo di abbonamento in rate bimestrali anticipate.

I canoni di abbonamenti si pagano a rate mensili maturate, nei primi cinque giorni del mese successivo a quello del consumo.

Contro i debitori morosi si procede a norma del precedente art. 73.

Art. 77.

Per gl'impianti precari, previsti dall'articolo 8 del regolamento 29 settembre 1895, n. 624, di regola il dazio si paga anticipatamente in via di abbonamento. Non concordandosi l'abbonamento, si deve prestare una cauzione in denaro, in rendita pubblica od in altri titoli di Stato o garantiti dallo Stato, valutati al prezzo di Borsa, corrispondente al dazio sul consumo presunto.

In tali casi i produttori devono far preventiva denunzia all'Ufficio daziario e non possono far luogo a produzione del *gas-luce* e dell'*energia elettrica*, se prima non hanno concordato l'abbonamento o prestata la cauzione.

Art. 78.

Le decisioni emesse dai Comitati peritali, e dalla Commissione centrale a termini dell'art. 1, n. 5 del R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592, allegato *D*, riguardo alla entità tassabile, valgono anche pel dazio consumo.

In pendenza delle relative controversie la liquidazione del dazio è fatta sugli stessi elementi che valgono per l'applicazione della tassa governativa di consumo, salvo i supplementi di dazio e i rimborsi dovuti a contestazione definita.

Contro gli eventuali errori, incorsi dai Comuni nella liquidazione del dazio a norma del precedente art. 73, è ammesso invece il ricorso in via amministrativa a' sensi dell'art. 360, del presente regolamento.

TITOLO II.

Esenzioni.

Generi destinati ai Sovrani, alla Santa Sede, ai Capi di Governi esteri e Principi del sangue delle famiglie regnanti, ai Capi di Ambasciate e Legazioni estere.

Art. 79.

L'introduzione nei Comuni chiusi dei generi destinati ai Sovrani, alla Santa Sede, ai Capi dei Governi esteri, ai Principi del sangue delle famiglie regnanti, ai Capi di Ambasciate e Legazioni estere è permessa, senza l'osservanza di alcuna formalità, in base a semplice richiesta scritta degli interessati o dei loro incaricati all'Amministrazione daziaria, indicando il numero ed il peso dei colli da introdurre ed il loro contenuto.

Generi destinati alle Amministrazioni pubbliche.

Art. 80.

L'introduzione in esenzione dei generi e materiali, di cui ai numeri 3, 4, 5, 6 e 8 dell'art. 15 della legge, ha luogo in seguito a richiesta scritta delle rispettive Amministrazioni da consegnarsi preventivamente all'ufficio daziario, indicando la qualità e la quantità delle merci da introdurre.

L'ufficio d'entrata emette *bolletta di accompagnamento*, che i funzionari delle rispettive Amministrazioni restituiscono all'ufficio daziario con dichiarazione di aver ricevuto i generi ivi elencati per impiegarli all'uso a cui sono destinati.

Mobili usati.

Art. 81.

Per l'introduzione in esenzione da dazio dei *mobili usati*, appartenenti a famiglie già residenti o che vengano a risiedere nel Comune, prevista dall'art. 15, n. 2, della legge, gli interessati devono inoltrare apposita domanda all'ufficio daziario corredata di regolare certificato dell'autorità municipale del Comune in cui i mobili devono essere introdotti attestante l'iscrizione del richiedente all'ufficio di anagrafe del Comune stesso, o nel caso di funzionari civili o militari, con certificato di altra pubblica autorità.

L'uso dei mobili deve risultare da tracce evidenti. In caso di controversia si seguono le norme di cui all'art. 119.

Per la introduzione di *mobili usati* da parte di famiglie che vengano a risiedere nel Comune, l'Amministrazione daziaria, quando dai documenti presentati all'introduzione non risulti in modo certo che si tratta di un reale trasloco, permette l'introduzione con le norme del citato art. 119, restituendo il deposito, non appena è accertato l'iscrizione della famiglia nel ruolo della popolazione.

Sono tassati invece quei mobili che, pur essendo usati, sono però destinati a persone che, per quanto residenti nel Comune, commerciano in mobili usati od antichi.

Esenzione alle strade ferrate.

Art. 82.

L'esenzione prevista nell'art. 15, n. 3, della legge, è applicabile a tutte le strade ferrate pubbliche e private ed alle tramvie intercomunali effettuanti servizio giornaliero di merci e di viaggiatori.

Fatta eccezione per l'Amministrazione ferroviaria dello Stato, nei Comuni chiusi l'impiego od il consumo dei generi esenti deve seguire esclusivamente nelle località considerate fuori cinta a termini dei precedenti articoli 5 e 6.

Combustibili destinati agli opifici industriali.

Art. 83.

Agli effetti dell'esenzione prevista nell'art. 15, n. 7 della legge sono esonerati da dazio tutti i combustibili introdotti negli opifici ed ivi consumati per uso industriale. Sono considerati *opifici industriali* quelli di cui all'articolo 59 lettera *a*) del presente regolamento.

Per l'introduzione nei Comuni chiusi dei *combustibili* destinati agli opifici industriali si applicano le norme del precedente articolo 80.

Se i *combustibili* siano provveduti agli opifici industriali da fornitori interni, si fa luogo alla restituzione del dazio pagato all'introduzione secondo le norme da stabilirsi nei regolamenti locali.

Per la retta applicazione dell'esenzione, l'Amministrazione può richiedere agli interessati la prestazione di idonea garanzia o di cauzione in misura non superiore alla metà del dazio dovuto. La cauzione viene liberata dopo accertato l'impiego dei combustibili nell'uso prescritto.

Prodotti farinacei.

Art. 84.

Nei *prodotti farinacei* esenti da dazio, oltre le farine, pane e paste di frumento o di altri cereali, si comprendono tutti i cereali che in tale stato o dopo la macinazione servono all'alimentazione umana.

Non compete l'esenzione quando i detti prodotti siano uniti a sostanze dolcificanti.

Agrumi e loro derivati.

Art. 85.

Fra i *derivati degli agrumi* esenti da dazio, a sensi dell'art. 15, n. 14 della legge, si comprendono le essenze di agrumi, l'agro crudo cotto, il citrato di calce, l'acido citrico, e tutti gli altri prodotti secondari che si ottengono utilizzando, per la loro fabbricazione, gli agrumi di scarto.

Per *preparazioni degli agrumi*, escluse dall'esenzione, si intendono gli sciroppi, i rosoli, i canditi, le marmellate,

le limonate concentrate, i gelati, ed in genere tutte le trasformazioni degli agrumi in prodotti per uso commestibile o per bevande.

Uva da tavola.

Art. 86.

Si intende per *uva da tavola,* esente da dazio, quella che per le sue qualità intrinseche è inadatta alla produzione del vino ed anche quella che, pur essendo atta alla vinificazione, viene destinata comunemente o secondo le consuetudini locali al consumo diretto come frutta.

Nei regolamenti locali devono essere specificate le qualità di uve da considerarsi *da tavola,* tenuto conto delle speciali culture del luogo o della regione, nonchè degli usi e delle consuetudini locali di commercio e di consumo.

L'uva dev'essere presentata all'ufficio daziario in piccoli pacchi, casse, scatole, ceste e panieri, del peso lordo non superiore a 10 Kg.

L'introduttore dell'uva deve dichiarare il luogo di destinazione all'ufficio daziario, il quale ha facoltà di accertare l'effettivo uso, procedendo in via contravvenzionale in caso di infedele dichiarazione o di destinazione dell'uva a produrre vino.

Società cooperative.

Art. 87.

Agli effetti dell'esenzione prevista nell'art. 16 della legge a favore delle *società cooperative,* le distribuzioni devono essere limitate ai bisogni dei soci e delle loro famiglie e devono farsi risultare da appositi registri soggetti a verifica degli agenti daziari; il consumo dei generi non può aver luogo nei locali sociali, nè in locali di convegno dei soci e di terzi.

Obblighi delle società cooperative.

Art. 88.

Le società cooperative che intendono valersi dell'esenzione, debbono comunicare all'Amministrazione daziaria l'atto costitutivo e lo statuto da cui risulti il carattere delle società stesse e dimostrare di avere ottemperato alle disposizioni del Codice di commercio.

Inoltre devono depositare all'Ufficio daziario l'elenco dei soci bisognosi, considerati nell'articolo precedente, e delle loro famiglie, e notificare il nome degli amministratori e del direttore; devono pure notificare di mese in mese le variazioni relative, presentando un elenco di queste nei primi tre giorni del mese successivo a quello in cui sono avvenute.

Le eventuali controversie tra l'Amministrazione daziaria e le società sulla composizione dell'elenco dei soci ammessi alle distribuzioni e delle loro famiglie sono risolute a termini dell'art. 360.

Distribuzione di vino e di bevande vinose per sovrappiù di mercede.

Art. 89.

L'esenzione dal dazio per il *vino* e per le altre *bevande vinose* somministrate per *sovrappiù* di mercede giornaliera ai braccianti e coloni ha luogo quando la distribuzione sia fatta in aggiunta alla mercede ed al salario in danaro corrisposti, secondo la consuetudine locale, per i lavori agricoli.

Carni preparate nei grandi stabilimenti.

Art. 90.

Si intendono per *grandi stabilimenti,* agli effetti dell'esenzione prevista dall'art. 16, n. 3, della legge, quelli che hanno sede in un fabbricato completamente separato da abitazioni e da esercizi di vendita ed hanno propri impianti di macellazione, macchinari, locali di deposito ed altri locali inservienti all'esercizio dell'industria, posti tutti nell'interno degli stabilimenti stessi.

Per usufruire del detto beneficio gli interessati devono presentare all'Amministrazione daziaria apposita istanza, corredata dei tipi planimetrici dei locali, indicando il cognome e nome dell'industriale, o la ragione sociale della ditta, le qualità di carni che sono oggetto dell'industria, i locali di lavorazione e di deposito delle merci lavorate.

Per ogni introduzione nello stabilimento il fabbricante deve presentare preventiva dichiarazione scritta all'ufficio daziario specificando la qualità e quantità degli animali o delle carni. L'ufficio rilascia, in esatta corrispondenza alla dichiarazione, una *bolletta di licenza* con deposito dell'intero dazio.

L'ufficio daziario, su richiesta del fabbricante, accerta pure l'uscita delle carni lavorate che si esportano, rilasciandone attestazione a tergo della *bolletta di licenza,* e provvede per il rimborso, al titolare della *bolletta,* della parte di deposito corrispondente al dazio dei quantitativi esportati dallo stabilimento, dopo che dall'interessato sia stato dimostrato, nei modi prescritti, l'avvenuta esportazione all'estero delle carni ovvero la introduzione di queste in esercizi di vendita del luogo o di altri Comuni o nei Comuni chiusi. Le carni destinate al consumo locale, col consenso dell'Amministrazione daziaria, sono sempre soggette al pagamento del dazio.

Per le singole introduzioni nello stabilimento e per le estrazioni l'ufficio daziario deve tenere un *registro di carico e scarico* secondo le norme dell'art. 177 del presente regolamento.

Le operazioni designate nel presente articolo devono essere eseguite dall'ufficio daziario più prossimo allo stabilimento. Non di meno l'Amministrazione ha facoltà di istituire un ufficio permanente nell'interno dello stabilimento, ed in tal caso sono a carico del fabbricante tutte le spese per l'impianto ed il funzionamento dell'ufficio stesso, comprese quelle di personale.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche agli stabilimenti per la preparazione di carni in scatole per conto dell'autorità militare, salvo in questa l'obbligo di soddisfare il dazio nel luogo in cui avviene la distribuzione delle carni alle truppe.

Esenzioni in tempo di guerra.

Art. 91.

In caso di guerra, nei luoghi ove, in applicazione dell'articolo 17 della legge, sia concessa l'esenzione temporanea dal dazio di consumo per i viveri e foraggi destinati alle truppe mobilizzate, i Comuni e gli appaltatori sono indennizzati della sola perdita effettiva risultante nei proventi ordinari allo stato normale, che si desume dalla forza stanziata nel perimetro del Comune durante l'anno precedente

alla dichiarazione di guerra, tenuto conto delle eventuali variazioni di tariffa.

L'indennizzo è stabilito per decreto Reale, sentita la Commissione centrale istituita ai sensi dell'art. 87 della legge.

TITOLO III.

Riscossione nei Comuni chiusi.

CAPO I. — *Introduzioni.*

Atti generativi del dazio.

Art. 92.

Fatta eccezione per i generi prodotti entro cinta e per quelli gravati di tassa con le forme speciali previste nell'articolo 18 della legge, nei Comuni chiusi il dazio è dovuto, di regola, da chi introduce il genere tassato ed è soddisfatto al momento dell'introduzione del genere stesso nel recinto daziario.

Non di meno, è dovuto il dazio sugli animali esistenti nel territorio che passa dal regime aperto a quello di Comune chiuso in caso di cambiamento di categoria dei Comuni aperti ovvero di allargamento della cinta dei Comuni chiusi, e così pure sui generi che si trovino negli esercizi di vendita e nei depositi dei commercianti al momento in cui si attuano i predetti mutamenti. Questa disposizione, con deliberazione del Consiglio comunale, può essere applicata anche nei casi di aumenti di tariffa, tanto per l'imposizione di nuovi dazi quanto per l'inasprimento di quelli già in vigore.

Uffici di riscossione — Orario.

Art. 93.

Gli uffici di riscossione possono stabilirsi così all'ingresso che nell'interno dei Comuni chiusi e debbono stare aperti dal sorgere al tramontare del sole. Questo orario però può essere prolungato, secondo le circostanze locali.

I generi soggetti a dazio possono introdursi, nelle ore suindicate, per quelle vie o barriere presso le quali sia istituito un ufficio daziario a cui debbono essere presentati.

Se l'ufficio è nell'interno del Comune, debbono percorrere, senza deviare, la strada designata dai regolamenti locali.

Per le bestie bovine, suine, ovine ed equine, macellate o da macellarsi, possono designarsi dalle autorità locali, di concerto con l'Amministrazione del dazio. uno speciale ufficio e determinate strade per l'introduzione nel Comune. In tal caso ne è vietato l'ingresso per altre vie.

A queste disposizioni può essere fatta eccezione dalla Giunta municipale.

Uffici delle stazioni ferroviarie e tramviarie.

Art. 94.

Le stazioni ferroviarie e tramviarie, considerate al di fuori della cinta daziaria, a termini del precedente art. 5, ed in contatto con la medesima, si considerano come barriere d'ingresso nel Comune chiuso, purchè sieno situate nel territorio del medesimo.

All'arrivo dei convogli, nelle stazioni delle ferrovie e delle tramvie si chiudono e si invigilano le uscite in modo da impedire che siano sottratti alla verifica degli agenti generi o bagagli dei viaggiatori.

Ove gli Uffici del dazio di consumo si trovino situati dentro la stazione, le operazioni daziarie si fanno negli stessi Uffici interni; altrimenti nel prossimo Ufficio esterno.

I generi in arrivo, soggetti a dazio e destinati ad entrare nel Comune chiuso, debbono essere dichiarati all'Ufficio daziario dentro la stazione al momento dell'uscita, o, in mancanza di questo, all'Ufficio daziario esterno, prima della loro introduzione.

Le Amministrazioni ferroviarie e tramviarie, alle quali si applica il trattamento previsto nel presente articolo, devono somministrare gratuitamente a quelle del dazio consumo i locali necessari per gli Uffici daziari e per i rispettivi corpi di guardia nell'interno delle stazioni. Tale obbligo per le stazioni già esistenti nel giorno della pubblicazione del presente regolamento è applicabile solo quando vi siano in esse locali disponibili; in mancanza di questi, le Amministrazioni ferroviaria e tramviaria sono tenute però a concedere, gratuitamente, le aree occorrenti per le relative costruzioni.

Sorgendo divergenze fra le Amministrazioni ferroviarie o tramviarie e quelle daziarie, decide definitivamente il Ministro per le finanze di concerto con quello per i lavori pubblici.

Ferrovie private e tramvie urbane.

Art. 95.

Le ferrovie e le tramvie che nella zona cittadina percorrono la strada pubblica, senza esserne separate nel modo prescritto all'articolo 5, devono fermarsi alla barriera d'entrata nel Comune chiuso, presso la quale devono essere eseguite tutte le operazioni daziarie.

Gli agenti daziari visitano nelle vetture i bagagli e le merci dei viaggiatori e riscuotono i dazi dovuti. Sorgendo contestazioni, queste sono definite presso l'Ufficio daziario della barriera di entrata.

Sotto l'osservanza di opportune cautele e condizioni, la Amministrazione daziaria può non di meno consentire che le operazioni relative alle merci non portate dai viaggiatori seguano alle stazioni di arrivo.

Le Amministrazioni delle strade ferrate e delle tramvie considerate nel presente articolo possono ottenere che le operazioni daziarie siano eseguite, anzichè al passaggio dei treni e delle tramvie attraverso alla linea daziaria, alla stazione di arrivo, purchè si assoggettino a fornire gratuitamente i locali mobiliati, illuminati e riscaldati ad uso di ufficio e corpo di guardia del dazio nell'interno delle stazioni, e rimborsare alle Amministrazioni daziarie le spese di personale da queste sostenute.

Nel caso previsto dal comma precedente sono vietati la discesa di viaggiatori e lo scarico di merci, anche non soggette a dazio, durante il tragitto dei treni e delle tramvie dalla linea daziaria alla stazione di arrivo.

Esercizi di vendita nelle stazioni ferroviarie.

Art. 96.

Gli esercizi di vendita al minuto di generi soggetti a dazio, come caffè, *buffets*, vendite di liquori e simili, se non hanno comunicazione con l'interno della stazione, del tratto ferroviario o delle sue dipendenze, si considerano situati dentro la cinta daziaria e debbono pagare il dazio all'introduzione dei generi nella medesima.

Si considerano pure come situati dentro la cinta gli esercizi che hanno doppia comunicazione, cioè da una parte ver-

so l'interno e dall'altra verso l'esterno della stazione. Quelli invece che comunicano soltanto con l'interno, si considerano come situati fuori della cinta daziaria e vanno soggetti al regime del Comune aperto.

Leggi e tariffe a disposizione del pubblico.

Art. 97.

In ogni Ufficio daziario devesi tenere esposto a disposizione dei dichiaranti un esemplare della legge e del regolamento ed uno della tariffa dei dazi, dei diritti accessori o speciali e delle tare, con l'aggiunta di tutte le variazioni avvenute e delle istruzioni date dalle superiori autorità.

Passaggio della linea daziaria.

Art. 98.

Chiunque entri in un Comune chiuso, deve dichiarare agli agenti daziari se e quali generi, soggetti a dazio, porti, e se sieno destinati per consumo, per transito, per deposito o per temporanea importazione.

La linea daziaria non può essere attraversata che dagli appositi passaggi.

Dai tronchi ferroviari che attraversano la linea daziaria si possono unicamente introdurre i generi ed i materiali destinati alla costruzione ed all'esercizio delle ferrovie.

Al passaggio della linea daziaria i conducenti debbono fermare i veicoli ed attendere, per procedere oltre, il permesso degli agenti, i quali, fatte le debite richieste, possono procedere alle visite necessarie per assicurarsi dell'esattezza della dichiarazione.

Sono esenti da visita gli equipaggi reali, quelli degli agenti diplomatici e delle persone di loro seguito.

Visita dei veicoli postali.

Art. 99.

Qualora gli agenti daziari abbiano motivo di sospettare che nei veicoli o nei dispacci postali contenenti corrispondenze o pacchi siano trasportati generi od oggetti in frode al dazio, hanno facoltà di accompagnare i veicoli od i dispacci stessi all'Ufficio di posta e di esigere che siano aperti e verificati in loro presenza, senza però violare le dette corrispondenze.

E' vietato agli agenti daziari di procedere, salvo il caso di flagrante reato, a perquisizioni negli Uffici postali, sulle vetture postali, e negli scompartimenti destinati al servizio postale sulle ferrovie, tramvie e sui piroscafi.

Presentazione dei generi.

Art. 100.

I generi presentati all'Ufficio in ore non permesse debbono essere respinti; in casi eccezionali possono tenersi sotto custodia d'ufficio e per alcuni generi può l'autorità daziaria concederne l'introduzione anche in tempo di notte.

I generi da introdursi, se sono presentati ad un Ufficio che non è competente a daziarli, debbono essere respinti; se il daziarli spetta all'Ufficio posto nel centro del Comune, vi sono scortati con *bolletta d'accompagnamento*, che si ritorna debitamente vidimata all'Ufficio emittente.

Ordine delle operazioni daziarie.

Art. 101.

Le operazioni daziarie vengono fatte secondo l'ordine della presentazione delle dichiarazioni.

Hanno la precedenza quelle che riguardano generi spettanti ai viaggiatori od ai corrieri.

Registrazione delle dichiarazioni.

Art. 102.

I generi che voglionsi introdurre nel Comune si annotano nell'appo[illegible] *registro delle dichiarazioni*.

Pei generi scortati da bollette doganali la dichiarazione si fa col produrre all'Ufficio daziario le bollette medesime e col significare oralmente la destinazione daziaria dei generi.

Si omette l'annotazione nel registro delle dichiarazioni per le piccole partite dei generi, il cui dazio non ecceda la misura stabilita dall'Amministrazione.

Visita dei generi e dei bagagli.

Art. 103.

Fatta la dichiarazione, gli agenti daziari provvedono alla verificazione.

Questa dev'essere eseguita con le opportune cautele per non danneggiare i generi.

I contribuenti sono tenuti a prestare la necessaria cooperazione e devono esibire, a loro cura e spese, nell'Ufficio daziario, i generi da verificarsi.

I colli si devono aprire tutti, quando ciò sia giudicato necessario per accertare l'esattezza della fatta dichiarazione.

Quando non siavi sospetto di frode, la verificazione del peso e della qualità dei generi può essere eseguita per una parte solamente, in modo però da avere sufficiente prova dell'esattezza della dichiarazione per la quantità intiera.

Si procede di regola alla visita dei bagagli, quando per la forma di questi o per altre speciali condizioni sorga dubbio che possano contenere generi soggetti a dazio consumo.

Il bagaglio leggiero dei viaggiatori, tutto ciò che essi portano con le proprie mani, deve visitarsi soltanto quando si abbiano fondati sospetti di frode.

E' vietato di aprire forzatamente i bauli od altri recipienti chiusi a chiave senza il consenso del proprietario.

Arrivo nei porti.

Art. 104.

I capitani o padroni di bastimenti, che approdano in porti di Comuni chiusi con carico in tutto od in parte di merci soggette a dazio di consumo, le quali non fossero soggette a bolletta doganale per la loro introduzione, giusta l'art. 290 del regolamento doganale 13 febbraio 1896, n. 65, hanno l'obbligo di notificare le merci stesse all'Ufficio daziario del luogo, indicando distintamente quelle destinate allo sbarco e quelle destinate a rimanere sul bastimento. Per tali merci l'Amministrazione daziaria ha diritto di far visitare i bastimenti e di mettere i propri agenti a bordo, compiendo direttamente quanto è prescritto pel dazio di consumo.

Scarico di bastimenti e di barche nei porti.

Art. 105.

Le operazioni doganali hanno sempre la precedenza su quelle del dazio di consumo.

Le merci soggette al regime doganale che siano pure sottoposte al dazio di consumo, non vengono rimesse agli agenti daziari, se non dopo esaurite le pratiche doganali, e, in caso di contravvenzione, dopo pagati i diritti, le multe e le spese.

Gli agenti doganali debbono però dare agli agenti daziari tutte le indicazioni che questi richiedano nell'interesse del dazio di consumo, e devono permettere che stendano verbale di contravvenzione, rimettendo loro i generi dopo che sarà assicurato il pagamento di tutte le somme dovute per ragione doganale.

Liquidazione del dazio.

Art. 106.

Il dazio si liquida e si riscuote sulla quantità dei generi determinata a norma dell'articolo presente e dei successivi.

Nella liquidazione dei diritti, le quantità minori della metà di un litro o di un chilogramma non sono calcolate, quelle eguali o superiori alla metà si computano come un intero. E però dovuto il dazio sulle quantità isolate minori della metà di un litro o di un chilogramma, ed in tal caso il dazio si liquida sulla quantità reale dei generi.

Le bottiglie della capacità da un quinto di litro a mezzo litro sono considerate come mezzo litro o mezza bottiglia; quelle da mezzo litro ad un litro come un litro od una bottiglia; se contengono più di un litro e non oltre due litri si considerano come due bottiglie o due litri. Oltre i due litri sono calcolate come fusti.

Le bottiglie di capacità inferiore ad un quinto di litro sono tassate secondo la quantità reale del liquido che contengono.

Sono esenti da dazio i campioni destinati alle Amministrazioni pubbliche o ad Istituti scientifici per esperimenti o per altri fini, osservate le cautele da stabilirsi dall'Amministrazione daziaria.

Riscossione del dazio.

Art. 107.

I dazi si riscuotono senza aver riguardo allo stato delle merci, e non si possono condonare nè in tutto nè in parte, per avarìa dei generi, qualunque ne sia la causa.

E' però in facoltà del proprietario di un genere avariato di optare per la distruzione di esso, a sue spese, osservate le cautele prescritte dall'Amministrazione daziaria.

Se in uno o più colli presentati per essere sdaziati, si trovano diverse parti di generi, le quali, insieme riunite, costituiscano un oggetto specialmente nominato nella tariffa, tali parti, benchè presentate separatamente, devono tassarsi come l'oggetto che sono destinate a formare.

Gli articoli composti di più materie soggette a dazi diversi sono tassati secondo il dazio della materia predominante in peso.

Trattandosi di un articolo tassato unito ad altri che non lo siano, il dazio è riscosso sulla sola quantità del genere tassato, qualunque sia la proporzione di esso. Trattandosi invece di più articoli diversamente tassati, uniti ad altri che non lo sono, il dazio si riscuote sulla quantità tassata con la norma stabilita nel capoverso precedente.

Le disposizioni degli ultimi due capoversi sono applicabili soltanto ai miscugli ed a tutte le composizioni ed unioni di generi, che possono facilmente scindersi nei loro elementi costitutivi, ma non anche quando i componenti siano inscindibilmente uniti, formando un genere nuovo commercialmente distinto e diverso dai singoli componenti.

Tare.

Art. 108.

Per i generi presentati *alla rinfusa* il dazio si riscuote sulla quantità reale. Per quelli presentati in involti o recipienti di qualsiasi specie, il dazio si riscuote sul peso netto legale, deducendo dal peso lordo la *tara* determinata a norma del precedente articolo 19.

Il guscio dei frutti o dei semi oleiferi si considera come *tara*.

Se i generi sono contenuti in due o più recipienti, si tolgono prima i recipienti esterni e poi si deduce la *tara legale* stabilita pel recipiente interno. Anche per i recipienti esterni può non di meno dedursi la *tara legale,* se questa sia stabilita nella relativa *tabella*.

I generi contenuti in recipienti od involti, non previsti dalla *tabella delle tare,* sono tassati sulla quantità reale.

Le essenze, gli estratti, i saponi fini ed in genere gli articoli di lusso presentati in flaconi, involti, scatolette, od altri recipienti, sono sdaziati a peso lordo, cioè compreso il recipiente o l'involucro immediato.

A richiesta dei contribuenti, quando contemporaneamente si riscuotono diritti doganali e dazi di consumo, la deduzione a titolo di *tara,* fatta per quelli, può valere anche per questi.

Misurazione dei liquidi.

Art. 109.

La misurazione dei liquidi tassati a volume è fatta, a richiesta del contribuente, col decalitro, purchè egli fornisca il fusto pel travaso e si assoggetti alla spesa.

L'Amministrazione daziaria ha le medesime facoltà alle stesse condizioni.

Mancando la richiesta per la misura legale da parte del contribuente, e qualora l'Amministrazione daziaria non voglia avvalersi di tale facoltà, l'accertamento della quantità ha luogo mediante il peso, deducendo la *tara legale* stabilita per i fusti. All'uopo l'Amministrazione daziaria può marcare col bollo a fuoco la capacità dei fusti, e può accertare con adatti contrassegni la capacità delle damigiane e degli altri recipienti che servono per il trasporto dei liquidi.

E' altresì in facoltà tanto dei contribuenti quanto dell'Amministrazione di chiedere la *tara reale* con la pesatura dei recipienti vuoti. Un quintale di peso netto di vino o di aceto si computa per un ettolitro; ed un quintale di alcool o d'acquavite viene ridotto al volume corrispondente, previo l'accertamento del grado di forza alcoolica, giusta la tabella dei coefficienti, approvata dal Ministero delle finanze.

Il vino in fiaschi è daziato sull'accertamento del volume del liquido, secondo la capacità media dei fiaschi.

Registrazione del risultato di visita.

Art. 110.

Verificatasi la qualità e la quantità dei generi, se ne nota il risultato nel *registro delle dichiarazioni,* giusta la denominazione di tariffa; e le indicazioni del peso lordo e del netto vi si devono inscrivere in cifre e ripetere in lettere.

Le scritturazioni nel registro delle dichiarazioni devono essere compiute prima che si emetta la bolletta.

Bolletta di sdaziamento.

Art. 111.

Liquidato e pagato il dazio, è consegnata ai contribuenti *la bolletta di sdaziamento*, mercè la quale essi devono accompagnare i generi fino al luogo di destinazione.

La bolletta di pagamento deve contenere le seguenti indicazioni:

a) l'ufficio che la rilascia;
b) la data e l'ora della emissione;
c) il cognome e il nome del conducente;
d) la quantità e la qualità dei generi daziati;
e) la somma pagata;

Nella liquidazione la frazione sino a due centesimi è rilasciata a favore del contribuente, quella superiore a tale quota è arrotondata a cinque centesimi.

Registrazione della bolletta.

Art. 112.

Il contribuente può riscontrare la concordanza tra la matrice e la figlia della bolletta o chiedere che gli si legga la bolletta, il cui numero progressivo viene contrapposto alla relativa partita nel *registro delle dichiarazioni*.

Carichi voluminosi.

Art. 113.

I carichi voluminosi di generi soggetti a dazio, dei quali non si possa subito stabilire il peso netto, vengono descritti in apposita *licenza* e dietro deposito della tassa ragguagliata sul peso lordo o di corrispondente cauzione, possono essere introdotti nel Comune, assegnandosi sulla *licenza* il tempo in cui i veicoli che li portano debbono essere ricondotti vuoti all'Ufficio per verificarne il peso, onde stabilire quello su cui è dovuto il dazio.

Questo tempo non può essere maggiore di 12 ore; ma è in facoltà dell'Ufficio daziario di prorogarlo per ragioni eccezionali.

Compiuta l'operazione, viene al contribuente rilasciata la *bolletta* di sdaziamento, ritirando la *licenza* che si contrappone alla matrice e restituendogli la maggior somma depositata di cui l'Ufficio ritira la ricevuta.

Quando i detti veicoli non siano ricondotti all'Ufficio entro il termine stabilito, lo sdaziamento viene fatto sul peso lordo, facendosene analoga osservazione.

I carri, il cui peso fu in tal modo constatato, possono marcarsi a fuoco con cifre per la deduzione della *tara* dei generi daziabili, in caso di nuova introduzione. L'Ufficio deve di frequente ripesare questi carri, ed a sua volta il proprietario od il possessore deve notificargli ogni modificazione in essi introdotta.

A richiesta del contribuente, possono essere pesati prima dell'introduzione dei generi i carri coi recipienti.

In questo caso l'ufficio daziario rilascia una *bolletta* di tara preventiva in cui vengono descritti i carri ed i recipienti col loro peso.

I carri ed i recipienti sono contrassegnati con piombo od altri contrassegni.

Visite a domicilio.

Art. 114.

Il capo dell'Ufficio daziario può autorizzare, previo deposito a cauzione del presunto dazio dovuto e dell'indennità di trasferta spettante al personale, la verificazione a domicilio dei generi da introdursi, pei quali riesca malagevole il riconoscimento presso le barriere.

I generi debbono essere scortati da *bolletta di accompagnamento*, la quale, a cura degli agenti di scorta, viene restituita alla barriera di entrata con attestazione del risultato dell'avvenuta visita. L'Ufficio daziario liquida e riscuote il dazio dovuto, rilascia la *bolletta di sdaziamento*, contrapponendo alla matrice quella di *accompagnamento*, e restituisce alla parte la maggiore somma eventualmente depositata, ritirandone apposita ricevuta.

Marchio degli animali bovini.

Art. 115.

Gli animali bovini si identificano con marchio a fuoco o di altra specie, oppure con altro contrassegno efficace da apporsi dall'Ufficio, dopo eseguito il pagamento del dazio.

Per i bovini adulti il marchio a fuoco si applica sulle corna.

Bolli e suggelli.

Art. 116.

Le forme dei bolli, dei suggelli e dei contrassegni sono stabilite dai Comuni secondo le circostanze locali.

Tali bolli e suggelli devono essere custoditi, chiudendoli sotto doppia chiave durante il tempo in cui l'Ufficio è chiuso.

Sdaziamento in tempo di notte.

Art. 117.

Gli uffici, autorizzati a sdaziare generi in ore notturne, trascrivono in un separato *registro delle dichiarazioni* le operazioni di sdaziamento fatte nella notte, e le *bollette* che rilasciano debbono essere staccate da *libro speciale*.

Questi sdaziamenti vengono fatti secondo le norme generali, e le somme introitate nella notte sono nella successiva mattina consegnate al capo d'Ufficio, che ne dà ricevuta a margine dell'ultima bolletta emessa nella notte.

Per le piccole partite di generi, si applica il disposto dell'art. 102.

Controvisite.

Art. 118.

Prima che i generi o gli animali siano liberati da ogni formalità daziaria, il contribuente può chiedere una seconda verificazione. Eguale facoltà compete al capo dell'Ufficio ed ai funzionari specialmente incaricati del controllo.

Se dalla controvisita risultano diritti non pagati, si emette in tal caso una *bolletta* suppletiva, nella quale è fatto riferimento alla *bolletta* precedente, ed, ove del caso, è dichiarata la contravvenzione al contribuente.

Se invece risultano riscossi diritti in più, il contribuente ottiene il rimborso della differenza uniformandosi alle norme stabilite dall'art. 123.

La liquidazione rettificativa dei diritti deve sempre essere apposta sulla *matrice* e sulla *figlia* della *bolletta*, che ha servito in base alla controvisita.

*

Controversie sull'applicazione della tariffa.

Art. 119.

Sorgendo controversia tra l'Ufficio daziario ed il contribuente sulla qualificazione dei generi soggetti a dazio, si prelevano di comune accordo tre campioni, suggellandoli in modo da assicurarne l'identità, e si redige processo verbale.

Alla decisione delle controversie si provvede a norma dell'art. 360 del presente regolamento.

Potrà intanto permettersi l'introduzione dei generi mediante il deposito del dazio preteso dall'ufficio.

Non si ammettono reclami dopo ultimata l'operazione daziaria con la esazione del dazio in via definitiva.

Dazio sulle rimanenze in caso di variazioni di tariffa, di impianto e di allargamento della cinta.

Art. 120.

Nei casi previsti dall'art. 92, ultimo comma, del presente regolamento, gli animali esistenti nel territorio che passa dal regime aperto a quello di Comune chiuso ed i generi tassati ed esistenti negli esercizi di vendita e nei depositi dei commercianti devono essere denunciati con dichiarazione scritta, per qualità e quantità, all'Amministrazione daziaria entro il giorno successivo a quello fissato pel passaggio da Comune aperto a chiuso o dell'allargamento della cinta o dell'applicazione dell'inasprimento di tariffa.

Nella liquidazione del dazio per gli esercizi condotti a tariffa si computa il dazio precedentemente pagato; per quelli abbonati, si liquida il dazio su tutti i generi, salvo abbuono del canone di abbonamento per il periodo posteriore all'attuazione della cinta, ovvero, essendovi accordo tra le parti, si aumenta congruamente il canone di abbonamento.

Il pagamento del dazio dovuto deve effettuarsi nei dieci giorni successivi a quello della presentazione della denuncia.

Devono essere denunciati anche i generi soggetti a dazio esistenti nelle fabbriche, opifici e stabilimenti industriali, rimanendo esenti da ogni gravame se siano impiegati nella produzione di oggetti non compresi nella tariffa daziaria.

Pacchi postali.

Art. 121.

L'applicazione del dazio sulle merci contenute nei pacchi postali destinati ai Comuni chiusi è di competenza degli uffici postali di destinazione, i quali operano come delegati daziari, ed ha luogo in base alle dichiarazioni del contenuto dei pacchi medesimi fatte dai rispettivi mittenti. Gli ufficiali postali hanno però sempre facoltà di aprire qualsiasi pacco per accertare l'esattezza delle dichiarazioni dei mittenti. Per gli involti vengono applicate le *tare legali* fissate dalla tariffa.

Emesse dall'ufficio postale le relative *bollette* di pagamento, e prima che i pacchi siano consegnati al personale incaricato della consegna ai destinatari, l'Amministrazione daziaria, a mezzo di propri funzionari delegati, può eseguire una controvisita dei pacchi stessi, sotto l'osservanza dell'art. 118 del presente regolamento.

Presso gli uffici postali centrali possono all'uopo essere stabiliti, d'accordo col direttore delle poste, uffici daziari, i quali provvedono altresì allo scarico dei generi soggetti a dazio, spediti fuori cinta a mezzo di pacchi postali.

Sulle eventuali divergenze fra l'Amministrazione daziaria e quella delle poste decide il Ministro delle finanze di concerto con quello delle poste.

Ingiunzione.

Art. 122.

Sono recuperati mediante *atto di ingiunzione* i dazi dovuti e, in tutto o in parte, non pagati nei tempi e modi prescritti dalla legge e dal presente regolamento, nonchè quelli che dalla revisione delle *scritture* daziarie risultino percetti in meno del dovuto per errore di calcolo o per inesatta applicazione della tariffa. Con lo stesso procedimento sono recuperate anche le multe di mora dovute, a' sensi dell'art. 30 della legge, a prò dell'Amministrazione.

L'*ingiunzione* consiste nell'ordine emesso dal contabile daziario di pagare entro 30 giorni sotto pena degli atti esecutivi la somma dovuta; è resa esecutoria dal Pretore, e viene intimata al debitore per mezzo di ufficiale giudiziario.

Essa è di regola preceduta da un invito a pagamento in forma amministrativa ed è eseguita secondo la procedura stabilita negli art. 5 a 29 della legge 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, esclusa nell'art. 5 la parte concernente il richiamo agli articoli 3 e 4, in sostituzione dei quali si applicano le disposizioni degli art. 135, comma 2° e 3°, e 136 del testo unico di legge sulle tasse di registro approvato con R. decreto 20 maggio 1897, n. 217.

In caso di errore di calcolo o di inesatta applicazione di tariffa, i due anni, entro i quali l'Amministrazione esercita l'azione per riscuotere i suoi diritti giusta l'art. 32 della legge, decorrono dalla data delle *bollette di sdaziamento.*

Rimborsi.

Art. 123.

La domanda pel rimborso di somme in più pagate, corredata della originale *bolletta di sdaziamento,* dev'essere dal contribuente diretta all'autorità daziaria. Questa, se la domanda sarà stata fatta entro due anni dalla data della bolletta, ne fa prender nota sul *registro delle dichiarazioni* e sulla *matrice* della *bolletta di sdaziamento,* fa procedere ad una nuova liquidazione rettificativa tanto sulla *matrice* che sulla *figlia* della *bolletta* presentata, ed in seguito provvede al rimborso con le forme e nei modi stabiliti dai regolamenti.

Qualora la domanda di rimborso venga presentata prima che siano chiuse le contabilità del mese a cui la *bolletta di sdaziamento* si riferisce, il capo dell'ufficio daziario può autorizzare la diretta restituzione della somma riscossa in più, mediante quietanza dell'interessato sulla *matrice* della *bolletta* corrispondente, eseguendo analoga annotazione sulla *bolletta figlia,* e con detrazione della somma rimborsata dal totale del *registro degli sdaziamenti.*

Le *bollette* originali di *sdaziamento,* presentate per ottenere la restituzione di somme in più pagate, debbono essere unite agli atti giustificativi del rimborso; al contribuente può essere rilasciato, se lo richiede, un certificato che ne tenga luogo.

Non sono ammessi reclami sulla qualificazione dei generi se non sia stata sollevata regolare controversia a norma del precedente art. 119. Non si ammettono del pari reclami sul peso dei generi già asportati dall'Ufficio daziario.

CAPO II. — *Transito.*

Modalità del transito. — Divieto.

Art. 124.

E' permesso il transito dei generi soggetti a dazio.

Il transito viene fatto con cauzione corrispondente al dazio dovuto pei generi da transitare o sotto scorta degli agenti, la quale, salvo l'eccezione prevista nel capoverso seguente, viene prestata gratuitamente.

Dove esistono comode vie di circonvallazione, l'Amministrazione daziaria può vietare il transito; se lo permette, ed il contribuente non vuole prestare la cauzione, il transito ha luogo sotto scorta e verso pagamento del prescritto diritto, semprechè l'Ufficio abbia agenti disponibili per la medesima.

Transito sulle linee ferroviarie e tramviarie.

Art. 125.

Il transito di tutti i generi soggetti a dazio di consumo, trasportati sui treni delle ferrovie e delle tramvie considerate nell'art. 5, è libero fino alla stazione d'arrivo.

I materiali e gli oggetti occorrenti alla costruzione ed all'esercizio delle strade ferrate e delle tramvie, qualora debbano attraversare sulle vie ordinarie il recinto daziario dei Comuni chiusi per essere immessi direttamente nelle stazioni di ferrovie o di tramvie o nelle loro dipendenze, vanno soggetti alle formalità prescritte dagli articoli seguenti.

Qualora però la richiesta o la dichiarazione del transito venga fatta per iscritto dal rappresentante dell'Amministrazione ferroviaria o tramviaria, questa è dispensata dall'obbligo di prestar cauzione pel dazio.

Dichiarazione e visita.

Art. 126.

Per ottenere un transito si deve dichiarare all'Ufficio d'ingresso la qualità e la quantità dei generi; l'Ufficio pel quale si deve uscire, se voglia farsi sotto scorta o se si presti cauzione.

L'Ufficio, riconosciuti i generi nella qualità e quantità, nel numero dei colli o capo per capo, facendo constare per l'alcool e l'acquavite anche il grado di forza, consegna al conducente una *bolletta di transito*, nella quale deve specialmente determinarsi:

a) l'Ufficio pel quale il genere dovrà uscire dal Comune;
b) le vie da percorrersi;
c) il termine entro il quale il genere dovrà uscire;
d) il modo di transito, cioè se sotto scorta o con cauzione.

La durata del transito dev'essere proporzionata al solo tempo indispensabile.

Orario per i transiti.

Art. 127.

Secondochè si tratti di Comuni chiusi, appartenenti alla prima od alle altre classi, le merci di transito devono essere presentate all'Ufficio d'ingresso rispettivamente almeno due od un'ora prima della chiusura dell'Ufficio, dal quale devono uscire.

Il transito però può essere autorizzato anche quando le merci non siano presentate all'Ufficio di ingresso nel termine di cui al precedente comma, purchè sia corrisposta al personale. a spese dell'interessato, l'indennità dovuta per prolungamento d'orario.

Soltanto per i generi portati da viaggiatori il transito è permesso in qualsiasi ora, anche di notte, purchè abbia luogo fra barriere aventi servizio notturno.

Garanzia per le merci in transito.

Art. 128.

La cauzione viene prestata con deposito in contanti, in rendita pubblica, o in altri titoli di Stato o garantiti dallo Stato, valutati al corso di Borsa, rilasciandosi alla parte una *bolletta per proventi diversi.*

Il capo dell'Ufficio può anche, sotto la sua responsabilità, accettare la malleveria di persone che riconosca solvibili.

Sono, in qualunque caso, dispensati dall'obbligo di dare malleveria:

1. Tutte le società autorizzate alla costruzione, all'esercizio delle strade ferrate o alla navigazione a vapore nei porti dello Stato e le Amministrazioni governative;

2. Quelli che hanno vincolato a garanzia del dazio consumo un capitale non minore di L. 20,000 in rendita pubblica o altri titoli di Stato o garantiti dallo Stato, valutati al corso di borsa, con che limitino le operazioni ad un solo ufficio daziario;

3. Le merci che si trovano sotto cauzione doganale o sono scortate dagli agenti della Guardia di finanza.

Carichi voluminosi.

Art. 129.

I carichi voluminosi di generi, la cui esatta verificazione riesca troppo incomoda alle parti, si fanno transitare sotto scorta e la *bolletta di transito* si rilascia con l'indicazione sommaria per *generi diversi.*

Se l'intiero carico può essere posto sotto suggello, e viene prestata cauzione sul peso lordo della merce maggiormente tassata, non occorre scorta.

Attestazione d'uscita.

Art. 130.

Giunti i generi all'Ufficio di uscita entro il termine stabilito, sono immediatamente verificati nei modi prescritti per l'introduzione.

Se dalla visita non risultano differenze in confronto *della bolletta di transito* ed il carico è semplicemente scortato, l'Ufficio di uscita e gli agenti di vigilanza ne attestano il risultato sulla bolletta; questa viene restituita subito a mezzo della scorta all'Ufficio che l'ha rilasciata, il quale la contrappone alla matrice.

Se all'incontro fu prestata cauzione, la bolletta di transito si riunisce al *libro dei certificati di scarico,* da cui si stacca una bolletta che si rimette all'Ufficio d'ingresso.

Al conduttore, o a chi lo rappresenta, è dato uno *scontrino* in prova dell'adempimento delle condizioni prescritte.

Svincolo della cauzione.

Art. 131.

L'Ufficio che ha permesso il transito sotto cauzione, ricevuto il *certificato di scarico,* provvede per lo svincolo della cauzione. Se questa è data in denaro o in titoli di rendita,

l'Ufficio ritira lo *scontrino* del certificato di scarico e la *bolletta figlia dei proventi diversi*; a tergo di questa fa stendere la quietanza della somma rimborsata o dei titoli di rendita restituiti, e la contrappone alla *matrice*.

L'Ufficio pel quale si è verificata l'uscita dei generi in transito deve, ove abbia fondi sufficienti, restituire l'importo della cauzione prestata in numerario, ritirando dal conduttore lo *scontrino* del certificato di scarico e la *bolletta proventi diversi* quietanzata come sopra.

In questo caso a tergo del *certificato di scarico*, che viene rimesso all'Ufficio d'ingresso ai termini dell'articolo precedente, vien fatta menzione dell'eseguita restituzione del deposito.

L'Ufficio d'entrata provvede al rimborso versando, nel giorno successivo, alla cassa principale l'ammontare del deposito contro *ricevuta* che scambia poi con quella dei *proventi diversi* debitamente quietanzata.

Procedimento in caso di differenze.

Art. 132.

Riscontrandosi differenze fra i generi e la *bolletta di transito*, è redatto processo verbale in concorso del conduttore e del garante, e se l'uno o l'altro vi si rifiuta, si procede in concorso di un incaricato dell'autorità giudiziaria e, in mancanza di questo, di due testimoni.

Se le merci sono di qualità diversa da quella indicata nella bolletta di transito, l'Ufficio non emette il *certificato di scarico*, eleva separato *processo verbale* di contravvenzione e sequestra le merci, ove il proprietario o il conduttore non presti una cauzione corrispondente al massimo della multa dovuta.

Se le differenze sono di quantità, l'Ufficio emette il *certificato di scarico* limitatamente alla quantità rinvenuta, ma la cauzione non è liberata se prima non vengano pagati i diritti dovuti per le merci mancanti e la multa disciplinare.

Transiti non scaricati.

Art. 133.

Alla fine di ogni mese tutti gli uffici di riscossione trasmettono alla Direzione l'elenco delle *bollette di transito* non regolarmente scaricate, a termini del precedente articolo 130.

Eseguite le opportune indagini, la Direzione, indipendentemente dal procedimento contravvenzionale, provvede alla riscossione del dazio, ricuperandolo sulla cauzione, ove il dazio non sia soddisfatto entro cinque giorni da apposito invito fatto al debitore; se la cauzione è data mediante malleveria personale, si provvede alla riscossione del dazio mediante *atto di ingiunzione* da notificarsi al debitore principale o ai suoi garanti solidali.

Transito di merci estere sotto cauzione doganale.

Art. 134.

Le merci estere soggette a dazio di consumo, accompagnate da *bolletta di cauzione doganale*, debbono transitare sotto scorta pei Comuni chiusi dietro la sola presentazione di tale documento agli Uffici daziari d'ingresso e d'uscita.

L'Ufficio d'ingresso riscontra sommariamente le merci, esamina l'incolumità dei piombi e dei suggelli di cui fossero muniti i colli, appone sulla *bolletta di cauzione* il permesso d'entrata del carico, indica l'Ufficio al quale devono essere presentate per l'uscita, le vie da percorrersi, il termine per l'uscita ed il nome dell'individuo incaricato della scorta.

L'Ufficio d'uscita procede nel modo stesso alla verificazione, ed attesta l'uscita del carico sul medesimo documento nei modi prescritti per gli altri generi, rimandando la scorta all'Ufficio d'ingresso.

Capo III. — *Deposito.*

Diverse specie del deposito.

Art. 135.

I generi soggetti a dazio sono ammessi al deposito, nei Comuni chiusi, sotto la diretta custodia dell'Ufficio daziario o in magazzini da esso dati in affitto, e, in difetto anche di questi, in altri di proprietà privata, verificati ed approvati dall'autorità daziaria.

Sono esclusi dal deposito gli animali, le carni fresche e gli altri generi di facile deperimento, che vengano indicati con speciali disposizioni della Giunta municipale.

Tuttavia il deposito delle carni fresche e di altri generi di facile deperimento è ammesso quando i locali relativi siano muniti di appositi impianti frigoriferi.

Art. 136.

Il deposito sotto diretta custodia dell'Ufficio ha luogo in locali daziari appositamente destinati come magazzini per la custodia delle merci senza ingerenza del proprietario; in essi è permesso a chiunque di depositare merci mediante il pagamento dei diritti di magazzinaggio.

Il deposito in magazzini dati in affitto avviene quando l'Ufficio ponga magazzini, separati fra di loro ed esistenti nei locali daziari, a libera disposizione del commercio.

Il deposito in magazzini di proprietà privata ha luogo quando, per difetto od insufficienza di locali, i generi non possono depositarsi nei magazzini sotto diretta custodia dell'Ufficio od in quelli dati in affitto.

Il deposito in magazzini di proprietà privata può essere rifiutato dall'Amministrazione daziaria quando il depositante abbia magazzini degli stessi generi fuori cinta o nei punti franchi della città.

Diritti di magazzinaggio — Fitti dei locali.

Art. 137.

I diritti di magazzinaggio pei generi depositati sotto la diretta custodia dell'Ufficio sono fissati dal Consiglio comunale a norma del precedente art. 18; nello stesso modo sono stabiliti i fitti dei locali dati in locazione.

I diritti di magazzinaggio si esigono immediatamente prima dell'estrazione dei generi dal deposito, rilasciandosi apposita *bolletta*. Ove sia fatta domanda per la proroga del termine del deposito, ai sensi del successivo art. 142, il proprietario deve, prima di ottenere la proroga, soddisfare i diritti dovuti pel tempo decorso.

In entrambi i casi viene fatta annotazione nel *registro di magazzino*.

Cauzione pei generi depositati in magazzini di privata proprietà.

Art. 138.

Per i generi, da depositarsi in magazzini di proprietà privata, si presta cauzione, in numerario, in rendita pubblica o in altri titoli di Stato o garantiti dallo Stato, valutati a corso di Borsa per l'ammontare del dazio e pel massimo della multa.

L'Amministrazione daziaria può accettare cauzione anche solamente dietro garanzia solidale di due o tre negozianti, dei quali riconosca la solvibilità.

Se la cauzione è per somma determinata, si concede l'ammissione in deposito di una corrispondente quantità di generi; se per somma indeterminata, senza limite di quantità.

La garanzia solidale deve rinnovarsi ogni sei mesi, ed anche prima, se il capo dell'Ufficio daziario lo giudica conveniente. I garanti si intendono sciolti dai loro obblighi, quando sono liquidati i conti ed è loro restituito l'atto di fideiussione.

Se la malleveria non viene rinnovata prima della scadenza del prescritto termine, è vietata ogni ulteriore introduzione di generi nel magazzino, e quelli già introdotti devono essere daziati per il consumo od esportati dal Comune.

Domanda per ottenere il deposito.

Art. 139.

La domanda pel deposito dei generi deve essere presentata all'Ufficio daziario con *dichiarazione* scritta, indicandovi:

a) il cognome, il nome e il domicilio del depositante o di chi lo rappresenta;

b) i generi da depositare, la loro qualità e quantità, e, per l'alcool e l'acquavite, anche il grado di forza;

c) i numeri e le marche dei colli in cui siano rinchiusi;

d) se si depositano sotto diretta custodia dell'Ufficio o in magazzini privati, specificando la località in cui si trovano.

Visita ed introduzione dei generi in deposito.

Art. 140.

Quando nell'interno del Comune chiuso esiste uno speciale Ufficio con magazzino di deposito, i generi debbono essere presentati con *dichiarazione* in doppio esemplare all'Ufficio di ingresso, il quale, dopo di aver proceduto alla verifica della qualità e quantità dei generi, contrappone un esemplare della *dichiarazione* al bollettario per accompagnamenti e spedisce quindi i generi, sotto scorta, con *bolletta di accompagnamento* e con la *dichiarazione* (secondo esemplare) all'Ufficio posto nell'interno.

Della *dichiarazione* deve farsi cenno sulla *bolletta di accompagnamento,* indicandone il numero progressivo e la data.

L'Ufficio interno dà ricevuta dei generi sulla *bolletta di accompagnamento,* che restituisce a quello che l'ha emessa; ritira la *dichiarazione* della parte, confrontandola coi generi, e dispone quindi per la introduzione di questi nei magazzini, ponendo sotto suggello i colli che ne sono suscettibili.

Al depositante è rilasciata una *ricevuta,* alla matrice della quale deve essere contrapposto il secondo esemplare della *dichiarazione.*

Lo stesso procedimento si segue per i depositi privati quando la gestione di essi sia affidata ad uno speciale Ufficio entro cinta.

Mancando il detto Ufficio o quello con magazzini sotto diretta custodia, la *dichiarazione* scritta viene presentata in unico esemplare all'Ufficio d'ingresso, il quale, dopo le necessarie verificazioni, fa scortare dagli agenti i generi ai magazzini dati in affitto o ai magazzini privati, con una *licenza di deposito,* in cui sono riportate tutte le indicazioni della *dichiarazione,* oltre la data dell'emissione.

L'introduzione in questi magazzini ha luogo con l'assistenza degli agenti daziari, i quali ne fanno l'attestazione tanto sulla *matrice* della licenza che a tergo della *figlia.*

La scorta degli agenti non è necessaria pei depositanti che abbiano assunto l'obbligo di cui all'ultimo capoverso dell'art. 146.

Registrazione dei generi.

Art. 141.

Prima dell'introduzione nei depositi, i generi debbono descriversi in un *registro di magazzino.*

Vi si iscrivono subito dopo rilasciata la *ricevuta* o la *licenza di deposito* e, pei generi sotto diretta custodia dell'ufficio, progressivamente e cronologicamente.

Per quelli depositati negli altri magazzini si tiene un *registro* per ogni depositante.

Durata del deposito sotto diretta custodia. Responsabilità dell'Ufficio.

Art. 142.

I generi sotto diretta custodia dell'Ufficio daziario possono di regola rimanere in deposito sei mesi, non computando i giorni del mese in corso.

Tale termine può essere prorogato di sei in sei mesi previo pagamento dei diritti di magazzinaggio.

Le concessioni di proroga devono allegarsi al *registro di magazzino.*

L'Ufficio non risponde dei casi di forza maggiore, nè delle avarie e dei deperimenti naturali dei generi depositati.

Il proprietario può vigilare i generi stessi, e, col permesso dell'Ufficio daziario, ha facoltà di aprire i colli e di estrarne i campioni alla presenza degli agenti daziari.

E' suo obbligo riparare i recipienti od involti dei generi depositati.

Estrazione dei generi dai magazzini sotto diretta custodia.

Art. 143.

Se il proprietario vuole estrarre generi dal deposito sotto diretta custodia dell'Ufficio, deve fare una *dichiarazione* specificata nelle forme prescritte all'art. 139, indicando la loro nuova destinazione.

Se i generi sono immessi in consumo, ne è pagato il dazio, rilasciandosi la consueta *bolletta di sdaziamento.*

Se vogliono riesportarsi dal Comune, l'Ufficio daziario ne fa la verifica e li munisce di *bolletta di transito,* facendoli scortare sino all'Ufficio di uscita.

Ogni estrazione dal deposito deve essere annotata sulla *ricevuta* e contemporaneamente sul *registro di magazzino,* con l'indicazione del numero, della data e specie della bolletta emessa.

Quando la *ricevuta* di deposito è scaricata, si ritira e si contrappone alla corrispondente partita del *registro di magazzino.*

In caso di smarrimento della *ricevuta*, i generi possono essere restituiti previa cauzione.

Entità del dazio dovuto.

Art. 144.

Il dazio per i generi depositati nei magazzini sotto diretta custodia dell'Ufficio, è dovuto soltanto sulla quantità e qualità di quelli verificati all'uscita dal deposito, salvo il caso di fraudolente sottrazioni.

Vendita delle merci abbandonate.

Art. 145.

Trascorso il tempo pel quale è concesso il deposito dei generi nei magazzini sotto diretta custodia dell'Ufficio, questo invita per iscritto il proprietario a presentarsi nel termine di giorni 15 per compiere quanto gli incombe. Se non si presenta, i generi si ritengono come abbandonati e sono venduti a cura dall'Amministrazione nei modi prescritti dal successivo art. 264.

L'apertura dei colli, se assenti le persone interessate, deve essere fatta con l'intervento dell'autorità giudiziaria.

La somma incassata, dedotti i diritti daziari e di magazzinaggio e le spese, è consegnata ai proprietari, ovvero depositata a loro conto nella Cassa dei depositi e prestiti.

Fino a che non sia eseguita la vendita, i proprietari, o coloro ai quali i generi sono destinati, possono ricuperarli, previo il pagamento dei diritti daziari e di deposito.

Discipline pei depositi privati.

Art. 146.

Sulla porta d'ingresso dei magazzini dati in affitto e di quelli di privata proprietà devono essere apposti a cura del depositante l'iscrizione — *Magazzino daziario* — ed il numero d'ordine che sarà indicato dall'Ufficio che ne ha la vigilanza.

I depositi di *privata proprietà* nell'interno del Comune devono distare almeno 100 metri, in linea retta, dalla cinta daziaria e soddisfare a quelle condizioni che l'autorità daziaria troverà necessarie per la facile vigilanza.

I magazzini privati sono di regola chiusi a due differenti chiavi, una delle quali, provvista dall'Ufficio daziario a spese del depositante, rimane presso l'Ufficio stesso.

Non si può entrare in questi magazzini senza permesso dell'Ufficio e l'intervento degli agenti daziari.

Il titolare del magazzino che personalmente o per mezzo dei suoi agenti contravvenga a tale divieto, non può godere, per un anno, del diritto di deposito in magazzini di proprietà privata.

Eccezioni a queste disposizioni possono essere accordate dalla Giunta municipale quando il titolare del magazzino si obblighi per iscritto a mettere a disposizione del funzionario daziario, incaricato del controllo, i libri di magazzino e quegli altri riguardanti la contabilità commerciale per gli eventuali riscontri del movimento delle merci depositate.

Durata del deposito nei magazzini di affitto o privati.

Custodia delle merci.

Art. 147.

I generi, depositati nei magazzini dati in affitto dall'Ufficio o nei magazzini di proprietà privata, possono rimanervi senza limite di tempo.

Il proprietario ha facoltà di custodire i generi come meglio crede, senza ingerenza dell'Ufficio daziario; ma deve conservarli inalterati e senza mescolarli con altri, in modo da non renderne difficile il riscontro con i registri. E' fatta però eccezione per i vini per i quali sono permesse le miscele.

Ogni variazione allo stato dei colli e delle merci deve essere preventivamente dichiarata ed autorizzata dall'Ufficio, il quale fa assistere i suoi agenti alle relative operazioni e ne fa annotazione nella partita dei depositanti.

La proprietà dei generi, per tutto ciò che riguarda il deposito, i dazi, le multe e le spese, è presunta di pieno diritto nel depositante, fino a che i generi non siano usciti dal magazzino.

Estrazione dei generi dai magazzini di affitto o di proprietà privata.

Art. 148.

Per l'estrazione dei generi depositati nei magazzini in affitto od in quelli di proprietà privata sono applicabili le norme stabilite nell'articolo 143.

Riguardo ai vini, non si ammettono a scarico del deposito in magazzini privati le partite di vini guasti, annacquati o adulterati, nè quelli che non corrispondono agli introdotti in deposito, sia pei caratteri generali, sia pel grado di forza alcoolica, la quale non dovrà mai essere inferiore a gradi 5 dell'alcoolometro centesimale.

Parimenti non si ammettono a scarico l'alcool e l'acquavite che segnino gradi non corrispondenti a quelli riconosciuti all'atto dell'immissione in deposito.

Ogni introduzione nei depositi privati ed ogni estrazione non può essere inferiore:

a) per l'alcool, per l'acquavite e pei liquori a litri 10;
b) per gli altri liquidi tassati a volume a litri 25;
c) per i generi tassati a peso a chilogrammi 25.

Trasporto dei generi dall'Ufficio ai magazzini di deposito e viceversa.

Art. 149.

Il trasporto dei generi dall'Ufficio ai magazzini dati in affitto o di privata proprietà, ed anche il trasporto da questi a quello per le operazioni di estrazione, deve di regola eseguirsi sotto scorta di agenti daziari. Sono pure scortati i generi che si trasportano dal magazzino di un commerciante a quello di un altro o da un magazzino all'altro di uno stesso commerciante, qualora i magazzini non si trovino nello stesso edificio. Non verificandosi questa circostanza, il movimento del genere deve essere annunziato, prima che abbia luogo, all'Ufficio, che si limita a farlo invigilare. Questa disposizione vale anche pei magazzini di privata proprietà esentati dall'obbligo della seconda chiave.

In ognuno dei detti casi l'agente daziario deve attestare sulla *dichiarazione* il seguito trasporto dei generi, facendone annotazione nei *registri*.

Cali di tolleranza.

Art. 150.

Sui generi appresso indicati, ammessi a deposito in magazzini dati in affitto o di proprietà privata, viene abbonato a titolo di giacenza annuale:

l'1.2 per cento per il caffè in grani e in pellicole;
il 2 per cento per gli oli vegetali e animali;
il 3 per cento per i vini e gli oli minerali e di resina in cassette;
il 4 per cento per gli oli vegetali in recipienti di legno;
il 4 per cento per la sugna in vesciche o in barili;
il 5 per cento per le bevande spiritose, e per le carni salate;
il 7 per cento per gli spiriti in recipienti di legno;
l'8 per cento per gli oli minerali e di resina in caratelli.

Per gli altri generi può la Giunta municipale accordare un calo annuale.

Per le frazioni d'anno il calo si accorda soltanto in proporzione dei mesi compiuti, trascurando le frazioni di mese.

L'abbuono è accordato solo quando le deficienze sussistano realmente.

Salvo quanto è stabilito all'articolo 157 per i depositi militari, la presente disposizione non è applicabile ai magazzini privati che non siano chiusi a due differenti chiavi, una delle quali sia stata consegnata all'Ufficio daziario.

Art. 151.

I cali di tolleranza si liquidano su tutta la quantità delle merci introdotte nei magazzini e segnate nei *registri di deposito.*

Per ogni singola estrazione di merci dai magazzini si prende nota, nei *registri*, dei cali calcolati per il tempo trascorso dal giorno della introduzione in deposito al giorno dell'estrazione omettendo le frazioni di mese, le quali non dànno diritto a liquidazioni di calo. Nel giorno della chiusura dei conti, per esaurimento del carico o per verificazione di magazzino, si calcola e si aggiunge il calo corrispondente alle quantità non estratte, che mancano a pareggiare la totalità del carico risultante dai *registri.*

Vigilanza nei magazzini.

Art. 152.

Nei magazzini dati in affitto ed in quelli di privata proprietà l'Ufficio che ne ha l'incarico, vi esercita continua vigilanza, vi fa eseguire verificazioni ordinarie ogni anno e può farne altre improvvise e straordinarie, quando lo creda opportuno.

Le verificazioni si fanno con l'intervento del depositante; qualora questi, invitato, non intervenga, l'Ufficio può eseguirle col concorso dell'autorità giudiziaria.

Ad operazione compiuta, si compila apposito *processo verbale*, sottoscritto dagli intervenuti alla verificazione.

Nel *processo verbale* si indicano la specie e la quantità dei generi che costituiscono il carico, lo scarico e la rimanenza di magazzino secondo le annotazioni del *registro* di deposito, la qualità e la quantità di quelli trovati e le eventuali differenze riscontrate, tenuto conto dei cali di tolleranza accordati ai sensi del precedente articolo 150.

Il *processo verbale* si compila in due esemplari, di cui l'uno si unisce al registro tenuto dall'Ufficio e si rimette il secondo alla preposta autorità daziaria. Al proprietario del deposito è permesso ricavarne copia.

Sui risultati della visita si apre nel registro un nuovo conto in sostituzione dell'antico.

Differenze riscontrate nei depositi.

Art. 153.

Ove dalle verificazioni si appalesino differenze, soggette a pena, viene compilato separato *processo verbale* pel procedimento contravvenzionale.

Le differenze di qualità, quand'anche il dazio del genere, giusta la *licenza di deposito*, non differisca da quello fissato pel genere rinvenuto, costituiscono titolo di contravvenzione.

Rispetto alle quantità non sono punibili le differenze in più od in meno che non oltrepassino il due per cento calcolato sulla totale quantità della merce introdotta in deposito dal giorno in cui venne aperto il conto per verificazione o per apertura del magazzino.

Per le merci che godono dei cali di tolleranza le differenze di quantità in meno sono punibili solo quando superino il due per cento, come sopra calcolato, oltre i cali suddetti.

In ogni caso sulle eccedenze è sempre dovuto il dazio; così pure sulle deficienze, quando non sia accordato alcun calo di tolleranza.

Ove questo sia stato consentito, se la deficienza non supera il calo, ha luogo l'abbuono del dazio sulla quantità mancante; se supera il calo di tolleranza, ma non oltre il due per cento oltre il calo, è dovuto il dazio sulla quantità che oltrepassa il calo; se infine la deficienza eccede il due per cento oltre il calo, non ha più luogo alcun abbuono e, indipendentemente dall'applicazione delle pene stabilite dalla legge, è dovuto il dazio su tutta la quantità mancante.

Per l'alcool e l'acquavite non vi è contravvenzione, se la mancanza del grado di forza è proporzionata al tempo pel quale il liquido trovasi in deposito ed ai recipienti nei quali si trova.

In tutti i casi suddetti l'Ufficio provvede alla riscossione dei diritti dovuti, ricuperandoli sulla cauzione, ove il dazio non sia soddisfatto entro cinque giorni da apposito invito fatto al debitore; se la cauzione è data mediante malleveria personale, l'Ufficio provvede alla riscossione mediante *atto di ingiunzione* da intimarsi al depositante o ai suoi garanti solidali.

Deposito di prodotti agricoli.

Art. 154.

Dove per mancanza di fattorie o di case coloniche nelle campagne, faccia d'uopo introdurre nei Comuni chiusi i prodotti dell'agricoltura, l'Amministrazione daziaria ne permette l'introduzione per deposito sotto l'osservanza delle seguenti condizioni:

a) il proprietario, o il conduttore dei fondi, deve farne domanda a termini del precedente articolo 139 ed è personalmente tenuto al pagamento del dazio per tutti i prodotti delle sue terre e di quelle in affitto, che introduce nel Comune pel deposito, senza prestare altra cauzione ove sia riconosciuto solvente;

b) i prodotti sono all'Ufficio daziario verificati ed annotati a carico del proprietario e del fittaiuolo, rilasciando a ciascuno una apposita *bolletta;*

c) i prodotti che si riesportano, si presentano allo stesso ufficio daziario cui furono dichiarati e presentati al

l'introduzione, il quale ne verifica la qualità e la quantità, e fa corrispondente annotazione di scarico tanto sul *registro partitario* quanto a tergo della *bolletta* tenuta dal proprietario od affittuario;

d) alla fine di ciascun anno, l'Ufficio, previa verifica nei locali di deposito da eseguirsi in confronto del titolare del deposito stesso, riscuote il dazio sulle quantità immesse in consumo nel Comune entro l'anno dalla data dell'emissione della *bolletta*, valendosi, ove occorra, dell'*atto ingiunzionale* a norma del precedente art. 122; ritira la *bolletta* di deposito in scadenza, che viene annullata, e ne emette una altra per le quantità rimaste in deposito. La *bolletta* è valida per l'anno successivo.

Depositi agricoli di vino e di olio.

Art. 155.

Si considerano *depositi agricoli* anche i locali ove si conservano i vini e gli oli, ricavati dalle uve pigiate e dalle olive infrante, per consuetudine locale, in appositi fabbricati situati all'interno della cinta daziaria.

Ai detti depositi sono applicabili le disposizioni stabilite nel precedente articolo, in quanto non siano modificate dalle seguenti.

Le uve e le olive, siano introdotte da fuori o raccolte entro cinta, devono essere dichiarate all'Ufficio daziario rispettivamente all'atto della introduzione entro cinta, e con l'osservanza delle norme stabilite nei successivi articoli 184 e 185.

L'ufficio daziario ne prende nota, apre e rilascia a ciascun proprietario o conduttore di fondi un *conto speciale*, nel quale sono registrate anche tutte le successive quantità sino alla fine del raccolto.

Un incaricato dell'Amministrazione daziaria in concorso con un assessore comunale delegato dal sindaco, annualmente, durante il raccolto delle uve e delle olive, accerta la proporzione secondo la quale il mosto o il vino risulta di fronte al peso delle uve, e l'olio di fronte del peso delle olive; e sulla base di tale accertamento. fatta deduzione del 5 per cento per le feccie che lascia l'olio e del 10 per cento per quelle che lascia il vino nel depurarsi, si calcola, per ciascun proprietario od affittuario, la quantità di vino o di olio di cui deve rispondere per il pagamento del dazio.

Si rilascia all'uopo una *bolletta*, sulla quale sono discaricate le quantità di vino e di olio che nell'anno, computabile dalla data dell'emissione della *bolletta*, sono estratte dal Comune. Alla fine dell'anno, l'Ufficio daziario procede a norma del comma *d*) dell'articolo precedente.

Grandi depositi di olio.

Art. 156.

Dove, per le condizioni speciali dell'industria e del commercio, sono stabiliti grandi depositi di olio, questi si considerano come magazzini privati; e qualora la *dichiarazione* d'immissione sia fatta dal proprietario del deposito o dal suo rappresentante, non si richiede che la garanzia personale di questo, ove sia riconosciuta sufficiente.

Per le olive, raccolte entro la cinta daziaria o introdotte da fuori, se sono destinate a far olio da passarsi in deposito, si soprassiede dalla riscossione del dazio, purchè si presenti *dichiarazione* corrispondente all'Ufficio daziario, alla epoca del raccolto per le prime, ed all'atto dell'introduzione entro la cinta per le altre, ed il prorietario od affittuario si obblighi personalmente, come è detto nel precedente articolo 154.

Tale personale responsabilità cessa quando si presenti all'Ufficio daziario la prova della consegna dell'olio al deposito, subentrando in tal caso la malleveria del titolare del deposito medesimo.

Scorsi però sei mesi, senza che sia stata prodotta all'Ufficio daziario la prova dell'introduzione in deposito dell'olio prodotto da dette olive, se ne deve pagare il dazio in base al rendimento stabilito, come all'articolo precedente.

Depositi militari.

Art. 157.

L'Amministrazione militare che istituisce nei Comuni chiusi depositi di generi di sua spettanza per somministrarli direttamente alla truppa, può introdurre i generi stessi nei magazzini propri, pagando il dazio, dovuto per quelli consumati nel Comune, ad ogni trimestre.

Pei detti depositi si applicano le seguenti disposizioni:

a) l'Amministrazione militare non presta alcuna cauzione;

b) i magazzini devono essere notificati all'autorità daziaria;

c) la *dichiarazione* per introduzione in deposito si presenta dall'autorità militare all'Ufficio d'ingresso, mediante apposita richiesta a stampa, staccata dal registro a madre e figlia e bollata col timbro dell'Ufficio;

d) per l'esportazione dal Comune dei generi soggetti a dazio introdotti in deposito, basta la presentazione di una altra simile richiesta per parte dell'autorità militare all'Ufficio, cui è assegnato il magazzino;

e) dopo le occorrenti verificazioni e l'uscita dei generi, l'Ufficio daziario rilascia a quello militare, per propria garanzia, il *certificato di scarico;*

f) allo spirare di ogni trimestre l'Amministrazione rimette all'Ufficio daziario un conto delle fatte introduzioni ed esportazioni di generi e di quelli consumati nel Comune. Il conto si presenta anche se negativo;

g) in base al suddetto conto, confrontato coi propri registri, l'Ufficio chiude il *registro di magazzino*, e, sottratte le estrazioni di generi dal Comune e l'avvenuto consumo nel medesimo, stabilisce la qualità e la quantità dei generi in rimanenza da riportarsi in carico nel successivo trimestre.

Il carico del nuovo trimestre si diminuisce delle quantità effettivamente mancanti per calo naturale dei generi, debitamente riconosciuto ed accertato dalle competenti Commissioni militari con intervento di un rappresentante della Amministrazione daziaria.

Compilato poscia un estratto dei *registro di magazzino*, l'Ufficio daziario liquida, in concorso dell'Amministrazione militare, il dazio da soddisfarsi dalla medesima sui generi consumati nel Comune durante il trimestre, e spedisce un esemplare di detto conto alla preposta autorità daziaria.

Il versamento delle somme dovute vien fatto dall'Amministrazione militare nel successivo trimestre, ritirando la *bolletta* del dazio pagato.

Le discipline stabilite nel presente articolo non si applicano ai fornitori militari per i magazzini di deposito che istituiscono e conducono per proprio conto.

Art. 158.

Ai depositi agricoli e militari, considerati nei precedenti articoli 154, 155, 156 e 157, sono applicabili le discipline stabilite pei magazzini in affitto o di privata proprietà, in

quanto non siano modificate dalle speciali disposizioni proprie e dalle seguenti.

I detti depositi non sono soggetti alla vigilanza di cui all'articolo 152; possono distare anche meno di 100 metri, in linea retta, dalla linea daziaria; sono esenti dall'obbligo dell'esterna indicazione e della seconda chiave; e vi si può accedere senza il permesso e l'intervento degli agenti daziari.

Nei grandi depositi di olio, di cui all'articolo 156, sono permesse le miscele senza l'osservanza delle disposizioni contenute nel terzo comma del precedente articolo 147.

Depositi di merci estere.

Art. 159.

Le merci estere soggette a dazio di consumo, per le quali siansi osservate le prescrizioni doganali, si introducono in deposito con le stesse regole stabilite pel transito di tali merci.

Così le dette merci come quelle nazionali soggette a tasse interne di fabbricazione, quando siano introdotte in magazzini doganali o in quelli assimilati ai doganali, non sono sottoposte, se tenute al dazio consumo, alle prescrizioni dei depositi daziari.

Le guardie di finanza debbono però dare agli agenti daziari tutte le indicazioni che questi richiedano nell'interesse del dazio di consumo, e rimettere loro le merci dopo che sarà assicurato il pagamento di tutte le somme dovute per ragione doganale e per le tasse di fabbricazione.

Depositi franchi.

Art. 160.

E' data facoltà ai Comuni di consentire la istituzione di depositi franchi daziari, disciplinandone il funzionamento nei regolamenti locali.

Eguale trattamento può essere esteso alle fabbriche interne di generi soggetti a dazio.

CAPO IV. — *Introduzioni temporanee.*

Introduzioni di animali per allevamento, pascolo e lavoro.

Art. 161.

E' permesso introdurre temporaneamente nei Comuni chiusi, salvo il divieto per ragioni igieniche, animali bovini, ovini, caprini e suini per l'allevamento, l'ingrassamento, il pascolo, il lavoro, e farli uscire senza pagamento di dazio, osservando le prescrizioni che sono stabilite dagli articoli seguenti.

Eguale facilitazione è concessa per i detti animali e per gli altri generi soggetti a dazio, che vogliansi introdurre per la vendita nelle fiere e nei mercati: nonchè per le merci estere ammesse all'importazione temporanea e dirette alla dogana.

Discipline per l'introduzione degli animali nel Comune.

Art. 162.

Gli animali soggetti a dazio, che si vogliano introdurre temporaneamente, devono essere dichiarati all'Ufficio d'ingresso, il quale, in seguito a deposito del dazio o dietro garanzia, ne permette l'introduzione con apposita *licenza*.

Se durante l'introduzione temporanea l'animale introdotto, pel progressivo sviluppo fisico, passa in una categoria soggetta a maggior dazio, se ne deve dare partecipazione all'Ufficio daziario aumentando in corrispondenza la prestata cauzione.

Durata delle licenze d'introduzione.

Art. 163.

Le *licenze* d'introduzione temporanea non possono avere una durata maggiore di un anno e può questa essere rinnovata, presentando alla scadenza gli animali all'Ufficio daziario. La rinnovazione per la terza volta spetta all'autorità da cui dipende l'Ufficio daziario.

La *licenza,* il cui termine è scaduto, si ha per non esistente, ed allo spirare di esso, si procede alla esazione del dazio mediante *atto di ingiunzione.*

Marchio speciale degli animali.

Art. 164.

Gli animali bovini, dei quali viene permessa l'introduzione temporanea, sono bollati con marchio a fuoco o di altra specie, o con altro contrassegno efficace, diverso da quello stabilito per il macello.

Il marchio si applica come è prescritto per l'introduzione a pagamento.

I proprietari sono obbligati a far rinnovare le impronte prima che siano sparite le precedenti, ed in ogni caso non dopo un quadrimestre dall'ultima apposizione.

Le conseguenze della incuria sono a loro carico.

Gli animali suini ed ovini sono invece contrassegnati con anello alla zampa destra posteriore, chiuso con un suggello a piombo con l'impronta dell'indicazione dell'Ufficio daziario.

L'obbligo del contrassegno è limitato agli agnelli, ai capretti ed ai suini del peso non superiore ai 30 chilogrammi, secondo i criteri di classificazione stabiliti nel precedente articolo 25.

Registro di carico e scarico.

Art. 165.

Presso ogni ufficio daziario si tiene un *registro* di *carico* e *scarico,* nel quale si inscrive volta per volta l'introduzione degli animali nel Comune e la loro uscita.

Circolazione degli animali.

Art. 166.

Nessun animale bovino, ovino, suino, può essere introdotto o circolare nel Comune chiuso se non è vincolato con *bolletta* di dazio o di *licenza* di temporanea importazione, che attesti l'identità dell'animale.

Per le sole mandrie di pecore, maiali e per gli animali bovini destinati al lavoro, basta che il proprietario, mandriano o conducente possa, richiesto, presentare, nel termine di poche ore, la *licenza* che faccia fede della identità degli animali.

Per gli animali delle specie suindicate che escono giornalmente dal Comune pel pascolo o pel lavoro e vi rientrano, si deve, alla uscita dalla linea daziaria ed al ritorno dentro di essa, esibire all'Ufficio la ottenuta *licenza* per i necessari riscontri.

Animali nati in Comune chiuso.

Art. 167.

I nati dalle bestie, introdotte temporaneamente, devono essere dichiarati all'Ufficio daziario entro cinque giorni da quello della nascita; e se non si esportano dal Comune, deve chiedersi anche per essi la *licenza* mediante deposito o cauzione del dazio.

Occorrendo rinnovare la *licenza* per tali animali si deve tener presente il progresso dell'età, per far accrescere il deposito del dazio se i medesimi sono entrati in una categoria soggetta a tassa maggiore.

Gli agenti daziari hanno facoltà di entrare nelle stalle in cui sono ricoverati gli animali con *licenza* di temporanea importazione per effettuarvi visite di controllo.

La vigilanza si esercita a norma dell'articolo 39 della legge.

Uscita degli animali.

Art. 168.

Gli animali che si vogliono fare uscire in via definitiva dal Comune, vengono presentati con la *licenza* all'Ufficio che l'ha rilasciata. Riconosciutasi l'identità degli animali, ne è permessa l'uscita dalla linea daziaria con l'assistenza degli agenti che ne fanno attestazione sulla *licenza,* la quale viene ritirata, rimanendo così sciolta la cauzione.

La *licenza* può essere scaricata a più riprese, purchè le parziali uscite degli animali abbiano luogo prima che scada il termine assegnato o prorogato e siano annotate sulla *licenza* stessa e sul *registro di carico e scarico* di cui al precedente articolo 165.

Se gli animali introdotti temporaneamente, muoiano nel Comune e sia comprovato, con regolare certificato rilasciato dall'autorità sanitaria, che le loro carni furono distrutte per esigenze igieniche, si ritengono come esportati dal Comune in tempo utile e si scaricano le relative *licenze.*

Sdaziamento e macellazione.

Art. 169.

Gli animali temporaneamente introdotti e quelli da essi nati, che si destinano al macello, devono essere presentati prima con la *licenza* all'Ufficio che l'ha rilasciata, il quale, fatte le verificazioni prescritte, procede allo sdaziamento, rimettendo la relativa *bolletta* e facendo contrassegnare gli animali bovini col prescritto marchio di macellazione.

La *licenza* viene ritirata ed è rimessa all'autorità preposta all'Ufficio daziario.

Introduzione di animali e di generi per la vendita nelle fiere o nei mercati.

Art. 170.

Gli animali od altri generi soggetti a dazio, che vogliansi introdurre nel Comune chiuso per la vendita nelle fiere e nei mercati, debbono a questo scopo dichiararsi per qualità, numero e quantità all'Ufficio d'ingresso, che, dietro le verificazioni di regola, rilascia pei medesimi una *bolletta di accompagnamento,* sulla quale si scrivono:

a) la via da percorrere;

b) il termine entro il quale gli animali ed i generi devono giungere sul luogo della fiera o del mercato ed essere presentati all'Ufficio daziario che vi esistesse;

c) il deposito fatto del dazio o la cauzione prestata;

d) l'ora entro la quale gli animali ed i generi devono essere presentati di nuovo all'Ufficio per l'uscita dalla linea daziaria.

Gli animali non vengono bollati.

Arrivo e partenza dal luogo della fiera o del mercato.

Art. 171.

Esistendo nel luogo, ove tiensi la fiera od il mercato, un Ufficio daziario, gli si devono presentare le *bollette* coi generi od animali immessi per la vendita nel Comune chiuso.

L'Ufficio ritira la bolletta, inscrive i generi o gli animali in apposito *registro di presentazione* e fa vigilare il luogo della fiera o del mercato dagli agenti daziari.

Quando i generi o gli animali vogliansi far uscire dal Comune, si presentano di nuovo all'Ufficio daziario, il quale, a norma delle annotazioni e dei riscontri col proprio registro, restituisce al proprietario la *bolletta d'accompagnamento,* scrivendovi a tergo le qualità e le quantità daziate nella giornata e quelle che vogliansi esportare.

Per queste ultime aggiunge altresì l'ora entro la quale devono presentarsi all'Ufficio di uscita e le vie da percorrere.

Sdaziamento dei generi venduti nel Comune pel consumo nel recinto daziario ed esportazione degli altri.

Art. 172.

I generi od animali venduti pel consumo interno nel Comune vengono dichiarati e presentati all'Ufficio del mercato, o, in mancanza, a quello d'ingresso.

L'Ufficio procede allo sdaziamento nei modi prescritti per l'introduzione nel Comune chiuso, esige il dazio, rilascia le *bollette,* fa marcare gli animali bovini col prescritto bollo, permettendone poscia la libera circolazione nel Comune.

Per i generi o gli animali che vogliansi invece esportare, l'Ufficio di uscita, verificata, secondo il prescritto pel transito, la qualità e la quantità, ne attesta sulla *bolletta* che ritira, l'avvenuta uscita dalla linea daziaria, contrapponendo la *bolletta* così esaurita alla *matrice.*

Il deposito o l'atto della prestata garanzia per l'introduzione nel Comune viene restituito, e la ricevuta si unisce alla esaurita *bolletta d'accompagnamento.*

Facoltà nell'Amministrazione di concedere altre importazioni temporanee.

Art. 173.

La Giunta municipale, sotto l'osservanza di opportune cautele e prescrizioni, può permettere quelle altre introduzioni temporanee che, per le condizioni economiche e topografiche locali o per circostanze speciali, siano ritenute necessarie.

L'introduzione temporanea può essere accordata anche per i generi ed oggetti introdotti per essere lavorati, purchè siano facilmente riconoscibili all'atto della riesportazione.

Scaduto il termine assegnato, senza che i generi ed oggetti siano stati esportati dalla cinta, si procede all'esazione del dazio a norma dell'ultimo capoverso del precedente art. 163.

I provvedimenti sulle domande degli interessati per la temporanea introduzione sono suscettibili di ricorso in via amministrativa, a sensi dell'art. 360.

Corpi di reato.

Art. 174.

Ogni qualvolta agli ingressi siano presentati generi o animali soggetti a dazio, da consegnarsi all'autorità giudiziaria, quali corpi di reato, ne viene permessa l'introduzione sopra richiesta della forza che li scorta o della detta autorità giudiziaria senza obbligo di cauzione e di altre formalità.

Del rilascio dei corpi di reato l'autorità giudiziaria avverte l'Ufficio daziario, per la riscossione del dazio, se debbono consumarsi entro il Comune, o per vigilarne l'uscita, se devono essere esportati.

CAPO V. — *Produzione interna.*

Denuncia delle fabbriche interne.

Art. 175.

L'esercizio delle fabbriche interne di prodotti soggetti a dazio ai sensi del precedente articolo 14, deve essere dichiarato, quindici giorni prima dell'attivazione, all'Amministrazione daziaria.

Tanto le fabbriche quanto i locali necessari al loro esercizio sono soggetti alla vigilanza permanente degli agenti daziari, nonchè alle disposizioni stabilite per gli esercizi di vendita al minuto e pei macelli agli articoli 193 e seguenti sino all'art. 201 incluso.

Introduzione delle materie prime nelle fabbriche.

Art. 176.

Fatta eccezione per i materiali da costruzione e per i foraggi tassati nelle forme speciali previste nell'articolo 18 della legge, le materie prime che servono alla produzione, nell'interno dei Comuni chiusi, di generi ed oggetti assoggettati a dazio all'entrata nella cinta, sono introdotte nelle fabbriche, anche se provenienti da altri Comuni, a dazio sospeso con *licenza* rilasciata dall'Ufficio daziario competente sopra cauzione del presunto dazio dovuto o dietro idonea garanzia personale.

Si intendono per *materie prime* non soltanto le materie grezze adoperate in una prima lavorazione, ma anche i generi ed oggetti, daziati o no, costituenti di per sè un prodotto finito, i quali debbano essere sottoposti ad ulteriore lavorazione, per essere trasformati in nuovi prodotti soggetti a dazio o ad un maggior dazio.

Gestioni delle fabbriche a tariffa.

Art. 177.

Le materie prime introdotte nelle fabbriche che assolvono il dazio a tariffa sono caricate in ordine cronologico su di un *registro di fabbrica*. Su di esso giornalmente, e prima dell'impiego, vengono scaricati i quantitativi ammessi in lavorazione, annotando in apposite colonne i prodotti ottenuti, distinti per qualità e quantità.

I generi ed oggetti di produzione interna che vogliansi estrarre dalle fabbriche debbono essere dichiarati per qualità e quantità, con riferimento alla relativa *licenza* d'introduzione, di cui al precedente art. 176.

Se i prodotti corrispondono alla intera quantità delle materie prime introdotte, l'Ufficio al quale deve presentarsi la *licenza*, la ritira e la contrappone alla matrice, ed in cambio rilascia:

a) una *bolletta di sdaziamento* da servire per il trasporto dei prodotti, se questi sono stati dichiarati per il consumo entro il recinto daziario;

b) una *bolletta di transito* se sono stati dichiarati per l'immediata esportazione dal Comune;

c) una *licenza di deposito*, se è stato chiesto il passaggio dalla fabbrica in un deposito daziario.

Detti recapiti devono scortare i generi sino alla loro destinazione.

Qualora la *licenza* d'introduzione venga esaurita a più riprese, l'Ufficio indica la qualità e la quantità dei prodotti costituenti ogni singola estrazione, tanto sulla *licenza* figlia quanto sulla matrice, restituisce la prima al fabbricante e rilascia per il trasporto ulteriore il documento che corrisponde alla destinazione dichiarata.

Il fabbricante riporta sul *registro di fabbrica* i dati concernenti i recapiti ottenuti dall'Ufficio daziario a scarico dei prodotti finiti esportati dalla fabbrica.

L'Ufficio daziario deve tenere a sua volta un *registro di carico e scarico* in esatta relazione ai singoli recapiti d'introduzione e di estrazione dalla fabbrica, aprendo un conto distinto per ogni fabbrica e per ogni genere soggetto a dazio. Questo registro viene di regola chiuso alla fine di ogni trimestre e sempre quando l'Ufficio daziario creda opportuno di addivenire ad una verifica della rimanenza.

Alla fine di ogni trimestre, ed anche prima, a richiesta del fabbricante, l'Ufficio daziario provvede alla restituzione delle somme versate a cauzione pei generi soggetti a tassa introdotti con *licenza*, quando essi siano stati impiegati nella produzione interna, e questa sia stata esportata dalla fabbrica.

Spetta alla Giunta municipale di determinare la quantità media delle materie prime occorrenti alla fabbricazione di un quintale o di un ettolitro di prodotto finito.

Il dazio da applicare al prodotto finito destinato al consumo locale viene diminuito di quanto sia stato eventualmente pagato sulle relative materie prime.

Dipendenza delle fabbriche dagli Uffici daziari.

Art. 178.

Per l'eseguimento delle operazioni, designate nei due articoli precedenti, gli esercenti delle fabbriche devono far capo all'Ufficio daziario più vicino, che viene designato dall'Amministrazione daziaria.

Quando invece la fabbrica dista dal più vicino ufficio daziario oltre un chilometro in linea retta, ed ha un movimento giornaliero di entrata e di uscita delle merci per un importo di dazio complessivo non minore di dieci volte l'ammontare della spesa pel servizio daziario inerente alla fabbrica, l'Amministrazione del dazio ha l'obbligo di stabilire un Ufficio permanente di riscossione nell'interno della fabbrica. In questo caso il fabbricante deve mettere a disposizione del mentovato Ufficio un locale conveniente, situato in luogo opportuno per l'esercizio della vigilanza, corredato dei mobili necessari, illuminato e riscaldato.

Il riconoscere se la fabbrica si trova nelle condizioni sopra stabilite per la istituzione obbligatoria di un Ufficio apposito a carico dell'Amministrazione daziaria, spetta, in caso di divergenza fra il gestore daziario ed il fabbricante, alla Giunta municipale. L'Amministrazione daziaria deve parimenti dotare di un Ufficio interno ogni altra fabbrica il cui esercente ne faccia domanda formale, e si obblighi a rimborsare la spesa necessaria ed effettivamente sostenuta per il mantenimento del personale di riscossione.

Pagamento del dazio in abbonamento.

Art. 179.

Dall'osservanza delle disposizioni contenute nei precedenti articoli 176 e 177 e nei successivi 196 a 201, sono dispensati i fabbricanti che soddisfano il dazio sulla produzione interna per abbonamento. Per questo valgono le norme stabilite per i Comuni aperti nel Titolo IV, Capo III, in quanto non siano contrarie alle disposizioni del presente articolo.

Il canone di abbonamento deve, di regola, essere stabilito per ciascun fabbricante in somma corrispondente al dazio dovuto, a rigore di tariffa, sui generi da esso prodotti entro cinta ed ivi consumati.

Il Ministro delle finanze può, in ogni tempo, sentiti la Commissione centrale ed il Consiglio di Stato, annullare le convenzioni di abbonamento il cui canone non sia stato determinato in conformità al disposto del comma precedente.

Per l'introduzione nelle fabbriche delle materie prime non vi è obbligo di dichiarazione all'ufficio daziario. Nessun rimborso vien fatto pei dazi eventualmente pagati su di esse intendendosi computati nell'abbonamento.

Pei generi prodotti e rimasti invenduti al termine dell'abbonamento, il produttore è tenuto al pagamento del dazio, o all'esportazione dei prodotti dalla cinta.

Le materie prime giacenti nella fabbrica devono essere coperte da *licenza*, salvo venga rinnovato l'abbonamento.

Art. 180.

In caso di disaccordo sul canone di abbonamento, il contribuente può esimersi dall'esercizio a tariffa, qualora:

a) chieda che la determinazione del canone sia fatto col procedimento previsto nell'art. 29 della legge;

b) ovvero accetti di corrispondere in via provvisoria il canone preteso dall'ufficio daziario, salvo a fare il conguaglio a fine d'anno sulla base del consumo reale in luogo.

In questo secondo caso il fabbricante è obbligato a tenere il *registro di fabbrica* di cui al precedente art. 177 e deve inoltre rendere ostensivi all'incaricato dell'Amministrazione daziaria i registri, le fatture e gli altri documenti amministrativi e contabili concernenti la produzione, la vendita o l'esportazione dei prodotti, nonchè l'introduzione delle materie prime.

Al termine della convenzione, e nei cinque giorni successivi, i fabbricanti debbono presentare all'Amministrazione daziaria un prospetto coi dati di cui sopra.

Le somme che dalla verifica risultino in più dovute all'Amministrazione sono versate dal fabbricante in una sola rata; quelle eventualmente pagate in più dal fabbricante stesso sono restituite dall'Amministrazione in base alla liquidazione dell'ufficio daziario, oppure computate nel canone per l'abbonamento successivo, facendone speciale menzione nel contratto.

Tassazione delle materie prime all'introduzione.

Art. 181.

Nei casi in cui l'applicazione dei procedimenti indicati negli articoli precedenti, per la riscossione del dazio sui generi ed oggetti finiti prodotti entro cinta, sia oltremodo difficile o dispendiosa, si provvede alla tassazione delle relative materie prime a' sensi dell'art. 19 della legge.

In tal caso si fa luogo alla restituzione del dazio sui prodotti esportati dalla cinta per essere consumati in altri Comuni o all'estero.

La presente disposizione non è applicabile ai *materiali da costruzione* indicati nella categoria VI della tariffa allegata alla legge, per la cui tassazione si segue in ogni caso la forma speciale stabilita nell'art. 18 della legge stessa.

Fabbriche interne di prodotti soggetti a imposte di fabbricazione.

Art. 182.

Le fabbriche di alcool, acquavite e liquori e di altri prodotti colpiti da imposta governativa di produzione esistenti nel Comune chiuso devono, prima della loro attivazione, essere dichiarate all'Amministrazione daziaria.

Per l'introduzione delle materie prime si applica il disposto del precedente art. 176.

Se le fabbriche sono soggette alla vigilanza permanente dell'Ufficio finanziario governativo, l'Amministraizone daziaria non ha diritto ad alcuna ingerenza sull'andamento interno e deve limitare la propria sorveglianza all'uscita dalla fabbrica.

Per la riscossione del dazio sui prodotti destinati al consumo locale si applicano le norme stabilite dall'art. 159 per l'uscita delle merci estere dai depositi doganali, eccettochè il produttore sia abbonato per il pagamento del dazio di consumo interno. In quest'ultimo caso si osservano le regole stabilite nei precedenti articoli 179 e 180.

Molini interni.

Art. 183.

Per l'accertamento del dazio sulla produzione interna della crusca l'Amministrazione daziaria può collocare nei molini pesatori automatici sotto l'osservanza delle discipline che regolavano l'applicazione ed il funzionamento di tali strumenti quando era in vigore la tassa sul macinato.

L'applicazione del pesatore automatico può essere invocata dallo stesso mugnaio quando s'impegni di sostenere le spese di acquisto, di collocamento e di successiva manutenzione.

Su domanda dei mugnai, l'Amministrazione può riscuotere il dazio sulla produzione interna della crusca al momento dell'immissione del grano nella cinta daziaria, sulla base del rendimento di esso in crusca, determinato con speciale disposizione della Giunta municipale. La riscossione del dazio è limitata al grano introdotto per conto dei mugnai.

In entrambi i casi sopramentovati, i mugnai vengono considerati come esercenti abbonati, agli effetti del precedente articolo 179.

Dichiarazione preventiva per le uve ed ulive.

Art. 184.

Per le uve e le ulive che si producono entro la linea daziaria, ne deve essere dichiarata la quantità presuntiva, un mese prima del raccolto, all'Ufficio daziario.

La *dichiarazione* deve presentarsi in doppio esemplare, sottoscritta dal dichiarante e indicare:

a) il nome e il cognome del proprietario o del conduttore del fondo;

b) la denominazione, l'estensione e la coltivazione del fondo in cui vengono prodotte;

c) la qualità e la quantità approssimativa del prodotto.

L'Ufficio restituisce al producente un esemplare con l'attestazione della presentazione e ritiene l'altro esemplare.

Gli esemplari ritenuti vengono riuniti e riassunti in apposito elenco per le verificazioni che si credano opportune.

Dichiarazione del raccolto di uve ed ulive.

Art. 185.

Prima di iniziare il raccolto delle uve e delle ulive, se ne deve dare avviso all'Ufficio viciniore, il quale può concordare col contribuente il dazio in via di abbonamento o la quantità di prodotto da assoggettarsi al dazio in base alla tariffa.

Nel caso che tale accordo non si raggiunga, il proprietario, il conduttore o il mezzadro del fondo, che sono solidalmente responsabili verso l'Amministrazione daziaria, devono presentare una *dichiarazione* entro 24 ore dal raccolto e prima che questo venga trasportato nel locale di deposito, nella quale devono indicare:

a) il nome ed il cognome del proprietario o del conduttore o mezzadro e la denominazione del fondo;

b) la qualità e la quantità del prodotto ottenuto, ed il luogo in cui è depositato;

c) la qualità e la quantità che viene destinata alla consumazione entro il circuito daziario;

d) la qualità e la quantità che si intende esportare dalla cinta, e se per questa si chieda l'immediata uscita, il deposito o si voglia pagare il dazio con la riserva della restituzione.

E' in facoltà dell'Ufficio daziario di stabilire se il raccolto reale delle olive debba essere dichiarato in più volte ed a quale intervallo.

Avuta la *dichiarazione*, l'Ufficio procede alle occorrenti verificazioni, liquida il dazio in base alla tariffa dell'uva e delle ulive per le quantità considerate alla lettera c), ed invita il debitore a soddisfarlo entro cinque giorni. Contro i debitori morosi si procede con *atto di ingiunzione*, nei modi stabiliti dal precedente art. 122. Per i depositi agricoli, istituiti a termini dei precedenti articoli 155 e 156, si soprassiede alla riscossione del dazio applicandosi le norme ivi stabilite.

Per le operazioni relative a questi prodotti si fa uso *del registro delle dichiarazioni* e del *libro bollette di sdaziamento*, destinandovi libri speciali, e così pure si adoperano gli altri registri e libri prescritti pel transito, se l'uscita è immediata, e pel deposito secondo i casi.

Per le uve e per le ulive introdotte a deposito giusta la lettera d), si osserva il disposto dell'art. 155.

Prodotti agricoli.

Art. 186.

Oltre alle uve ed alle ulive, di cui agli art. 184 e 185, anche per gli altri prodotti agricoli soggetti a dazio che siano ricavati nel territorio posto entro cinta, è prescritta la dichiarazione del raccolto nei termini e modi da stabilirsi nei regolamenti locali, i quali determinano altresì i modi ed i termini di pagamento del dazio.

TITOLO IV.

Riscossione nei Comuni aperti.

CAPO I. — *Disposizioni comuni.*

Atti che devono essere preceduti dal pagamento del dazio.

Art. 187.

Nei Comuni aperti ed in quelle parti dei Comuni chiusi che si trovano al di fuori del recinto daziario, nei quali si comprendono i porti di mare, le rade, le stazioni ferroviarie e loro dipendenze, i dazi sui generi tassati si riscuotono nella misura stabilita dalla tariffa, secondo la classe cui il Comune appartiene, e colpiscono:

1° La vendita, comunque e da chiunque fatta, dei generi soggetti a dazio, effettuata al minuto, indipendentemente da ogni scopo di lucro e di speculazione, secondo i limiti di quantità determinati nelle relative tariffe a norma dell'articolo 23 della legge, salvo per le carni il disposto dei successivi comma 3° e 4° e per i materiali e prodotti contemplati all'art. 26 della legge, l'applicazione delle norme speciali di riscossione stabilite nel capo II del titolo I del presente regolamento;

2° La vendita all'ingrosso dei generi medesimi fatta nei locali addetti allo spaccio al minuto e, salva l'eccezione contenuta nell'art. 24, comma 2°, della legge, l'estrazione dai magazzini di vendita all'ingrosso dei generi stessi in quantità inferiori a quelle determinate in base all'art. 23 della legge stessa;

3° La macellazione delle bestie bovine, suine, ovine, caprime ed equine, ancorchè fatta da privati e da società per uso proprio, a bordo delle navi ancorate nei porti, dall'Amministrazione militare ed in generale da qualsiasi Amministrazione, stabilimento od istituto pubblico o privato;

4° L'introduzione nei luoghi di vendita, o la vendita avventizia, ambulante o comunque fatta, ed in qualsiasi quantità, di carni fresche, salate, cotte, preparate, o dello strutto bianco provenienti dalle suddette bestie macellate in altri Comuni o all'estero.

Le carni provenienti dall'estero sono inoltre soggette a dazio quando se ne faccia distribuzione tra più persone, comunque e da chiunque la distribuzione sia fatta, e così pure le carni in scatole distribuite dall'autorità militare nel caso previsto all'art. 90, ultimo capoverso.

5° La vendita fatta dall'Amministrazione ferroviaria e postale di carni o di altri generi rifiutati dai destinatari o non consegnati per irreperibilità dei medesimi o per altre cause. Le dette Amministrazioni rispondono del pagamento del dazio fino alla concorrenza del prezzo ricavato dalla vendita.

In caso di variazioni di tariffa, tanto per l'imposizione di nuovi dazi quanto per l'inasprimento di quelli già esistenti, con deliberazione del Consiglio comunale può essere ordinata l'applicazione del dazio sui generi, oggetti e merci che già si trovino negli esercizi di vendita aperti al pubblico e nei depositi considerati agli articoli 213, 240 e 245, nel giorno in cui gli aumenti stessi diventano esecutori. Il dazio si liquida e si riscuote secondo le norme stabilite all'art. 120 del presente regolamento.

Art. 188.

Per i generi considerati ai numeri 1 e 2 del precedente articolo, esclusi le carni ed i generi contemplati nell'art. 26 della legge, i dazi colpiscono altresì:

1° La distribuzione o la ripartizione non gratuita fra più persone o la somministrazione non gratuita dei generi a più individui, quando in ogni caso la porzione individuale dei generi stessi sia in quantità uguale od inferiore a quelle stabilite per la minuta vendita, qualunque sia il modo con cui il prezzo viene corrisposto dal consumatore od anche se è computato in tutto od in parte nella mercede, soldo o salario od altre retribuzioni, salvo quanto è disposto all'art. 16, n. 2, della legge;

2° La distribuzione dei generi tassati negli istituti di educazione e di istruzione, come seminari, collegi, convitti, negli stabilimenti di cura, ricovero e simili, quando è fatta in corrispettivo di retta qualsiasi, anche senza scopo di lucro; dalle rispettive amministrazioni ai convittori od ai ricoverati; come pure quella che ha luogo nelle dozzine, pensioni, osterie, alberghi, ovvero fra le persone che per ragione di istituto o di professione fanno vita in comune, semprechè la quota individuale della distribuzione non sia superiore al limite della minuta vendita;

3° Le forniture di generi soggetti a dazio alle milizie di terra e di mare, alle navi per il consumo dell'equipaggio e dei passeggieri, durante il soggiorno nei porti e nelle rade; agli stabilimenti penali, di cura ed altri istituti, che appaltano la provvista dei generi, anche se fatta all'ingrosso, quando le dette merci sono destinate ad essere distribuite in razioni individuali pel consumo giornaliero.

Tali forniture sono soggette a dazio, anche se siano concordate verbalmente, senza contratto scritto.

Nelle forniture alle truppe accampate per esercitazioni il dazio è dovuto nel luogo dove il fornitore consegna i generi all'Amministrazione militare: se la distribuzione dei generi alle truppe è fatta direttamente dal fornitore, il dazio si paga nel luogo della distribuzione.

La fornitura delle merci soggette a dazio alle navi importa l'obbligo di corrispondere la tassa pel consumo effettuato od effettuabile durante il soggiorno della nave nel porto o nella rada indipendentemente dalla esistenza o meno, all'arrivo della nave nel porto dove la fornitura viene eseguita, di rimanenze di bordo.

In tutti i casi soprammentovati non è dovuto dazio se i generi distribuiti, somministrati o forniti siano acquistati in luogo da esercenti o da privati che abbiano già soddisfatto il dazio a rigore di tariffa.

Atti non soggetti a dazio.

Art. 189.

Non sono soggetti a dazio:

a) la distribuzione di generi fatta direttamente dal capitano all'equipaggio durante il soggiorno delle navi nei porti; salvo per la macellazione degli animali a bordo il disposto dell'art. 187, n. 3, e per le forniture dei terzi il disposto del successivo art. 188, n. 3.

Questa disposizione riguarda tanto i generi sopravanzati nel viaggio quanto quelli acquistati per provvista di bordo;

b) le somministrazioni fatte direttamente dall'Amministrazione militare alle truppe di generi che essa provvede economicamente all'ingrosso o per requisizione, salvo che è tenuta al pagamento del dazio sui foraggi riscosso mediante tassa annua fissa, od a tariffa, a termini degli articoli 50 e 52, e sulle carni in scatole distribuite alle truppe nel caso previsto all'art. 90 del presente regolamento;

c) il trasporto dei generi da un luogo di deposito ad un altro, od il loro trasporto da un locale di deposito a quelli di abitazione per il consumo particolare del titolare del deposito e della sua famiglia, sotto l'osservanza delle cautele da determinarsi dall'Amministrazione daziaria;

d) le vendite di carni e di altri generi fatte ad esercenti, che soddisfano il dazio a tariffa o per abbonamento, da parte di ditte forestiere per mezzo di viaggiatori, piazzisti, o di altri incaricati.

Art. 190.

Agli effetti del precedente articolo 187, n. 1 e 4 si considera come vendita ambulante soggetta a dazio:

a) la consegna a privati di carni provenienti da altri Comuni, fatta a mezzo di commissionari, corrieri o di altri rappresentanti del venditore, indipendentemente dal luogo ove fu concluso il contratto di compra-vendita od eseguito il pagamento del prezzo;

b) la consegna di altri generi tariffati fatta nei modi indicati al comma precedente, in quantità inferiori ai limiti di minuta vendita.

Passaggio di generi da Comune a Comune.

Art. 191.

Pel passaggio delle merci dal Comune chiuso alle frazioni aperte del Comune stesso o viceversa, le due ripartizioni sono considerate, agli effetti della applicazione del dazio, come due Comuni distinti.

Uffici daziari — Orario.

Art. 192.

Nei Comuni aperti gli Uffici daziari sono stabiliti, secondo la importanza della riscossione, dalla Giunta municipale.

Questa fissa anche l'orario dei detti Uffici.

Dichiarazione di esercizio.

Art. 193.

Chiunque voglia intraprendere nei Comuni aperti la vendita al minuto di generi soggetti a dazio, o lo spaccio di carni, od istituire un macello di animali colpiti da dazio, deve farne *dichiarazione* scritta almeno quindici giorni prima all'Ufficio daziario, indicando:

1° Il cognome e il nome di colui che vuole esercitare la vendita al minuto o la macellazione;

2° La specie della vendita o del macello;

3° Il Comune, la via ed il numero del fabbricato ove vuolsi attivare la vendita o il macello;

4° I locali che vi saranno destinati e quelli coi quali sono in comunicazione, con la dichiarazione di sottoporsi alle condizioni imposte pei locali ove si fa la vendita o la macellazione ed all'obbligo di ridurveli, se non si trovino in tali condizioni;

5° Gli attrezzi, gli utensili ed i recipienti da adoperarsi, per ciascuno di questi ultimi anche la capacità;

6° Il giorno dell'apertura dell'esercizio.

La stessa *dichiarazione* deve essere presentata ogni qualvolta l'esercizio viene trasferito da un locale ad un altro.

Tale *dichiarazione* deve essere fatta anche dalle società cooperative per i locali in cui si distribuiscono i generi ai soci.

Ove occorra la licenza di altra autorità per l'attivazione od il trasferimento dell'esercizio, essa deve essere contempo-

raneamente presentata, e può l'autorità daziaria concedere l'attuazione od il trasferimento dell'esercizio prima ancora del termine stabilito.

Chi lascia trascorrere il termine assegnatogli dall'Ufficio daziario per attivare o trasferire l'esercizio, si considera decaduto dal permesso ottenuto e come se cessasse di tenere in attività l'esercizio.

Volendolo di nuovo attivare, deve fare un'altra dichiarazione.

Attestato di esercizio.

Art. 194.

Se l'esercente è ammesso a pagare il dazio in via di abbonamento, l'Ufficio rilascia *l'attestato di esercizio*, osservate le disposizioni della legge sul bollo; se invece l'esercente paga il dazio di volta in volta giusta la tariffa, l'Ufficio può autorizzare l'apertura provvisoria dell'esercizio, facendo seguire, anzichè precedere, al rilascio di detto *attestato*, quanto è stabilito al capo seguente.

Un solo *attestato* può valere per la vendita di più generi, quando si riferisce ad un solo dichiarante ed al medesimo locale.

Il modello stesso serve anche per attestare il trasferimento dell'esercizio da un luogo ad un altro.

La sostituzione di persona nell'esercizio deve essere in precedenza notificata all'Ufficio daziario, che fa le occorrenti annotazioni nell'*attestato*.

Cessazione o sospensione di esercizio.

Art. 195.

Volendosi chiudere l'esercizio, qualunque sia il modo con cui si soddisfa la tassa, od anche sospendere o cessare solamente la vendita di alcuna specie dei generi compresi nell'*attestato di esercizio*, deve presentarsi denuncia scritta almeno otto giorni prima all'Ufficio daziario, che ne dà l'*attestazione*.

L'esercizio deve cessare non più tardi del giorno indicato nella denunzia, quand'anche per caso eventuale non fosse stato ancora recapitato all'imprenditore l'*attestato* di cessazione o di sospensione.

CAPO II. — *Riscossione a tariffa.*

Esame dei locali di vendita e relative prescrizioni.

Art. 196.

Se l'esercente intende pagare il dazio di volta in volta, giusta la tariffa, gli agenti daziari verificano lo stato in cui si trovano gli esercizi prima della loro attivazione e ne vietano l'apertura, salvo l'eccezione di cui all'art. 194, se i locali non sono in regola con le successive disposizioni del presente articolo.

I locali di vendita e di macello non possono aver comunicazione interna con altri edifici e case di abitazione non inservienti allo stesso uso, ed ove ne abbiano, gli esercenti sono obbligati a chiuderle.

Le stanze aggregate, come accessorio, ai locali di vendita con interna comunicazione, anche se destinate ad uso di abitazione dell'esercente, sono considerate come continuazione dei locali stessi.

I predetti locali devono avere le porte d'ingresso sulle strade pubbliche, ed ove ne abbiano altre, queste debbono essere chiuse. Le finestre non prospicienti nelle pubbliche vie devono munirsi di grata; i muri che cingono gli esercizi e le loro dipendenze devono avere un'altezza non minore di tre metri.

Sulla porta d'ingresso deve tenersi affissa la indicazione della specie dell'esercizio.

Nelle cantine annesse a vendite al minuto di vino non possono esservi nè pozzi, nè condutture, serbatoi o vasi d'acqua.

Dall'osservanza delle discipline stabiite nel presente articolo sono dispensati gli esercizi ad uso di dozzine, pensioni ed alberghi.

Spacci cooperativi — Esercizi nelle stazioni ferroviarie.

Art. 197.

Le disposizioni contenute nel precedente articolo sono applicabili anche agli spacci e magazzini annessi delle società cooperative che vendono carni, vino, spiriti e liquori.

Sono pure applicabili agli esercizi esistenti nelle stazioni ferroviarie (come *buffets*, caffè, vendite di liquori e simili), salvo che l'Amministrazione daziaria ha diritto di ordinare soltanto la chiusura delle porte d'ingresso, che non mettono in comunicazione gli esercizi col piazzale esterno ed interno della stazione.

Processo verbale di verifica dei locali di vendita.

Art. 198.

All'esame dei locali intervengono l'interessato, gli agenti daziari ed un assessore od un consigliere od un funzionario comunale delegato espressamente dal sindaco. Del risultato dell'esame si redige *processo verbale*, in cui si descrive lo stato dei locali, le opere bisognevoli per ridurli nelle prescritte condizioni, e si assegna il termine entro cui l'esercente deve eseguirle a sue spese.

Gli attrezzi e gli utensili per la preparazione e la conservazione dei generi soggetti a dazio devono numerarsi, ed i recipienti devono misurarsi per accertarne la capacità.

Insorgendo divergenze sul risultato della verificazione, l'esercente può domandare che se ne faccia la misurazione da un pubblico verificatore a spese della parte soccombente.

Il *processo verbale* è redatto in tre esemplari, dei quali uno serve per la parte, il secondo per l'Ufficio, ed il terzo per l'autorità daziaria.

Il *processo verbale* deve conservarsi nell'esercizio e presentarsi ad ogni richiesta degli agenti daziari.

Contro le risultanze del *processo verbale* si può ricorrere ai sensi dell'art. 360 del presente regolamento.

Ricorso contro le disposizioni per opere di riduzione dei locali e secondo esame dei medesimi.

Art. 199.

Trascorso il termine indicato nel *processo verbale*, senza che le opere prescritte per ridurre i locali in regola siano state eseguite e senza presentazione di reclamo all'Ufficio daziario, questo vieta l'apertura dell'esercizio o sospende la vendita e ritira l'*attestato* rilasciato ai termini dell'art. 194.

Ove sia presentato reclamo, si sospende l'esecuzione delle opere e l'Ufficio lo rimette alla Giunta municipale, che decide ed assegna un nuovo termine perentorio di giorni dieci per eseguire le opere ritenute indispensabili.

Il reclamo prodotto contro questa decisione non sospende la esecuzione dei lavori disposti. Fino alla risoluzione della controversia il nuovo esercizio, salvo l'eccezione stabilita dall'articolo 194, non può essere attivato col pagamento del dazio a tariffa; e se occorre od è richiesto un nuovo esame dei locali, si esegue da un impiegato a ciò espressamente delegato.

Le spese della seconda visita sono a carico del ricorrente solamente quando sia riconfermata la prima decisione.

Omessa riduzione dei locali.

Art. 200.

Scaduto il termine assegnato dall'autorità daziaria in caso di reclamo senza che l'esercente abbia fatte eseguire le opere riconosciute necessarie a ridurre i propri locali in regola, è vietata l'apertura dell'esercizio, ove non sia ancora attivato, rifiutando il rilascio dell'*attestato*, ovvero ritirandolo se fu concesso. Se è attivato l'esercizio, non si permettono altre introduzioni di generi.

Da quel momento si considerano fatte in frode l'introduzione o la vendita di generi soggetti a tassa.

Variazioni nello stato riconosciuto dell'esercizio.

Art. 201.

Volendosi introdurre delle variazioni nello stato già riconosciuto dei locali, degli attrezzi, degli utensili e dei recipienti dell'esercizio, l'esercente deve, otto giorni prima, presentare *dichiarazione* in due esemplari, e l'Ufficio daziario gliene restituisce uno con attestazione.

L'Ufficio, fatte le verificazioni necessarie, redige *processo verbale* della visita e lo unisce a quello del precedente esame dell'esercizio.

Ricognizione d'esercizi già in attività.

Art. 202.

L'esame e la ricognizione dello stato dei locali, degli attrezzi, degli utensili e dei recipienti si fa per esercizi già in attività:

a) quando sono condotti a tariffa e si trasferiscono da una ad altra località;

b) quando cambia l'amministrazione del dazio, senza che l'esercente siasi in precedenza abbonato pel pagamento della tassa;

c) quando un esercente abbonato cessa dal contratto e non lo rinnova, volendo continuare l'esercizio a tariffa.

In questi casi si osservano le discipline stabilite per gli esercizi di nuova attivazione.

Dichiarazione per l'introduzione dei generi nell'esercizio.

Art. 203.

Prima d'introdurre nell'esercizio generi o animali da macello soggetti a dazio, si deve dichiarare all'Ufficio daziario:

1° Il cognome e il nome dell'esercente;

2° La qualità e la quantità dei generi da introdursi, ovvero la qualità ed il numero delle bestie;

3° L'esercizio, il giorno e l'ora in cui seguirà l'introduzione, e relativamente alle bestie per le quali si vuol fare riserva di destinare le carni in tutto o in parte alla introduzione in altri Comuni, deve pure indicarsi la quantità per la quale si fa tale riserva.

La stessa *dichiarazione* devono presentare i venditori avventizi di generi soggetti a dazio nei porti, sulle fiere, sui mercati e simili, prima di cominciarne lo spaccio.

Introduzione di mosto e di uva nei locali di esercizio.

Art. 204.

La *dichiarazione* prescritta dal precedente articolo deve essere presentata all'Ufficio anche per la introduzione di uva e di mosto negli esercizi di vendita, di cui all'art. 193, e nelle cantine annesse.

Compiuta la vinificazione, l'esercente è tenuto a pagare il dazio stabilito per il vino che l'Ufficio daziario accerta con le norme stabilite dal precedente articolo 155.

Registrazione della dichiarazione.

Art. 205.

La *dichiarazione* d'introdurre col pagamento del dazio generi od animali nell'esercizio può farsi in iscritto ovvero a voce.

Quando è fatta verbalmente, l'Ufficio daziario la riporta nel *registro delle dichiarazioni*, e producendosi invece per iscritto si annota sul registro soltanto il cognome e nome di colui che la presenta e sulla dichiarazione il numero progressivo sotto il quale venne registrata.

Liquidazione e riscossione del dazio.

Art. 206.

Presentata la *dichiarazione*, l'Ufficio procede alla liquidazione del dazio in corrispondenza della dichiarazione stessa, ove la riconosca regolare, e, fattane la riscossione, rilascia al dichiarante la *bolletta di sdaziamento*, in cui sono riportate la data e l'ora della emissione, tutte le indicazioni della *dichiarazione* e la somma pagata.

Se la *dichiarazione* è presentata in iscritto, viene contrapposta alla matrice della *bolletta* rilasciata al contribuente.

Le disposizioni stabilite dagli articoli 106, 107, 108, 109, 111, ultimo comma, 119, 122 e 123 per la liquidazione e riscossione del dazio, per le controversie di tariffa, per i ricuperi e rimborsi di dazio nei Comuni chiusi, valgono anche per i Comuni aperti.

Macelli.

Art. 207.

Nei Comuni, provvisti di pubblico macello, il dazio si paga prima che avvenga l'introduzione delle bestie nel macello o nelle stalle annesse.

La disposizione medesima è applicabile per la introduzione di bestie nei macelli privati, separati dai locali di vendita, o nelle stalle annesse.

Nei casi suddetti la introduzione degli animali nei macelli e nelle stalle deve essere preceduta dalla dichiarazione prescritta dall'art. 203.

Sulle bestie distrutte in tutto od in parte dopo la macellazione, per ordine dell'autorità sanitaria, viene restituito il dazio relativo.

Introduzione dei generi negli esercizi.

Art. 208.

L'introduzione dei generi o degli animali negli esercizi può farsi soltanto di giorno, dopo ottenuta la *bolletta di sdaziamento,* dalla quale debbono essere accompagnati.

Nei locali di esercizio non si possono introdurre, nè fabbricare generi tassati che non siano coperti da *bolletta di sdaziamento.* Questa deve essere conservata sino a che il genere si trova nell'esercizio.

Bolli e contrassegni.

Art. 209.

Gli animali devono essere bollati presso l'Ufficio daziario prima che si introducano nei macelli e nelle stalle. Per gli animali bovini valgono le stesse norme stabilite per i Comuni chiusi.

L'Ufficio daziario può inoltre assoggettare a speciali bolli e contrassegni le carni fresche e salate e gli altri generi soggetti a dazio non indicati nell'articolo seguente, prima della introduzione nei locali di esercizio. In tal caso, per l'applicazione dei diritti di suggello alle bottiglie ed ai fiaschi si osservano le norme stabilite nell'articolo seguente.

Suggellazione dei fusti e dei recipienti.

Art. 210.

Il vino, l'aceto, l'alcool, l'acquavite, i liquori e gli olii introdotti negli esercizi con pagamento del dazio giusta la tariffa, devono conservarsi in botti od in altri recipienti, i cui fori si pongono sotto suggello.

Si applica lo stesso procedimento ai detti liquidi chiusi in bottiglie, se vengono assoggettati al dazio secondo il numero di queste, oppure se sono contenuti in fiaschi od in altri simili recipienti.

Per l'applicazione dei suggelli si riscuotono dagli agenti daziari i diritti accessori stabiliti nella tariffa comunale, ed in difetto è fatto obbligo al contribuente di fornire quanto occorre per la suggellazione. Il diritto di suggello stabilito nella tariffa comunale per le bottiglie e per i fiaschi si applica integralmente per quelli di capacità superiore a mezzo litro; per le bottiglie e per i fiaschi che contengono mezzo litro o meno il diritto stesso si riduce alla metà o ad un quarto secondo che la loro capacità ecceda o non un quarto di litro.

Per poter versare o travasare i liquidi soggetti a dazio, già introdotti nell'esercizio, in altri recipienti, occorre il concorso degli agenti daziari. Essi soli sono autorizzati ad infrangere i suggelli ed a rimetterli ai fori delle botti, delle bottiglie o di altri recipienti.

E' concesso ai rivenditori al minuto di tenere sturati per ogni qualità d'alcool, acquavite e liquori una bottiglia, pel vino un fiasco, per l'aceto e per gli olii una bottiglia od un fiasco per la vendita corrente, purchè rimanga traccia del suggello sul recipiente. Consumato il liquido contenuto nei detti recipienti può, senza intervento degli agenti, sturarsi un'altra bottiglia od un altro fiasco, e così di seguito, a condizione che il recipiente esaurito rimanga vuoto e sia presentato ad ogni richiesta degli agenti.

Trasformazione dei generi.

Art. 211.

Sulle trasformazioni che subiscono i generi introdotti nei locali di esercizio con pagamento di dazio non è dovuto alcun dazio supplementare se il prodotto della trasformazione costituisca un genere tassato dalla tariffa in misura uguale a quella del dazio già pagato.

Per le altre trasformazioni, in condizioni differenti da quelle considerate nel precedente comma, si applicano le disposizioni dell'art. 14, salvo per l'uva ed il mosto trasformati in vino l'osservanza del successivo art. 204.

Le trasformazioni debbono essere previamente denunziate all'Ufficio daziario, che ne fa immediata attestazione sulla *bolletta,* per gli opportuni riscontri, e procede quindi, ove ne sia il caso, alla riscossione del dazio.

Se le trasformazioni devono farsi in locali separati da quelli d'esercizio, il trasporto dei generi, sia all'uscita dall'esercizio che alla reintroduzione nel medesimo, ha luogo con *bolletta di accompagnamento.*

Trasporto di generi da uno ad altro esercizio. — Ghiacciaie.

Art. 212.

I generi assoggettati al dazio secondo tariffa, possono essere trasportati in esenzione da nuovo dazio da uno ad un altro esercizio dello stesso Comune, previa denunzia all'Ufficio daziario che rilascia una *bolletta d'accompagnamento.*

Le carni macellate fresche possono essere trasportate in esenzione da nuovo dazio, dai locali di vendita alle ghiacciaie e viceversa, sotto l'osservanza delle cautele da determinarsi dall'Amministrazione daziaria.

Magazzini di deposito di generi e di animali.

Art. 213.

Gli esercenti a tariffa possono tenere generi o animali soggetti a dazio in locali distanti almeno 100 metri, misurabili secondo il tratto più breve di comunicazione, dall'esercizio, macello o spaccio.

Ai locali ed ai generi soggetti a dazio si applicano le disposizioni riferibili al deposito nei magazzini di privata proprietà nei Comuni chiusi, e per gli animali quelle relative al bestiame introdotto nei detti Comuni per allevamento, pascolo o lavoro.

Magazzini di deposito all'ingrosso.

Art. 214.

Nei casi considerati all'art. 24, comma 2°, della legge, l'estrazione dai magazzini di deposito all'ingrosso di generi in quantità inferiori ai limiti stabiliti per la minuta vendita, dev'essere preventivamente dichiarata all'Ufficio daziario il quale rilascia una *bolletta di accompagnamento.*

Verifiche negli esercizi.

Art. 215.

Gli agenti daziari possono verificare i generi dichiarati al momento dell'introduzione negli esercizi, ed eseguire verificazioni saltuarie per constatare se i generi esistenti, tenuto conto dello smercio avvenuto, corrispondano con quelli pei quali secondo le *bollette* è stato pagato il dazio.

A tergo delle *bollette* s'inscrivono dagli agenti le quantità per cui quelle si riconoscono ancora valide, e sopra ognuna, quando siano stati totalmente smerciati i generi relativi, si appone, valendosi anche di apposito bollo, la parola *annullata.*

La *bolletta*, portante tale indicazione, è consegnata all'esercente.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche ai locali di vendita considerati nell'art. 197.

Accertamenti negli esercizi di vendita.

Art. 216.

Quando un Comune chiuso viene dichiarato aperto, nel giorno in cui si attua il nuovo metodo di riscossione, debbono i venditori di generi soggetti a dazio presentare all'Ufficio daziario una dichiarazione conforme a quella prescritta dall'art. 203, nella quale indicheranno anche la qualità e la quantità dei generi esistenti nei locali di esercizio e magazzini annessivi, presentando le corrispondenti *bollette* di sdaziamento.

Gli agenti daziari verificano tali generi e, in apposito *processo verbale*, ne descrivono la qualità e la quantità e per quelli, riguardo ai quali non fosse provato il pagamento del dazio, questo viene liquidato per essere pagato entro quindici giorni.

Gli esercenti debbono inoltre presentare la denunzia dell'esercizio secondo l'art. 193.

Venditori particolari di vino.

Art. 217.

L'Amministrazione daziaria può dispensare in tutto od in parte dalle discipline, portate dai precedenti articoli, coloro che vendono al minuto vino prodotto dall'uva dei propri fondi; non mai però esimerli dall'obbligo della dichiarazione, nè dal pagamento del dazio.

Atti soggetti a dazio eseguiti da privati.

Art. 218.

I privati, prima di vendere al minuto o di distribuire non gratuitamente generi soggetti a dazio, devono dichiararne la qualità e la quantità all'Ufficio daziario, soddisfacendo il dazio dovuto.

Eguale obbligo incombe per la macellazione degli animali bovini, suini, ovini ed equini, prima che sia eseguita e per la vendita delle relative carni provenienti da altri Comuni. Gli animali, morti per infortunio o per malattia, quando ne sia autorizzato l'uso per alimentazione, devono essere dichiarati prima che le carni siano utilizzate.

Alla liquidazione e alla riscossione del dazio si procede con le norme indicate nei precedenti articoli. I privati sono però dispensati dall'obbligo di dichiarare l'istituzione o cessazione dell'esercizio e di ridurre i locali nelle condizioni prescritte per i pubblici esercenti.

CAPO III. — *Riscossione per abbonamento.*

Abbonamenti con i privati e con gli esercenti.

Art. 219.

Gli esercenti ed i privati che compiono atti soggetti a dazio possono chiedere di soddisfare il dazio mediante il pagamento di un canone annuo di abbonamento.

L'abbonamento vale soltanto per la specie determinata di generi smerciati nel locale convenuto e pel tempo stabilito nel relativo contratto.

Per gli esercizi stabili l'abbonamento è obbligatorio per l'intero anno solare; o, se fatto durante l'anno, per tutto il restante periodo dell'anno stesso. L'abbonamento può cessare, prima della scadenza stabilita, soltanto quando si verifichi la cessazione totale dell'esercizio per cui fu stipulato. In tale ipotesi l'esercente è tenuto a corrispondere la rata di canone relativa al mese in corso, purchè la denuncia di cessazione sia stata presentata all'ufficio daziario nei primi cinque giorni del mese; altrimenti deve corrispondere anche la rata del mese successivo.

L'esercente abbonato è dispensato dall'obbligo della riduzione dei locali e dalle dichiarazioni relative alle introduzioni e trasformazioni dei generi nell'esercizio, nel quale può fare ogni variazione.

Trattative di abbonamento.

Art. 220.

Le trattative per gli abbonamenti hanno luogo soltanto con l'Ufficio daziario.

Le domande devono essere stese su carta munita del prescritto bollo, garantite per un sesto del canone con deposito in contanti, in titoli di rendita pubblica o con altri titoli di Stato o garantiti dallo Stato valutati al prezzo di Borsa, o con la malleveria di una terza persona riconosciuta solvente sotto la responsabilità del capo dell'Ufficio daziario.

Fino alla stipulazione del contratto l'esercente continua a soddisfare il dazio a tariffa sui generi che introduce, tenendosi in sospeso solamente l'assetto dei locali di esercizio.

Sono dispensati dal prestare la cauzione gli esercenti che paghino il canone a rate bimestrali anticipate.

Contratti di abbonamento.

Art. 221.

I contratti di abbonamento devono risultare da atto scritto, secondo il *modello* stabilito ed i patti in esso contenuti. Si possono però aggiungere altre particolari pattuizioni, purchè non siano contrarie alla legge ed al presente regolamento.

Se l'abbonamento si riferisce a generi diversi il contratto deve indicare separatamente l'importo del canone stabilito o concordato per ciascun genere.

Di regola il contratto ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della stipulazione; non di meno può, in virtù di patto espresso, ricevere forza retroattiva, non oltre però il principio del semestre solare in corso.

Il contratto si distende dal rappresentante dell'Ufficio daziario, in doppio originale, e si sottoscrive dai contraenti e dal garante ove vi sia. Se il contribuente od il garante non sappia o non possa scrivere, ne è fatta menzione nel contratto, il quale viene, in loro vece, sottoscritto da due testimoni.

Per la redazione del contratto l'esercente è tenuto a corrispondere la sola tassa di bollo.

Intervenuta l'approvazione prescritta dall'articolo seguente, una copia del contratto si consegna all'esercente e l'altro si trattiene presso l'Ufficio daziario, nella cui giurisdizione si trova l'esercizio abbonato.

Approvazione dei contratti d'abbonamento.

Art. 222.

I contratti d'abbonamento devono essere per qualsiasi somma approvati dalla Giunta municipale. Nello stesso modo si approvano le proposte per lo svincolo delle cauzioni prestate dagli esercenti.

Pagamento del canone.

Art. 223.

Il canone annuo convenuto si paga presso l'Ufficio daziario o alla tesoreria del Comune alle scadenze stabilite dal contratto; e viene rilasciata alla parte la ***bolletta per rata di canone,*** facendone tosto annotazione alla partita nel ***registro mastro.***

In caso di cambiamento dell'Amministrazione daziaria, quella che succede non tiene conto della differenza pagata in più della rata dovuta e pagata a termini del contratto, salvo all'esercente il diritto di regresso verso l'Amministrazione anteriore pel ricupero dell'eccedenza anticipata.

Tuttavia i canoni, che non eccedono le lire venti all'anno, possono essere pagati in una sola volta, sin dalla scadenza della prima rata, senza ulteriore responsabilità del contribuente che provi il pagamento.

Mora del pagamento.

Art. 224.

L'Ufficio daziario incaricato della riscossione dei canoni, fatte le opportune annotazioni nel *registro mastro,* invita in via amministrativa gli esercenti abbonati, caduti in mora, a pagare entro il termine di dieci giorni le rate non soddisfatte alle scadenze stabilite nei contratti. L'invito si notifica per mezzo di un agente daziario o del messo comunale.

Scaduto inutilmente detto termine, l'Ufficio daziario procede direttamente, all'incameramento della cauzione prestata dall'esercente abbonato, sino alla concorrenza del suo credito per canone, oltre la multa del 4 % sulla somma non pagata, a termini dell'art. 30 della legge. Ove nell'ulteriore termine di cinque giorni la cauzione non sia reintegrata dall'esercente, l'Ufficio può dichiarare la decadenza dall'abbonamento ed applicare all'esercente la tassazione a tariffa.

Nei casi in cui non sia stata prestata cauzione, contro gli esercenti morosi ed i loro garanti solidali, l'Ufficio, scaduto inutilmente il termine di dieci giorni dalla notifica dell'invito a pagamento, procede in via ingiunzionale con le norme stabilite nel precedente art. 122; e può applicare all'esercente la decadenza dall'abbonamento a sensi del precedente capoverso.

Cessazioni dell'abbonamento e dell'esercizio.

Variazioni di tariffa.

Art. 225.

Per i generi rimasti invenduti al termine dell'abbonamento l'esercente è tenuto al pagamento del dazio; e cessando dall'esercizio, non ha diritto a rimborso.

Salvo quanto è disposto agli articoli 120 e 187 per gli aumenti di tariffa, in caso di riduzione della medesima i contratti di abbonamento in corso sono risoluti e possono modificarsi, di mutuo accordo tra l'Amministrazione daziaria e l'esercente, in relazione alle dette riduzioni.

Abbonamenti per classi di esercenti.

Art. 226.

Con le norme stabilite nei precedenti articoli, gli abbonamenti possono farsi anche per singole classi di esercenti mediante la corresponsione di un canone annuo fisso, ripartito tra i singoli esercenti.

Alla fine di ciascun esercizio, l'Amministrazione rimborsa ai singoli esercenti abbonati di ogni classe la maggior somma introitata dalla riscossione del dazio dai privati e dai rivenditori ambulanti, come anche per l'apertura di nuovi esercizi della classe cui essi appartengono, e del pari esige da ognuno di essi la quota delle somme introitate in meno per chiusura di esercizi abbonati esistenti al principio dell'anno. Tanto l'abbuono quanto lo aggravio sono ripartiti in ragione dei canoni fissati ad ogni esercente al principio dell'anno.

Abbonamento obbligatorio

Art. 227.

L'abbonamento è obbligatorio, a sensi dell'art. 29 della legge, quando i locali di esercizio non si possono facilmente ridurre in conformità alle prescrizioni contenute nell'art. 196 del presente regolamento, ovvero quando le qualità dei generi in vendita nell'esercizio siano di difficile controllo per garantire l'Amministrazione daziaria dal pericolo di frodi, e così pure quando l'esercizio abbia sede in una frazione distante oltre un chilometro dal centro principale del Comune.

Ad istanza dei contribuenti, si applica altresì l'abbonamento, nel modo indicato al precedente comma, in tutti i casi considerati nel precedente art. 188.

Nel corso della procedura per la determinazione del canone, i contribuenti debbono prestare la cauzione in ragione del sesto del canone richiesto dall'Amministrazione daziaria, e pagare alle scadenze prescritte il canone relativo, salvo restituzione, a controversia definita, dell'eventuale eccedenza sia della cauzione che delle rate di canone versate.

TITOLO V.

Restituzioni.

Art. 228.

La restituzione del dazio è obbligatoria per i generi esportati all'estero.

Per quelli trasportati dai Comuni chiusi in altri Comuni spetta ai regolamenti locali, di cui all'articolo 37, di determinare i casi in cui si fa luogo a restituzione del dazio e le norme relative di applicazione.

Generi esportati all'estero.

Art. 229.

Il dazio pagato per i generi che si esportano all'estero viene restituito alle seguenti condizioni:

All'atto del pagamento del dazio deve essere fatta riserva dell'esportazione, la quale è annotata sulla *bolletta di pagamento.* L'Ufficio ha facoltà di redigere, in contradditorio dell'interessato, uno speciale *processo verbale* per descrivere esattamente i generi e di prelevare campioni dei generi stessi da sottoporsi ad analisi, comunicandone i risultati all'introduttore.

L'esportazione deve aver luogo entro un anno dalla data della *bolletta di pagamento,* con facoltà all'Amministrazione daziaria di concedere proroghe fino ad un altro anno.

I generi da esportarsi vengono presentati all'Ufficio con apposita *dichiarazione* accompagnata dall'originale *bolletta di pagamento.*

L'esportazione può effettuarsi a più riprese, purchè ogni volta sia fatta in quantità non minore di un ettolitro, ove si tratti di vino, di mezzo quintale, ove si tratti di olio ed

in una quantità il cui dazio non sia minore di lire quaranta per ogni altro genere.

Si determina, come all'articolo 155, il ragguaglio fra il vino, il mosto e l'uva, fra l'olio e le olive.

Non è ammessa restituzione del dazio pel vinello, pel mezzo vino, per la posca, per l'agresto e pel vino che abbia una forza alcoolica inferiore a cinque gradi centesimali. Non si ammettono del pari a restituzione, gli spiriti a meno di 85 o 90 gradi dell'alcoolometro di Gay-Lussac, secondo che siano ricavati dal vino o da altre sostanze.

Cautele da osservarsi per l'esportazione all'estero.

Art. 230.

Per il genere diretto all'estero, l'esportatore deve indicare, nella *dichiarazione* di cui all'articolo precedente, la dogana per la quale deve uscire ed il tempo entro il quale seguirà l'esportazione.

L'Ufficio verifica il genere ed accertata la sua identità con quello dichiarato all'introduzione, applica i suggelli ai recipienti, come pel trasporto delle merci da una dogana all'altra, e dà una *bolletta di transito,* assegnando la via da percorrere ed il tempo strettamente bisognevole per arrivare alla dogana di confine, dalla quale deve seguire l'esportazione all'estero.

Se col genere che si esporta si dà scarico a tutta la partita con la quale fu introdotto, l'Ufficio ritira la *bolletta di sdaziamento;* in caso diverso la restituisce, inscrivendovi a tergo la qualità e la quantità del genere che si esporta, la data ed il numero della emessa *bolletta di transito.*

La dogana d'uscita, accertatasi della identità del carico, della integrità dei suggelli apposti, della reale esistenza dei generi in perfetta corrispondenza coi documenti di accompagnamento e della effettiva uscita dei generi stessi dal territorio dello Stato, appone sulla bolletta la certificazione, come è prescritto per le merci che escono per transito dallo Stato, e rilascia *il certificato di scarico.*

Lo scontrino del *certificato di scarico* viene consegnato alla parte che lo presenta all'autorità daziaria; questa ne dà la ricevuta e dispone la restituzione del dazio, unendo il *certificato* all'ordine di rimborso.

Persone ammesse alla restituzione.

Art. 231.

Sono ammessi ad ottenere la restituzione del dazio:

a) la persona stessa al cui nome seguì l'introduzione entro il Comune chiuso;

b) il suo procuratore o successore legalmente riconosciuto, ove giustifichi la sua qualità all'atto dell'esportazione o della uscita;

c) chi abbia dall'introduttore acquistato il genere, purchè la cessione sia stata regolarmente notificata all'Amministrazione daziaria.

Animali macellati trasportati in altri Comuni.

Art. 232.

La restituzione del dazio sugli animali e sulle carni fresche o congelate trasportate altrove per il consumo, ha luogo quando:

a) **nella *dichiarazione*** e nella *bolletta* per la tassa di macellazione sia indicato il Comune cui sono destinati;

b) gli animali o parte di animali vengano introdotti in altro Comune o dalla parte chiusa alla parte aperta dello stesso Comune, o viceversa, entro tre giorni dalla macellazione;

c) siano bollati ed accompagnati dalla *bolletta.*

L'Ufficio del Comune in cui gli animali o parte di animali sono trasportati trascrive nel *registro delle dichiarazioni:*

1) la data, il luogo d'emissione ed il numero della *bolletta* prodotta a provare che fu altrove pagata la tassa di macellazione;

2) il numero e la qualità delle bestie per cui fu emessa;

3) i bolli riscontrati.

Il dazio viene riscosso con le regole stabilite, facendone attestazione sulla primitiva *bolletta di pagamento;* e spetta alla parte di procurarsi la restituzione della tassa pagata nel luogo della macellazione.

Per le bestie daziate a peso *per mezza bestia* s'intende la metà in parti non staccate di quanto pesava intera; per quelle daziate a capo mezza bestia è rappresentata dal quarto anteriore e da quello posteriore, non compresi i visceri e la testa.

Il termine di tre giorni indicato alla precedente lettera *b)* non è applicabile ai trasporti di carni congelate, il cui trasporto può effettuarsi entro sei mesi dalla data della *bolletta di pagamento.*

Per le bestie macellate in un esercizio abbonato non vi ha luogo a restituzione di dazio quantunque introdotte in altro Comune.

Trasporto di generi da uno ad altro esercizio di Comuni aperti.

Art. 233.

Per la restituzione del dazio pagato a tariffa sui generi e sulle carni salate o preparate che sono trasportati da uno ad altro esercizio di differenti Comuni aperti, ai sensi dell'art. 37 della legge, si osservano, di regola, le norme stabilite nell'articolo precedente.

Il trasporto però può effettuarsi entro un anno dalla data della *bolletta di pagamento,* ed è consentito anche se non ne fu fatta riserva all'atto del pagamento.

TITOLO VI.

Vigilanza.

Capo I. — *Comuni chiusi.*

Vigilanza lungo la riva del mare.

Art. 234.

Nei Comuni chiusi che toccano il mare, fiumi, laghi o canali gli agenti della R. guardia di finanza, addetti alla vigilanza lungo la riva nei riguardi doganali, esercitano gratuitamente la vigilanza anche in rapporto al dazio consumo, senza responsabilità per lo Stato.

Vigilanza degli agenti daziari all'esterno degli Uffici.

Art. 235.

Gli agenti invigilano perchè nei Comuni chiusi non sieno introdotti di nascosto generi soggetti a dazio, ovvero senza che siansi adempiute le formalità prescritte.

Quelli addetti alla vigilanza delle barriere debbono inoltre richiedere ai contribuenti le *bollette* o *licenze* per confrontarle coi generi sdaziati o da introdursi, ed impedirne

la introduzione, ove ne differiscano, sia in quantità che in qualità, promuovendo, se del caso, le opportune rettifiche come all'art. 118, e contestando, a seconda delle emergenze, la contravvenzione.

Scontrino delle bollette di sdaziamento.

Art. 236.

Se dal confronto dei generi sdaziati con le *bollette* da cui essi sono accompagnati non emergono differenze, gli agenti permettono la introduzione dei generi stessi separando dalla bolletta lo *scontrino* che depositano immediatamente in apposita cassetta, la chiave della quale è tenuta dall'autorità daziaria, o dall'impiegato a ciò delegato.

La sera questa cassetta viene aperta, si ritirano gli *scontrini* e viene di nuovo rilasciata chiusa all'Ufficio daziario.

Gli *scontrini* sono confrontati con le *matrici* a cui vengono contrapposti, e le discordanze, ove ne sia il caso, danno luogo a procedimento.

Controbollette di sdaziamento.

Art. 237.

Allorchè alle barriere sia stabilito uno speciale controllo di funzionari all'uopo incaricati, questi ritirano le *bollette* da cui i generi sono accompagnati, dopo di averne constatata l'esattezza, e rilasciano ai contribuenti una *contro-bolletta*, alla cui *matrice* viene contrapposta quella che prima fu rilasciata, ed eseguono immediatamente i necessari riscontri coi libri e registri a cui la *bolletta* si riferisce, e che devono essere messi a loro disposizione.

Ogni discrepanza od irregolarità rilevata forma oggetto di speciale rilievo.

Divieti riguardanti la linea daziaria.

Art. 238.

Nelle mura, nei bastioni, nei caseggiati ed altro che formano la linea daziaria è vietato di fare aperture, collocare tubi, scavare canali ed acquedotti e praticare gallerie od altri passaggi sotto la linea stessa, danneggiare o smuovere le barriere od i segnali, appoggiarvi qualsiasi oggetto che ne faciliti la scalata, o salirvi e introdursi nei fossati, o depositarvi o trasportarvi generi, senza permesso dell'autorità daziaria.

Zona esterna di sorveglianza.

Art. 239.

Intorno alla linea daziaria dei Comuni chiusi, e fino alla distanza di 25 metri, è stabilita una zona esterna di sorveglianza, la quale può essere estesa o ristretta, secondo le esigenze del servizio daziario e delle condizioni locali.

La zona da stabilire e le variazioni, che occorra introdurvi, sono deliberate dal Consiglio comunale e sono approvate dal Prefetto. Quando vi sia divergenza, decide il Ministro delle finanze.

Divieti riguardanti la zona esterna di sorveglianza.

Art. 240.

Entro la zona di vigilanza intorno alla linea daziaria è vietato, senza il permesso dell'Amministrazione daziaria, fare costruzioni, piantagioni, rialzamenti e simili opere che possano agevolare le frodi e rendere difficile la sorveglianza.

E' vietato del pari depositarvi od ammassarvi generi, anche se destinati alla vendita all'ingrosso, senza il permesso dell'autorità daziaria, rilasciato sulla domanda in iscritto della parte interessata; ad eccezione dei prodotti del suolo, ancorchè provenienti da terreni situati fuori della linea daziaria, quando l'edificio pel deposito o l'ammassamento dei prodotti ed i terreni donde essi provengono appartengono allo stesso proprietario o fittaiuolo.

Il permesso del deposito può essere subordinato alla tenuta, da parte dei concessionari, di un *registro di carico e scarico*, soggetto alla sorveglianza degli agenti, in cui sia annotato il movimento delle merci, a sensi del successivo articolo 245; e può essere in qualsiasi momento revocato col preavviso di tre mesi.

Zona interna di sorveglianza.

Art. 241.

Ove se ne riconosca il bisogno, per ovviare il pericolo di frodi, i Comuni possono stabilire entro la cinta daziaria una zona particolare di vigilanza fino a 25 metri di larghezza all'esterno delle stazioni, delle loro dipendenze e dei tratti di ferrovia o tramvie intercomunali intersecati dalla stessa cinta daziaria.

Entro tale zona è vietato depositare od ammassare generi soggetti a dazio, senza il permesso dell'autorità daziaria.

Stazioni ferroviarie e tramviarie.

Art. 242.

Le stazioni ferroviarie e tramviarie intercomunali e le loro dipendenze sono soggette a particolare vigilanza per parte degli agenti del dazio di consumo.

Vi sono soggetti anche i tronchi di ferrovia e di tramvia intercomunale compresi entro la zona esterna di vigilanza.

Per l'esercizio delle proprie funzioni, gli ufficiali e le guardie del dazio, anche se vestiti in abito borghese, purchè in questo caso siano forniti di speciali tessere di riconoscimento vistate dal capo del servizio ferroviario in luogo, hanno sempre libero accesso nelle dette stazioni e loro dipendenze, sia di giorno che di notte, quando sono aperte, per farvi le occorrenti perlustrazioni.

I capi delle stazioni devono permettere l'esame dei registri e delle merci, su richiesta motivata delle Amministrazioni daziarie, agli agenti da queste appositamente delegati.

Le Amministrazioni daziarie possono stabilire nelle stazioni e nelle loro dipendenze, comprese nella zona di vigilanza, dei casotti o garette per le guardie daziarie destinate al servizio di sentinella.

Nei recinti delle stazioni e delle loro dipendenze, deve esservi il solo numero di porte ed aperture strettamente necessario pel servizio pubblico. In caso di divergenza fra le Amministrazioni ferroviarie e tramviarie e quelle daziarie, decide il Ministro delle finanze di concerto con quello dei lavori pubblici.

Vi sono permessi i depositi di generi pel servizio della ferrovia e delle tramvie intercomunali, purchè tali magazzini non abbiano comunicazione interna con abitazioni o stanze ad uso privato; ma è vietato, sia di stabilirvi qualsiasi deposito di generi soggetti a dazio ad uso dei privati, sia di farvi costruzioni, piantagioni, rialzamenti ed altre simili opere, che rendano difficile la sorveglianza, come pure di praticare delle nuove aperture nei muri esterni lungo la cinta daziaria senza il permesso dell'Amministrazione daziaria.

Locali soggetti a particolare vigilanza.

Art. 243.

Sono sottoposti a particolare vigilanza nei Comuni chiusi:

1° I locali destinati a deposito di generi soggetti a dazio, e quelli in cui si tengono animali o generi introdotti temporaneamente;

2° I fondi od i locali di fabbrica o di deposito nei quali si producono uve, olive od altri generi tassati sulla produzione interna;

3° I palmenti e frantoi nei depositi agricoli considerati all'articolo 155, per il tempo in cui si eseguono le operazioni di pigiatura dell'uva e di molitura delle olive;

4° Gli esercizi di vendita al minuto di generi soggetti a dazio, come *buffets*, caffè, vendite di liquori e simili, esistenti nelle stazioni, e considerati come posti fuori della linea daziaria, a termini del precedente art. 96.

5° I locali dove si smerciano bevande vinose e quelli in cui si conservano vinacce;

6° I locali nei quali si detengono i combustibili per gli opifici industriali;

7° I locali di deposito nella zona di vigilanza.

La vigilanza si esercita a norma dell'art. 39 della legge.

CAPO II. — *Comuni aperti.*

Registro degli esercenti.

Art. 244.

Presso ogni Ufficio daziario si tiene *un registro generale degli esercenti,* nel quale si annota ogni variazione seguita nello stato verificato degli esercizi ed ogni notizia che li riguardi.

Gli Uffici e gli agenti daziari hanno l'obbligo di tenersi di continuo informati sullo stato di prosperità o di decadenza di ogni esercizio, facendone annotazione nelle apposite colonne.

Le risultanze di questo registro si fanno conoscere per mezzo di estratti agli agenti daziari incaricati della vigilanza.

Discipline speciali per i depositi nei Comuni aperti contermini a Comune chiuso o ad altri Comuni aperti.

Art. 245.

Ove un Comune chiuso sia stato autorizzato ad assumere la riscossione dei dazi di consumo anche in Comuni aperti contermini, non si possono in questi stabilire depositi di generi o di animali, soggetti a dazio nel Comune chiuso, senza una previa dichiarazione all'autorità daziaria.

Tali depositi devono essere situati a distanza non minore di 500 metri dalla linea daziaria del Comune chiuso. Questa distanza però può essere diminuita con l'assenso dell'autorità daziaria.

I locali destinati a tale uso devono essere ridotti come quelli degli esercizi di vendita o di macello, a norma dell'art. 196.

I proprietari o titolari di tali depositi devono tenere un apposito *registro* in cui si annotano in modo chiaro tutte e singole le partite di generi o di animali soggetti a dazio, che volta per volta vi si introducono o che se ne estraggono, devono permettere l'ingresso nei medesimi agli agenti daziari, sempre quando ne siano richiesti nelle ore di giorno, e renderé loro ostensivi il *registro,* il conto e tutti i generi e gli animali tenuti in essi locali.

L'obbligo della *dichiarazione* e della tenuta del *registro* pel deposito di animali non si estende alle bestie bovine addette ai lavori agricoli od a qualunque servizio da tiro.

Le disposizioni suddette sono applicabili anche ai depositi istituiti nelle porzioni dei Comuni aperti aggregati ad altri Comuni aperti a termini dell'art. 65 della legge.

Locali sottoposti a sorveglianza.

Art. 246.

Nei Comuni aperti sono sottoposti a particolare vigilanza:

1° I locali di deposito in cui si tengono dagli esercenti generi ed animali soggetti a dazio;

2° Le ghiacciaie, a qualunque distanza, in cui si conservano le carni;

3° Le abitazioni degli esercenti quando si trovano in comunicazione immediata con gli esercizi, ovvero essendone divise e distanti meno di 100 metri vi si conservino generi soggetti a dazio;

4° I magazzini delle società cooperative nei quali, a' termini dell'art. 16, n. 1 della legge, ha luogo la distribuzione ai soci dei generi esenti da dazio.

5° I grandi stabilimenti per la preparazione delle carni.

La vigilanza si esercita nelle forme previste dall'art. 39 della legge.

TITOLO VII.

Penalità.

Casi di frode.

Art. 247.

Sono considerati in frode i generi che comunque si sottraggono o si tentano sottrarre al pagamento del dazio, e più specialmente:

1. Nei Comuni chiusi:

a) gli animali, le carni e gli altri generi introdotti entro la linea daziaria senza averne fatta la prescritta dichiarazione e pagato il dazio corrispondente; rinvenuti in modo da far presumere il proposito di sottrarli al pagamento del dazio o dichiarati in qualità differenti dalle reali;

b) gli animali, le carni e gli altri generi introdotti per transito, per deposito od in temporanea introduzione, e riconosciuti, all'uscita, di qualità diversa da quelli dichiarati all'ufficio;

c) gli animali esistenti in detti Comuni senza bolletta di sdaziamento o di transito o senza licenza d'introduzione temporanea;

d) gli altri generi prodotti o fabbricati entro cinta e tassati per la loro produzione interna, quando non siano denunziati nel termine prescritto;

e) i generi ammessi alla restituzione del dazio riconosciuti all'uscita non rispondenti a quelli introdotti;

f) i generi ed oggetti introdotti in esenzione e destinati ad usi differenti da quelli per cui l'esenzione è accordata dalla legge.

2. Nei Comuni aperti:

a) i generi introdotti in locali di esercizio, ovvero venduti al minuto o distribuiti non gratuitamente tra più persone nei limiti della minuta vendita, senza che ne sia stato pagato il dazio;

b) gli animali tassati introdotti nei locali di esercizio ovvero macellati senza averne pagato il dazio;

c) le carni macellate provenienti da altri Comuni, introdotte in locali di esercizio ovvero vendute, senza pagamento di dazio;

d) i generi estratti dai depositi all'ingrosso in quantità inferiori a quelle stabilite per la minuta vendita, senza pagamento di dazio.

Art. 248.

Si considerano pure in frode:

Nei Comuni chiusi ed aperti:

a) gli equini soggetti a tassa annua fissa e non denunziati nel termine prescritto;

b) le costruzioni soggette a dazio a computo metrico, iniziate senza la prescritta denunzia, e quelle eseguite in esenzione da dazio ed in seguito trasformate ad uso civile senza averne pagata la tassa dovuta;

c) tutte le quantità di gas-luce e di energia elettrica sottratte al pagamento del dazio.

Vendita al minuto in frode.

Art. 249.

Agli effetti previsti nell'art. 43 della legge, per genere defraudato si intende quello già venduto o consumato quando la qualità e la quantità di esso risultino da prova certa.

Riscossione del dazio sui generi in contravvenzione.

Art. 250.

Nei casi di frode contemplati nei precedenti articoli 247, 248 e 249 l'applicazione della multa non dispensa dal pagamento del dazio dovuto secondo legge, che viene ricuperato insieme con le multe e le spese di giustizia, od anche separatamente, mediante *atto di ingiunzione.*

Contravvenzioni semplici.

Art. 251.

Sono considerati come contravvenzioni, punibili secondo la legge con ammenda da 10 a 300 lire, gli atti ed omissioni coi quali si trasgredisce alle disposizioni della legge e del presente regolamento e che non costituiscono frode.

Forza maggiore ed eventi fortuiti.

Art. 252.

La prova della forza maggiore e degli avvenimenti fortuiti, che a termine di legge escludono la responsabilità penale, deve, nei modi dalla legge stessa stabiliti, darsi dagli interessati appena si presentano all'Ufficio daziario.

Se manca qualche documento indispensabile, l'Ufficio assegna il termine entro cui dev'essere presentato, e fino a che non sia trascorso questo, può sospendersi la compilazione del processo verbale per le contravvenzioni avvenute, a meno che non vi sia pericolo nel ritardo.

Se il caso riflette contemporaneamente generi soggetti a dazio doganale o a tassa di fabbricazione la prova fornita all'Amministrazione doganale o all'Ufficio tecnico di finanza vale anche per quella daziaria, scambiandosi gli Uffici le occorrenti partecipazioni.

Processo verbale.

Art. 253.

Il *processo verbale* di contravvenzione deve indicare:

a) il luogo, l'Ufficio, l'anno, il mese, il giorno e l'ora in cui è compilato;

b) il nome, il cognome e il grado dell'impiegato che lo redige;

c) il nome, il cognome e la qualità degli agenti che hanno avuto parte nello scoprimento della contravvenzione;

d) il nome, il cognome e il domicilio di testimoni che per invito dell'Ufficio, degli scopritori, o per altra causa fossero intervenuti;

e) il nome, il cognome, il domicilio, l'età, la paternità e la condizione dei contravventori, dei complici e dei civilmente responsabili a termini di legge. Se il contravventore sia ignoto od assente o fuggito, ovvero ricusi di presentarsi all'Ufficio, si fa speciale menzione di tali circostanze;

f) la dichiarazione delle comunicazioni ricevute confidenzialmente, quando lo scoprimento è dovuto a segrete rivelazioni;

g) tutte le circostanze di tempo e di luogo che hanno preceduto, accompagnato e seguito il fatto della contravvenzione;

h) la qualità, la quantità, il valore e l'importo del dazio comunale dei generi sequestrati o depositati presso l'Ufficio daziario;

i) le dichiarazioni del contravventore e le osservazioni degli scopritori della contravvenzione.

Se il contravventore, all'atto della formazione del processo verbale, chiede che la pena sia applicata dall'Amministrazione daziaria, deve presentare domanda scritta in carta bollata.

Del processo verbale, previa lettura, si deve offrire copia al contravventore, indicando nel verbale stesso se la copia è stata rifiutata o consegnata.

Tutte le persone intervenute devono sottoscrivere il processo verbale; se alcuno non sa scrivere o ricusi di firmare, ne viene fatta speciale menzione.

Se gli agenti scopritori sono molti e vi siano difficoltà per il loro intervento alla redazione del processo verbale, basta la presenza almeno di due; ma nel verbale gli scopritori devono essere indicati tutti, facendo cenno delle cause del mancato intervento di una parte di essi.

Contravvenzioni miste — Contravvenzioni degli esercenti.

Art. 254.

Se l'Ufficio che redige il processo verbale non è autorizzato a tenere la contabilità delle contravvenzioni lo trasmette sollecitamente con i generi ricevuti e suggellati e con gli atti relativi, a quello da cui dipende.

Per le contravvenzioni al dazio di consumo avvenute negli Uffici doganali si osserva la stessa norma; ma se la contravvenzione daziaria è connessa con altra riguardante le leggi doganali, i generi si tengono in custodia dall'Ufficio doganale, ed il processo verbale che si riferisce ai dazi di consumo deve rimettersi per la trattazione all'Ufficio competente. La stessa norma si applica al caso previsto nell'articolo 248, lettera *c*), quando la contravvenzione sia contestata dall'Ufficio tecnico di finanza.

Scoprendosi contravvenzioni presso esercenti, si redige sul luogo un processo verbale preliminare alla presenza di tutte le persone che per disposto di legge siano intervenute all'operazione.

Il processo verbale ed i generi sequestrati, ove ne sia possibile il trasporto, si consegnano contro ricevuta all'ufficio daziario, il quale provvede alla compilazione del processo verbale definitivo a norma dell'art. 51 della legge.

Custodia e restituzione dei generi sequestrati.

Art. 255.

Il contabile dell'Ufficio al quale vengono consegnati le merci ed i mezzi di trasporto presi in contravvenzione e sequestrati, deve, alla presenza delle persone che intervengono alla compilazione del processo verbale, farne la verificazione ed assicurarne l'identità con bolli e suggelli dell'Ufficio e con quelli della parte, se questa si trovi presente.

I funzionari ai quali sia affidata od incomba la custodia degli oggetti sequestrati, sono responsabili della identità e della conservazione degli oggetti stessi in confronto della descrizione che ne è fatta sul processo verbale di contravvenzione.

Quando abbia luogo la restituzione delle cose sequestrate, mediante deposito in danaro o garanzia per l'ammontare della tassa, delle spese e della multa richiesta dall'Amministrazione, si compila apposito processo verbale sottoscritto dalle parti, indicando gli oggetti restituiti e le somme depositate.

Questo verbale deve unirsi agli atti della contravvenzione.

Responsabilità delle amministrazioni ferroviarie e tramviarie

Art. 256.

Le amministrazioni ferroviarie e tramviarie rispondono del pagamento del dazio, delle multe e delle spese processuali relative a contravvenzioni, in cui siano incorsi i loro agenti nell'adempimento del proprio servizio.

Procedura, definizione e contabilità delle contravvenzioni.

Art. 257.

Per tutto quanto concerne il modo di tenere in evidenza le contravvenzioni, per la procedura, la definizione e la contabilità delle medesime, come pure pel riparto del prodotto delle pene pecuniarie e per le spese processuali si osservano le norme prescritte dall'art. 348 e seguenti sino al 364 inclusivo del regolamento doganale approvato con R. decreto 13 febbraio 1896, n. 65, in quanto le medesime siano applicabili, tenuto conto di quelle del presente regolamento.

L'annullamento dei processi verbali di contravvenzione, nel caso considerato all'art. 349 del predetto regolamento doganale, è decretato dalla Giunta municipale in caso di gestione diretta dei dazi, e dall'appaltatore, in caso di appalto, quando vi sia il parere favorevole del Capo degli uffici daziari.

Decisione amministrativa.

Art. 258.

Il contravventore può chiedere di rimettersi alla decisione amministrativa, a termini dell'art. 55 della legge, quando si forma il verbale di contravvenzione, ed in qualunque tempo mentre ha corso la procedura.

La domanda, dev'essere espressa in termini assoluti ed irrevocabili, e si rigetta se contiene riserve o condizioni.

Se il contravventore è illetterato, è valida la domanda col segno di croce apposto dallo stesso contravventore alla presenza di due testimoni che sottoscrivono.

La domanda dev'essere presentata all'ufficio daziario, il quale la trasmette entro venti giorni all'autorità cui spetta decidere insieme a copia del processo verbale di contravvenzione.

Art. 259.

Quando la riscossione dei dazi è fatta dal Comune, o condotta in appalto o dagli esercenti riuniti in consorzio, la decisione amministrativa viene pronunciata dalla Giunta municipale senza limite di somma, ma senza che sia dato di eccedere il massimo della pena, e sotto l'osservanza della legge e del presente regolamento.

Alla Giunta municipale del Comune chiuso od aperto spetta definire le contravvenzioni contestate nei Comuni aperti contermini che gli sono aggregati agli effetti degli articoli 64 e 65 della legge.

Nei consorzi di Comuni aperti la definizione amministrativa delle contravvenzioni compete alla Commissione consorziale di cui all'articolo 296 del presente regolamento.

Nei casi considerati in frode a termini dei precedenti articoli 247, 248 e 249, qualora dalle assunte informazioni e dalle circostanze del fatto contravvenzionale risulti in modo non dubbio che non sia concorso alcun proposito di frode nel contravventore, l'autorità amministrativa può applicare, in luogo della multa, la semplice ammenda prevista nell'art. 46 della legge.

Definizione delle contravvenzioni in via breve.

Art. 260.

Eccetto il caso contemplato dall'ultimo comma dell'art. 55 della legge e quando non si manifesti la necessità di un regolare procedimento a danno di altri autori o complici, o per altri sospetti di speciale importanza, dove la gestione dei dazi è tenuta in economia dai Comuni, le contravvenzioni si possono definire in via breve, omettendo la compilazione del processo verbale. In tal caso la firma del contravventore sulla ricevuta del dazio, della multa e delle spese equivale all'atto di sottomissione.

Se il contravventore è illetterato, si supplisce alla firma col segno di croce fatto alla presenza di due testimoni, che sottoscrivono.

Per definire amministrativamente le contravvenzioni con questa procedura, è competente il direttore degli Uffici daziari sino a lire 1000 di multa massima, ed il capo di ogni Ufficio daziario se il limite massimo non eccede lire 100.

I funzionari comunali delegati a definire le contravvenzioni devono essere espressamente autorizzati dalla Giunta municipale.

Contro le decisioni in via breve non è ammesso alcun ricorso, tranne il caso di errore materiale.

La Giunta municipale ha facoltà di estendere l'applicazione del presente articolo anche alla gestione appaltata ad aggio, quando il personale di questa è di nomina comunale.

Riscossione delle spese di giustizia e delle pene pecuniarie.

Art. 261.

Per la riscossione delle spese di giustizia e delle pene pecuniarie dovute in forza di giudicato, i cancellieri, a giudizio penale definito od anche prima ove il contravventore siasi rimesso alla decisione amministrativa, rilasciano all'ufficio daziario l'estratto autentico della partita del campione a debito, che trasmettono contemporaneamente in du-

plicato al competente Ricevitore del registro, distinguendo le spese anticipate dai Comuni ed appaltatori e le multe dalle altre somme e diritti di competenza erariale e dei terzi, nonchè dalle tasse di sentenza.

Art. 262.

I Comuni e gli appaltatori devono procedere agli atti di riscossione non solo delle multe e delle spese di giustizia da loro anticipate, ma anche di tutte le altre spese prenotate a debito o costituenti diritti dei terzi, nonchè delle tasse di sentenza, secondo le norme stabilite nell'art. 56 della legge, e non possono abbandonare il procedimento esecutivo sotto pena di rispondere in proprio delle somme non riscosse.

Negli avvisi di pagamento e nei successivi atti esecutivi deve essere sempre osservata la distinzione stabilita nel precedente articolo.

Art. 263.

Il debitore escusso a norma del precedente articolo, soddisfa direttamente al competente Ricevitore del registro, anche mediante vaglia o cartolina vaglia, le somme spettanti all'Erario od ai terzi, ed ai Comuni ed appaltatori quelle da loro anticipate e le multe.

Il Ricevitore del registro dà notizia dell'eseguito pagamento al competente Cancelliere, che ne prende nota sulla corrispondente partita del campione a debito, liquida ai terzi le somme di loro spettanza e distribuisce a favore del Cancelliere medesimo il decimo della tassa di sentenza, giusta gli articoli 5 della legge 8 agosto 1895, n. 556 e 1 n. 2 del regolamento 9 febbraio 1896, n. 25, ed il 10 % a favore degli ufficiali giudiziari, a sensi dell'art. 1 della legge 24 marzo 1921, n. 298.

Vendita degli oggetti sequestrati.

Art. 264.

La vendita degli oggetti e dei mezzi di trasporto sequestrati a garanzia del pagamento del dazio, delle multe od ammende, e delle spese, dopo intervenuta la sentenza di condanna del contravventore, si eseguisce a mezzo di pubblico incanto, e ad opera di un impiegato appositamente delegato dall'Amministrazione daziaria, con autorizzazione ed intervento dell'autorità giudiziaria.

Il deliberamento è definitivo quando concorrano almeno due oblatori, e non è ammesso in seguito alcun aumento.

La somma sulla quale si apre l'asta è rappresentata dal prezzo della merce compreso il dazio. Quando l'offerta per l'acquisto fosse inferiore a questa somma, può l'ufficio daziario rinnovare l'asta, e se questa riesce deserta, si provvede alla vendita mediante trattativa privata.

In mancanza di oblatori, e sempre quando si tratti di generi soggetti a deperimento, si addiviene alla trattativa privata, nei quali casi deve redigersi verbale sottoscritto dal capo dell'ufficio daziario, dal compratore, da due testimoni, ed eventualmente dal rappresentante dell'autorità giudiziaria.

Quando il valore presuntivo delle merci sequestrate non superi le L. 50, la vendita può essere fatta a trattativa privata.

Fino a che non sia seguita la vendita, il contravventore può ricuperare gli oggetti sequestrati mediante il pagamento del dazio e della somma cui ascendono le pene pecuniarie e le spese alle quali venne condannato. A tal fine il contravventore è avvertito, mediante il recapito di avviso, che deve risultare da apposito registro per mezzo della firma di lui, e, in caso di assenza, di attestazione dell'agente daziario incaricato di recargli l'avviso, del giorno in cui ha luogo l'esperimento della vendita.

Per la riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia si osservano altresì le norme del regolamento 15 novembre 1868, n. 4708, in quanto siano applicabili e non siano contrarie al disposto degli art. 56 della legge, 261 e seguenti del presente regolamento.

Riparto delle pene pecuniarie.

Art. 265.

Per le contravvenzioni definite in sede amministrativa, il riparto dei proventi, previsto dall'articolo 60 della legge, si esegue in base al provvedimento definitivo.

Nei Comuni dove non esiste la massa della guardia daziaria, le quote a questa spettanti si devolvono agli altri impiegati ed agenti del dazio.

Quando alla gestione dei dazi è addetto un solo funzionario ed agente, la parte della multa contravvenzionale che rimane, dopo prelevate le spese e la quota di provento dovuta a chi ha scoperto la contravvenzione, va a profitto dell'Amministrazione daziaria.

Nei regolamenti locali può essere riservata a prò dell'Amministrazione daziaria una parte dei proventi contravvenzionali in misura non superiore al terzo.

TITOLO VIII.

Gestione dei dazi.

CAPO I. — *Riscossione diretta dei Comuni.*

Norme generali.

Art. 266.

I Comuni possono tenere direttamente la gestione dei dazi e vi provvedono secondo le norme stabilite nella legge e nel presente regolamento.

Il Sindaco è il capo dell'Amministrazione daziaria ed esercita tutte le facoltà, salvo le eccezioni specificatamente stabilite e le materie riservate alla competenza della Giunta e del Consiglio comunale.

Regolamento speciale.

Art. 267.

Con l'osservanza delle norme indicate negli articoli seguenti, lo speciale regolamento prescritto dagli articoli 62 e 63 della legge deve disciplinare il funzionamento amministrativo e contabile della gestione diretta e provvedere allo stato del personale addetto all'azienda daziaria.

Ove il servizio daziario sia affidato ad impiegati o salariati che si trovino già alla dipendenza dei Comuni per altri servizi municipali, la loro condizione giuridica è governata dalle norme del regolamento organico adottato ai termini dell'articolo 170 della legge comunale e provinciale, testo unico, 4 febbraio 1915, n. 148, sostituito dall'articolo 47 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

I Comuni che esigono direttamente il dazio consumo devono provvedere alla compilazione del summentovato regolamento entro tre mesi dalla attuazione del presente regolamento. In caso di inadempienza sarà provveduto dalla Giunta provinciale amministrativa, ai termini dell'art. 220 della legge comunale e provinciale, nei tre mesi successivi.

Norme regolamentari per il personale.

Art. 268.

Il regolamento di cui all'articolo precedente, quanto al personale, deve determinare particolarmente:

a) il numero, la qualità, lo stipendio di ciascun impiegato ed il salario di ciascun agente in apposita pianta organica allegata al regolamento;

b) i requisiti per la nomina, le condizioni e le forme dei concorsi, le disposizioni concernenti le condizioni di carriera, le promozioni e gli aumenti periodici di stipendio o di salario, le attribuzioni, i diritti ed i doveri propri di ogni impiegato e salariato ed i relativi orari di ufficio;

c) le disposizioni riflettenti le debite garanzie di stabilità nell'ufficio per ciascun impiegato od agente, le licenze, i congedi, le aspettative per motivi di famiglia o di salute e le dimissioni, il collocamento a riposo ed il conseguimento e la perdita delle indennità o pensioni, ove non siano applicabili il decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 968, la legge 11 giugno 1916, n. 720 ed il R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2349. In tal caso le indennità e pensioni non possono essere più favorevoli di quelle stabilite per i funzionari governativi, fermo il disposto dell'art. 1, lettera *b*), del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1177;

d) le disposizioni concernenti la dispensa dal servizio per infermità od inettitudine sopravvenute, il collocamento in disponibilità per soppressione di ufficio o riduzione di organico;

e) le punizioni disciplinari da graduarsi in relazione alla gravità delle mancanze ed in analogia con le corrispondenti norme in vigore per gli impiegati civili dello Stato; le norme per la composizione ed il funzionamento dei consigli di disciplina pei salariati, salvo l'osservanza del disposto dell'articolo 99 (comma 3°, 4° e 5°), e 102 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 297, per l'esecuzione della legge comunale e provinciale. Per i consigli di disciplina degli impiegati, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 99 (comma 3°, 4° e 5°), 100 (comma 2°), 101 e 102 del regolamento medesimo;

f) le norme relative alle cauzioni da prestarsi dai contabili della riscossione;

g) l'iscrizione del personale alla Cassa di previdenza di cui al decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 968, alla legge 11 giugno 1916, n. 720 ed al R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2349;

h) le norme riguardanti il passaggio temporaneo degli impiegati ed agenti daziari al servizio dell'appaltatore che abbia assunto la riscossione del dazio consumo.

Il regolamento deve inoltre richiamare l'osservanza, in quanto siano applicabili, delle disposizioni contenute negli articoli 92, 105 e 108 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 297 per l'esecuzione della legge comunale e provinciale.

Qualità e requisiti del personale.

Art. 269.

La qualità di impiegato stipendiato o di agente salariato si desume dal complesso delle attribuzioni di ordine amministrativo o di concetto oppure dalle funzioni di semplice vigilanza o di carattere prevalentemente materiale, assegnate a ciascuno nel regolamento speciale.

Si considerano come impiegati coloro che compiono ad un tempo funzioni di concetto e di vigilanza e quelli che abbiano attribuzioni direttive di vigilanza, come gli ufficiali delle guardie daziarie.

Per essere ammessi nel personale daziario è indispensabile avere i requisiti richiesti dall'art. 93 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 297 per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, oltre quelli che i Comuni possono stabilire per avere la prova assoluta dell'idoneità degli aspiranti.

Nomina del personale.

Art. 270.

Per la nomina del personale sono applicabili le norme contenute negli articoli 94, comma 1° e 2°, 95, primo comma, 97 e 98 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 297 per l'esecuzione della legge comunale e provinciale.

La deliberazione di nomina spetta al Consiglio comunale per gli impiegati stipendiati ed alla Giunta municipale per gli agenti salariati.

La prima nomina ha luogo a titolo di esperimento per il periodo di un biennio tanto per gli impiegati quanto per i salariati. Scaduto il periodo di esperimento, l'impiegato od agente salariato, ove non sia licenziato, si intende confermato al posto in via definitiva.

Il licenziamento, per fine del periodo di esperimento, dev'essere deliberato nelle forme prescritte dall'art. 40 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Restano salvi e riservati i diritti acquisiti dagli impiegati e salariati in funzione in base ai regolamenti comunali già in vigore.

Giuramento degli agenti.

Art. 271.

Gli agenti addetti alla vigilanza non possono essere immessi in funzioni se non prestano giuramento innanzi al Sindaco, secondo la formula seguente:

« Io . . . giuro di essere fedele al Re ed ai suoi Reali successori, di osservare lealmente lo Statuto e tutte le leggi del Regno, di eseguire e far eseguire imparzialmente i regolamenti daziari del comune di . . . e di adempiere da uomo di onore e di coscienza le funzioni che mi sono affidate ».

Patenti, divise, armi degli agenti.

Art. 272.

Gli impiegati addetti alla riscossione e gli agenti di vigilanza devono essere muniti di apposita patente che è rilasciata dal Sindaco, dopo che le deliberazioni di nomina abbiano riportato il visto prescritto dall'art. 214 della legge comunale e provinciale, sostituito dall'art. 62 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Detti impiegati ed agenti devono portare un abito uniforme, od almeno un contrassegno stabilito dall'Amministrazione per il loro facile riconoscimento, e devono sempre portare nell'esercizio delle loro funzioni la suddetta patente, che si restituisce al Comune in caso di cessazione dal servizio, avvertendone i contribuenti con pubblico avviso.

La divisa o i distintivi per detti impiegati od agenti devono essere previamente sottoposti all'approvazione dei Comandanti delle Divisioni militari territoriali.

Gli agenti addetti alla vigilanza, limitatamente al tempo in cui si trovano in servizio, possono portare armi lecite, senza bisogno di licenza dell'autorità di pubblica sicurezza.

Punizioni disciplinari.

Art. 273.

Nel regolamento speciale devono essere determinati i casi ed i motivi in cui può aver luogo a carico del personale l'applicazione delle singole punizioni disciplinari.

Per l'applicazione delle punizioni si osserva il procedimento indicato dall'art. 99 (comma 3°, 4° e 5°) del regolamento per la esecuzione della legge comunale e provinciale, nonchè le norme stabilite dall'art. 42 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

La sospensione può essere decretata d'ufficio dal Prefetto nel caso previsto dall'art. 168 della legge comunale e provinciale, sostituito dall'art. 43 del citato R. decreto 30 dicembre 1923, sotto l'osservanza della procedura stabilita dall'art. 103 del regolamento per l'esecuzione della legge stessa.

Agli impiegati ed agenti daziari sospesi dal servizio sono applicabili le disposizioni contenute negli art. 106 e 107 del regolamento predetto.

Assimilazione delle guardie daziarie a quelle di finanza.

Art. 274.

I Comuni che intendono applicare alle proprie guardie daziarie le disposizioni vigenti per le guardie di finanza, debbono provvedervi con lo speciale regolamento di cui all'art. 267.

Il regolamento deve contenere le norme per la composizione ed il funzionamento del Consiglio di disciplina in relazione al disposto del precedente art. 273. Le proposte del Consiglio di disciplina sono sottoposte alle deliberazioni della Giunta municipale o del Consiglio comunale, secondo le rispettive competenze.

L'incorporazione nelle compagnie di disciplina dev'essere approvata dal Ministro dell'interno.

Cauzioni dei contabili.

Art. 275.

I contabili incaricati della riscossione dei dazi, devono prestare, anche a mezzo di terza persona, una cauzione in beni stabili, in danaro, in rendita pubblica od in altri titoli di Stato o garantiti dallo Stato, valutati al prezzo di Borsa.

L'ammontare della cauzione è stabilito nel regolamento, e sulla sua idoneità delibera la Giunta municipale osservate le disposizioni degli articoli 308 e seguenti del presente regolamento.

La cauzione prestata in danaro, quando non sia superiore a lire diecimila, può essere depositata nella Cassa di risparmio postale con libretto intestato al Comune.

La cauzione non può essere svincolata se non dopo approvati i conti relativi alla gestione del contabile. Lo svincolo è deliberato dalla Giunta municipale ed approvato dal Prefetto.

Per le piccole gestioni daziarie, il cui reddito non ecceda le lire cinquemila, i Comuni possono ammettere i contabili a dare garanzia mediante fideiussione di una terza persona riconosciuta idonea dalla Giunta municipale.

La cauzione prestata dal tesoriere comunale, a norma dell'art. 169 del regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 12 febbraio 1911, n. 97, garantisce anche il servizio di cassa del dazio consumo, di cui al successivo articolo 283.

Iscrizione alla Cassa previdenza pensioni.

Art. 276.

Per il trattamento di riposo, ove non provvedano altrimenti i regolamenti locali, gli impiegati ed agenti daziari dipendenti dai Comuni, debbono essere iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni a favore dei segretari ed altri impiegati e salariati comunali, secondo le disposizioni legislative in vigore.

I Comuni che hanno regolamento per le pensioni possono applicare il disposto dell'art. 48 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Passaggio temporaneo degl'impiegati ed agenti al servizio dell'appaltatore.

Art. 277.

Qualora il Comune ceda la riscossione del dazio in appalto, gl'impiegati ed agenti daziari passano al servizio temporaneo dell'appaltatore, il quale deve loro corrispondere del proprio, in nome e per conto del Comune e per tutta la durata dell'appalto, emolumenti non minori di quelli che loro competono secondo i rispettivi regolamenti organici.

I detti impiegati ed agenti, anche dopo il loro passaggio alla dipendenza dell'appaltatore, conservano il carattere, i diritti ed i doveri d'impiegati ed agenti del Comune in attività di servizio, col diritto alla pensione di riposo o dell'indennità spettante a norma dei regolamenti comunali o delle disposizioni legislative in vigore, continuando a corrispondere le ritenute cui vanno soggetti.

Nei primi cinque giorni di ogni mese l'appaltatore versa nella Cassa comunale l'importo mensile delle ritenute o dei contributi personali dovuti dagli impiegati, salvo rivalsa all'atto del pagamento degli stipendi.

Contro l'appaltatore che non versa le ritenute ed i contributi summentovati o che non corrisponde regolarmente gli stipendi ed i salari mensili agli impiegati ed agli agenti, il Comune può procedere sulla cauzione con le norme stabilite nell'art. 75 della legge.

Art. 278.

La nomina di nuovo personale in pianta, e le promozioni del personale stesso, anche in caso di passaggio del servizio all'appaltatore, devono seguire con le norme indicate nei precedenti articoli.

Le punizioni al detto personale, fatta eccezione per l'ammenda prevista nell'art. 68 della legge, sono inflitte con l'osservanza della procedura prescritta dalla lettera *c*) dell'art. 268 e dal secondo comma dell'art. 273, sopra richiesta dell'appaltatore. Quando l'Amministrazione comunale non provveda in un termine congruo, o provveda in difformità della richiesta, l'appaltatore può promuovere i provvedimenti del Prefetto a sensi del terzo comma dello stesso articolo 273.

Ai funzionari comunali in pianta stabile, incaricati temporaneamente della riscossione dei dazi in economia, non sono applicabili le disposizioni contenute nel presente articolo e nel precedente.

Regolamento per la gestione.

Art. 279.

Il regolamento comunale, prescritto dall'art. 267, per ciò che si riferisce al funzionamento amministrativo e contabile della gestione, deve in ispecial modo disciplinare le seguenti materie:

a) l'inventario dei locali e dei mobili di ufficio;
b) i registri, bollettari o stampati di amministrazione nonchè le norme relative alla loro somministrazione e conservazione;
c) la custodia del denaro, degli effetti pubblici e delle carte di valore;
d) l'epoca e le modalità dei versamenti delle somme riscosse;
e) la tenuta delle cauzioni prestate dai contribuenti;
f) le spese di gestione;
g) le verifiche di cassa;
h) i rendiconti degli introiti e dei versamenti;
i) i rendiconti dei registri ed altri stampati e del patrimonio mobile;
k) la relazione annuale sull'andamento generale dell'azienda;
l) il controllo sulle riscossioni e su tutte le altre operazioni dell'azienda daziaria;
m) la formazione della statistica dei consumi.

Inventario dei locali e dei mobili d'ufficio.

Art. 280.

Così per i locali come per i mobili di proprietà municipale o privata, che sono in servizio degli Uffici daziari, deve tenersi, sotto responsabilità del capo d'ogni Ufficio, un esatto *inventario* che ne indichi lo stato, e per i mobili, attrezzi, utensili, oggetti di cancelleria e simili, anche il valore.

Avvenendo variazioni tanto in aumento, quanto in diminuzione nei locali o nei mobili, devonsi fare le necessarie annotazioni di carico e scarico, ed una copia dell'inventario viene trasmessa ogni anno all'ufficio comunale entro il mese di gennaio dell'anno successivo.

Specie e somministrazione dei registri e degli altri stampati.

Art. 281.

Per la riscossione dei dazi si fa uso dei registri, dei bollettari e degli altri stampati che saranno stabiliti con speciali istruzioni da approvarsi con decreto ministeriale, e si osservano all'uopo le disposizioni del presente regolamento e quelle che saranno emanate con le precitate istruzioni.

E', in facoltà dell'Amministrazione municipale, quando lo reputi opportuno pel migliore andamento del servizio, di prescrivere l'uso di nuovi modelli.

I registri e gli altri stampati occorrenti alla gestione sono forniti dal Comune su richiesta del capo dell'Ufficio daziario da presentarsi in doppio esemplare con la dimostrazione di carico e scarico degli stampati e registri somministrati in precedenza, risultante da apposito registro.

Gli atti relativi alla gestione daziaria devono essere custoditi ordinariamente in ciascun Ufficio daziario o nell'archivio comunale e devono conservarsi per un periodo non inferiore a cinque anni.

Allibramento dei proventi e custodia del danaro.

Art. 282.

I proventi dei dazi di consumo debbono annotarsi nei registri di percezione.

Al termine dell'orario stabilito per le operazioni daziarie, il capo dell'Ufficio inscrive nel *registro degli introiti* la intera somma degli importi del dazio e dei depositi conseguiti nella giornata, giusta il risultato dei libri bollettari.

L'impiegato che ha l'incarico del controllo, assicuratosi della esattezza dei risultamenti esposti nel detto giornale, riconosciuti il danaro o valori introitati, li inscrive nell'altro *registro-giornale a danaro*.

Il danaro, gli effetti pubblici ed in generale le carte di valore sono chiusi a doppia chiave nella cassa forte di cui deve essere fornito ogni Ufficio di maggiore importanza.

Versamenti delle somme riscosse.

Art. 283.

I contabili devono eseguire nella cassa comunale i versamenti delle somme riscosse.

I versamenti possono aver luogo quotidianamente o ad epoche fisse prestabilite, in modo però che non abbia mai a rimanere in cassa una somma, che non sia pienamente garantita dalla cauzione. Alla fine dell'esercizio i contabili devono effettuare il saldo dei loro conti.

I versamenti si eseguiscono mediante presentazione di una distinta dei prodotti daziari, desunti dai bollettari o registri, ai quali si riferisce ogni versamento, e su ritiro di corrispondente ricevuta di tesoreria.

In caso di ritardo nei versamenti sono applicabili le disposizioni dei primi due comma dell'articolo 258 del regolamento sulla contabilità dello Stato.

Tenuta delle cauzioni prestate dai contribuenti.

Art. 284.

Le cauzioni, prestate dai contribuenti in danaro od in altri titoli o valori accettati dal Comune, vengono custodite o nella cassa dell'Ufficio daziario, o dal tesoriere comunale, oppure, quando sono in danaro e non eccedono lire diecimila, si possono depositare nella Cassa di risparmio postale con libretto intestato al Comune, che si custodisce dal tesoriere comunale.

Le somme depositate non possono mai essere distratte od in qualsiasi modo erogate.

La Giunta municipale, autorizza lo svincolo della cauzione, in base a domanda del contribuente, che deve provare di aver saldato ogni suo debito.

Le cauzioni prestate a garanzia di transiti, di importazioni temporanee o di qualsiasi altra operazione da compiersi in breve tempo si tengono custodite, in sino a che non siano ultimate le relative operazioni, nella cassa dell'Ufficio daziario e vengono liberate ad operazione compiuta su ordine rilasciato direttamente dal capo dell'Ufficio daziario o da altro impiegato espressamente delegato.

Spese di gestione.

Art. 285.

Le spese inerenti alla gestione daziaria sono disposte nei modi stabiliti all'art. 207 della legge comunale e provinciale e vengono pagate dal tesoriere comunale.

Verifiche di cassa.

Art. 286.

Le verifiche di cassa sono ordinarie e straordinarie; le prime si eseguono ad intervalli non superiori ai due mesi; le altre quando si credano necessarie.

In entrambi i casi le verifiche sono eseguite dal sindaco o da un suo delegato con l'assistenza del ragioniere o del segretario comunale nei Comuni ove non vi sia un ragioniere.

Di ogni verificazione si stende verbale in duplice originale, sottoscritto dagli intervenuti; uno si conserva dal cassiere, l'altro nell'archivio comunale.

Rendiconti degli introiti e dei versamenti.

Art. 287.

Il contabile principale presenta mensilmente ed annualmente il rendiconto degli introiti.

I rendiconti mensili si presentano entro il giorno 5 del mese successivo e devono indicare separatamente per competenza e per residui, gli accertamenti, le riscossioni, i versamenti, le eliminazioni, le somme da riscuotere o da versare, nonchè quelle riscosse o versate in più.

Ogni rendiconto deve essere corredato da un estratto del *registro degli introiti* e dello stato di cassa per le somme riscosse, delle quietanze di tesoreria pei versamenti effettuati e degli altri documenti comprovanti il carico e lo scarico.

Il rendiconto deve comprendere anche le riscossioni e versamenti fatti dai contabili secondari, ove ve ne siano. A tale uopo questi ultimi, nel primo giorno di ogni mese, trasmettono al contabile principale il proprio conto per il mese precedente, in doppio esemplare, corredandolo dei documenti sopra indicati. Il contabile principale, accertatosi che il conto è regolare, ne restituisce un esemplare con la sua dichiarazione di benestare e unisce l'altro coi relativi documenti a corredo del proprio conto, che trasmette al Comune.

Quando i conti, tanto del contabile principale, quanto di quelli secondari, non si chiudano in pareggio, deve essere data ragione sia del debito per somme rimaste a riscuotere, come di quello per somme riscosse e non versate.

Il rendiconto annuale si compila sulla base di quelli mensili e si presenta dal contabile principale entro il mese successivo alla chiusura dell'esercizio.

I contabili hanno obbligo di dare il rendiconto degl'introiti sino al giorno in cui rimangono in carica, nei casi di cessazione dal servizio, causata da licenziamento, soppressione di posto o dimissioni.

L'obbligo di cui al precedente comma spetta ai legittimi rappresentanti nei casi di morte, di interdizione o di inabilitazione del contabile.

Rendiconti dei registri ed altri stampati e del patrimonio mobile.

Art. 288.

Il rendiconto dei registri ed altri stampati e del patrimonio mobile si presenta annualmente dal consegnatario o dal custode responsabile entro il mese successivo alla chiusura di esercizio.

Il detto rendiconto mette in evidenza la consistenza dei registri e degli stampati in confronto alla dotazione ed alle rimanenze, lo stato ed il valore di ciascun oggetto, mobile od attrezzo in confronto dell'inventario.

A corredo si devono produrre i documenti di carico e scarico, comprovanti le variazioni in aumento od in diminuzione dipendenti da immissioni od estrazioni avvenute durante la gestione.

Al detto rendiconto sono applicabili le disposizioni contenute negli ultimi tre comma dell'articolo precedente.

Relazione annuale sull'andamento generale della gestione.

Art. 289.

Entro il mese di gennaio di ogni anno, il funzionario, preposto alla direzione dell'azienda, presenta al sindaco una relazione sull'andamento generale della gestione dell'anno precedente, in rapporto alle cause degli aumenti e delle diminuzioni degl'introiti, all'applicazione della tariffa, ai crediti arretrati per canoni di abbonamento, ai rimborsi e restituzioni, alle contravvenzioni, alla vigilanza esercitata contro il contrabbando, ai locali ed all'andamento dei singoli Uffici, al personale ed in generale su tutti i singoli servizi dell'azienda daziaria.

La relazione ed i rendiconti prescritti dai precedenti articoli sono sottoposti in tempo utile ai revisori dei conti, di cui nell'art. 129 del testo unico della legge comunale e provinciale, modificato dall'art. 23 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, per il loro esame e per la successiva approvazione del Consiglio comunale in sede di discussione del conto generale del Comune.

Controllo sulle riscossioni e sulle operazioni dell'azienda.

Art. 290.

Ove non sia costituito uno speciale Ufficio di revisione, il controllo contabile ed amministrativo sulle riscossioni e sulle altre operazioni dell'azienda daziaria viene esercitato dalla ragioneria municipale, e, mancando questa, dalla segreteria comunale.

All'uopo tutti gli Uffici di percezione debbono trasmettere a quello incaricato del controllo i bollettari, libri e registri consunti.

Nei Comuni dove il servizio daziario è affidato al segretario comunale, le attribuzioni del presente articolo e dei due successivi sono demandate al sindaco o ad un membro della Giunta.

Controllo contabile.

Art. 291.

Il controllo contabile si compie sui rendiconti mensili sia per le riscossioni che per i versamenti.

Se dall'esame dei rendiconti mensili risulta un debito di cassa del contabile, il sindaco invita il contabile stesso a pareggiare il conto nel termine di giorni cinque. In caso di ritardo si provvede ai sensi dell'ultimo capoverso del precedente articolo 283.

Controllo amministrativo.

Art. 292.

Il controllo amministrativo si esercita portando l'esame non solo sulla retta applicazione della tariffa, ma anche sull'esattezza delle liquidazioni e dei sommati sui bollettari e registri, rilevando le somme in più o in meno riscosse per promuovere delle prime il rimborso e delle altre il ricupero ai sensi degli articoli 32 e 34 della legge.

Il controllo si estende altresì ai discarichi delle bollette di transito, al movimento dei depositi di diretta custodia, dati in affitto o privati, alle licenze per introduzioni temporanee ed alla tenuta del relativo registro di carico e scarico, alle dichiarazioni di produzione interna, all'esazione dei canoni dovuti in via di abbonamento, alla definizione delle contravvenzioni, ed infine all'esito dei depositi in danaro od in altri valori eseguiti dai contribuenti a garanzia di operazioni daziarie.

Gli eventuali rilievi vengono comunicati al sindaco per gli opportuni provvedimenti.

Statistica dei consumi.

Art. 293.

I contabili delle riscossioni rimettono mensilmente alla ragioneria o segreteria comunale l'estratto statistico dei generi soggetti a dazio in esatta corrispondenza con gli introiti

conseguiti e col confronto delle eguali introduzioni avvenute nel mese dell'anno precedente, dando ragione delle differenze di maggiore importanza.

L'Ufficio di ragioneria o segreteria comunale riscontra la esattezza dell'estratto coi rendiconti mensili e coi documenti della percezione di cui al precedente articolo 290, ed in base agli estratti medesimi forma, alla fine dell'anno, la statistica annuale da trasmettere all'Intendenza di finanza entro il mese di febbraio dell'anno successivo.

Art. 294.

La statistica annuale dei consumi deve essere compilata su appositi modelli somministrati dall'Intendenza di finanza.

L'Intendente, ricevuti i prospetti statistici, li esamina e respinge quelli incompleti o compilati in modo irregolare, invitando i Comuni a completarli od a rettificarli entro un breve termine. L'Intendente può altresì richiedere in comunicazione i libri, i bollettari, i registri ed i conti riferentisi alla gestione daziaria, per eseguire le occorrenti verifiche.

Nel caso che i Comuni ritardino oltre quindici giorni la presentazione dei prospetti statistici e degli altri libri e registri richiesti in comunicazione, o nel caso che i detti prospetti siano stati compilati in modo irregolare e non siano regolarizzati nel termine prefisso, l'Intendente di finanza può, di concerto col Sottoprefetto, far compilare o rettificare i prospetti stessi da un suo incaricato da mandarsi sul luogo a norma degli articoli 216 del testo unico della legge comunale e provinciale, sostituito dall'art. 63 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e 81 del relativo regolamento.

I Comuni sono tenuti a rendere ostensivi al detto incaricato tutti i libri, i bollettari ed i registri riferentisi alla riscossione dei dazi effettuatasi durante il periodo di tempo pel quale i dati sono richiesti.

In base alla relazione presentata dal commissario inviato sopra luogo, l'Intendente, ove ne sia il caso, promuove l'applicazione della penalità comminata dall'articolo 68 della legge.

Anche nel caso di appalto, la compilazione della statistica deve essere fatta dai Comuni in base agli elementi trasmessi dagli appaltatori ai termini del successivo articolo 340.

CAPO II. — *Riscossione diretta dei Consorzi di Comuni aperti.*

Costituzione dei Consorzi.

Art. 295.

I Comuni aperti contermini, appartenenti alla stessa provincia ed aventi una popolazione complessiva non minore di 10,000 abitanti, possono costituirsi in consorzi per la gestione daziaria.

Il computo della popolazione è fatto in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

La costituzione dei consorzi è deliberata dai Consigli comunali, i quali designano il Comune capo del consorzio, ed è approvata dal Prefetto.

Gestione unica — Organi del Consorzio.

Art. 296.

La gestione consorziale è unica e comprende la riscossione dei dazi di tutti i Comuni consorziati ed è applicata in ciascun Comune in base alla tariffa deliberata dai rispettivi Consigli comunali.

La gestione consorziale è affidata al Comune capo del Consorzio e ad una speciale Commissione costituita dai sindaci di tutti i Comuni componenti il Consorzio.

Il Comune capo del Consorzio esercita tutte le facoltà inerenti alla gestione dell'intero Consorzio, salvo le eccezioni specificate nell'articolo seguente.

Attribuzioni della Commissione consorziale.

Art. 297.

Sono di competenza della Commissione consorziale, di cui all'articolo precedente:

a) la nomina ed il licenziamento degli impiegati e dei salariati;

b) l'approvazione dei contratti di abbonamento;

c) la decisione delle controversie tra gli agenti ed i contribuenti in merito all'applicazione della legge, del regolamento e delle tariffe;

d) la definizione delle contravvenzioni in sede amministrativa.

Regolamento consorziale.

Art. 298.

Lo speciale regolamento prescritto dagli articoli 62 e 63 della legge, viene predisposto dal Comune capo del Consorzio, con l'osservanza delle norme del precedente capo I del titolo presente, in quanto siano applicabili, e di quelle contenute nei seguenti articoli.

Il regolamento stesso deve essere approvato da tutti i Consigli dei Comuni appartenenti al Consorzio.

Personale ed uffici del Consorzio.

Art. 299.

Il personale viene assunto con le norme di cui al precedente capo del titolo presente, limitatamente al periodo di durata del Consorzio e cessa anche nel caso che, per qualsiasi motivo, il Consorzio venga sciolto prima del termine fissato.

Verificandosi tale ipotesi, il personale del Consorzio sarà assorbito dai rispettivi Comuni che assumano la riscossione diretta dei dazi; ed in ogni caso sono applicabili in confronto del personale licenziato le disposizioni dell'art. 66 della legge.

Nel Comune capo del Consorzio deve essere istituito l'Ufficio principale daziario, che deve avere un delegato in ognuno dei Comuni consorziati.

Riparto dei proventi.

Art. 300.

Per ciascun Comune è tenuta contabilità separata.

I proventi della gestione spettano ai Comuni consorziati in ragione del prodotto dei dazi conseguiti rispettivamente in ciascun Comune, dedotta la quota proporzionale di spesa.

Le spese sono anticipate dal Comune capo del Consorzio, che a tal uopo stanzia nel proprio bilancio la somma occorrente.

Versamenti degli introiti.

Art. 301.

Gli agenti contabili versano gli introiti daziari al tesoriere del Comune capo del Consorzio.

Il detto tesoriere versa nelle casse comunali dei Comuni consorziati nei primi dieci giorni di ogni mese, su ordina-

tivo sottoscritto dal sindaco del Comune capo-Consorzio, il prodotto netto spettante a ciascun Comune in base al rendiconto mensile, di cui all'articolo seguente.

Nel caso che la gestione mensile risulti passiva, il Comune debitore deve, entro dieci giorni dal ricevimento del rendiconto, rimborsare la differenza al Comune capo del Consorzio. In caso di ritardo nel versamento, è dovuto l'interesse di mora in ragione del 4 per cento, ed il Comune capo del Consorzio può ricuperare il proprio credito trattenendone l'importo sugli introiti netti dei mesi successivi spettanti al Comune debitore.

Rendiconti.

Art. 302.

Il contabile principale compila, distintamente per ciascun Comune consorziato, i rendiconti mensili ed annuali prescritti dal precedente art. 287, corredandoli di un prospetto riassuntivo delle risultanze dell'intera gestione consorziale.

Il Comune capo del Consorzio, ricevuti i rendiconti ed i prospetti riassuntivi, completa questi ultimi con l'indicazione della spesa, ripartendola tra tutti i Comuni in proporzione delle rispettive riscossioni, e poscia li comunica ai Comuni consorziati, per opportuna conoscenza e per gli eventuali controlli ed osservazioni.

I conti annuali sono approvati dai rispettivi Consigli comunali, previa revisione da parte della Commissione consorziale di cui al precedente art. 296, la quale esprime in apposita relazione il proprio avviso sulla regolarità e sulle risultanze dei conti medesimi.

Ogni contestazione tra i Comuni è risoluta dalla Giunta provinciale amministrativa.

Capo III. — *Appalti.*

Generalità.

Art. 303.

Gli appalti comunali per la riscossione dei dazi si fanno secondo le norme stabilite dalla legge daziaria, dalla legge comunale e provinciale e con l'osservanza delle disposizioni contenute nei seguenti articoli.

All'uopo i Comuni devono compilare apposito capitolato d'oneri per regolare i rapporti contrattuali con l'appaltatore, esclusa qualsiasi norma regolamentare che si riferisca ai contribuenti.

Il capitolato d'oneri deve essere previamente approvato dal Prefetto.

Incompatibilità.

Art. 304.

Le funzioni di appaltatore sono incompatibili con quelle di impiegato od agente daziario nello stesso Comune.

L'esattore delle imposte dirette può assumere l'appalto del dazio, anche se adempie, oltre l'ufficio di esattore, anche quello di tesoriere comunale.

Unità d'appalto.

Art. 305.

L'appalto dev'essere unico e deve comprendere la riscossione di tutti i dazi.

Non di meno, quando speciali circostanze locali e la convenienza lo consiglino, possono i Comuni chiusi, con l'autorizzazione del Prefetto, appaltare separatamente la riscossione dei dazi fuori del recinto daziario da quella dei dazi sul consumo interno, come pure appaltare soltanto la riscossione dei dazi fuori della cinta ritenendo per sè quella dei dazi sul consumo interno.

Nuovi e maggiori dazi imposti durante l'appalto.

Art. 306.

In caso di imposizione, nel corso dell'appalto, di nuovi dazi o di inasprimento di quelli già esistenti, la riscossione dei dazi stessi è fatta dall'appaltatore per conto del Comune, il quale corrisponde all'appaltatore stesso il rimborso della spesa di esazione a norma dell'art. 73 della legge.

La riscossione degli aumenti di tariffa può anche essere ceduta all'appaltatore con contratto suppletivo, mediante un congruo aumento del canone di appalto da stabilirsi tra il Comune e l'appaltatore stesso.

Cauzione degli appaltatori — Natura ed entità di essa.

Art. 307.

L'appaltatore è tenuto a prestare una cauzione nella misura ed in uno dei modi stabiliti dall'art. 74 della legge.

La cauzione è commisurata sul canone risultante dalla definitiva aggiudicazione dell'appalto e garantisce complessivamente tutti gli obblighi dell'appaltatore verso il Comune e verso i contribuenti.

Nel caso di imposizione di nuovi dazi, considerato nel precedente articolo, la cauzione viene congruamente aumentata in relazione al nuovo canone convenuto tra le parti.

Cauzione in titoli di Stato.

Art. 308.

La cauzione in rendita pubblica, in buoni del tesoro a lunga scadenza od in altri titoli di Stato o garantiti dallo Stato può essere prestata mediante deposito dei detti titoli al portatore nella Cassa depositi e prestiti; ovvero mediante annotazione di vincolo su certificati nominativi da farsi dalla Direzione generale del debito pubblico.

Nel primo caso l'appaltatore deve esibire la polizza della Cassa suddetta, dalla quale consti che il deposito fu fatto a cauzione della gestione dei dazi; nel secondo caso deve presentare i certificati della rendita già annotati del vincolo.

La rendita pubblica e gli altri titoli si valutano al corso medio del semestre anteriore a quello in cui ha luogo l'aggiudicazione o la stipulazione del contratto di appalto e vengono ammessi per nove decimi del detto valore.

Alle cartelle di rendita al portatore da depositarsi, agli altri titoli di Stato o garantiti dallo Stato, nonchè a quelle cartelle che si presentano per essere tramutate in iscrizioni nominative e annotate di vincolo, devono essere unite le cedole non ancora maturate.

I certificati di iscrizione di rendita nominativa debbono essere liberi da ogni vincolo od ipoteca, e corredati dell'atto di consenso del titolare al vincolo.

Il consenso può essere dato o per dichiarazione da farsi alla Direzione generale del debito pubblico od agli uffici di Intendenza, ovvero per atto notarile.

Qualora durante il contratto i titoli redimibili offerti in cauzione venissero sorteggiati, devesi provvedere alla loro sostituzione con altri titoli.

Cauzione in danaro.

Art. 309.

La cauzione può essere prestata in danaro contante presso la Cassa depositi e prestiti, o, quando non sia superiore a lire diecimila, anche presso la Cassa postale di risparmio.

La prestazione della cauzione in numerario si prova, nel primo caso, mediante la polizza, dalla quale risulti che il danaro fu versato alla Cassa depositi e prestiti a garanzia della gestione dei dazi; e nel secondo caso, mediante l'esibizione del libretto della Cassa postale di risparmio intestato al Comune.

Cauzione in beni stabili.

Art. 310.

Per la cauzione in beni stabili devono prodursi tutti gli atti e documenti necessari a comprovare la proprietà, il possesso, lo stato ipotecario e il valore degli stabili, che può essere accertato anche mediante stima; i terreni non si ammettono che per i due terzi del loro valore e i fabbricati per la metà, e sul valore, così stabilito, si determina la cauzione, avuto riguardo alle passività iscritte.

Per gli stabili posti nei Comuni non aventi catasti particellari-geometrici l'appaltatore deve fornire inoltre tutti gli elementi per la più esatta identificazione degli stabili medesimi ed in particolar modo quello dei tre confini e dei rispettivi possessori attuali.

Gli immobili posseduti in comune o pro-indiviso sono accettati solo quando tutti gli individui o condomini prestino il loro consenso all'ipoteca e dichiarino di garantire solidalmente il Comune contro ogni eventuale azione di altri aventi diritti reali sui detti immobili.

I fabbricanti, sì civili che rurali, devono essere assicurati dagli incendi per il valore per il quale sono accettati in cauzione, e fino allo scioglimento di questa il costituente ha l'obbligo di mantenere l'assicurazione, rinnovandola almeno un mese prima che scada e presentando al Prefetto la prova della rinnovazione con l'avvenuto pagamento dei premi.

Il contratto di assicurazione deve contenere la clausola che l'assicuratore, avuta notizia del sinistro, ha l'obbligo di darne comunicazione, entro dieci giorni, al Comune dove si trova l'appaltatore, ed astenersi da qualsiasi pagamento anche nel caso previsto dal comma secondo dell'art. 1951 del Codice civile.

Compiute le pratiche per l'accertamento del danno e per la liquidazione della somma dovuta all'assicurato, l'assicuratore deve, entro dieci giorni, informarne il sindaco interessato, e, nel termine che da esso sarà stabilito, versare la detta somma nella Cassa depositi e prestiti al nome del cauzionante e con lo stesso vincolo cauzionale al quale sia soggetto l'immobile, o nella Cassa postale di risparmio con libretto intestato al Comune.

Art. 311.

A cura della Giunta comunale, nel Comune ove la gestione dei dazi è data in appalto e in quelli dove sono situati gli stabili offerti in cauzione, si pubblica un elenco descrittivo degli stabili stessi, della loro estensione, del valore pel quale vengono offerti e delle eventuali ragioni di condominio o di comunione, con invito a coloro che potessero avervi interesse di produrre le loro ragioni ed alla generalità dei contribuenti di denunciare i motivi per i quali la cauzione esibita non risultasse idonea a garantire la gestione dei dazi.

Tale avviso deve rimanere affisso nell'albo dei suddetti Comuni per otto giorni consecutivi e deve essere poi restituito con la attestazione, per parte del segretario comunale, della seguìta pubblicazione.

Stima dei beni offerti in cauzione.

Art. 312.

La Giunta, quando ritenga non abbastanza giustificati il valore, la proprietà o la libertà della cauzione offerta, può ordinare una stima dei beni per mezzo di periti a sua scelta o domandare nuovi documenti.

L'ordinanza di stima o la domanda di nuovi documenti è notificata all'appaltatore a mezzo del messo comunale, che ne fa referto, e l'appaltatore è tenuto a soddisfare a tali richieste nel termine di quindici giorni dalla fattagli notificazione.

Le spese della perizia, ordinata dalla Giunta, sono a carico dell'appaltatore, ancorchè i risultati di essa confermino il valore che egli aveva attribuito ai beni.

L'esame dei titoli comprovanti la proprietà e la libertà dei beni può essere affidato dal Comune, a sue spese, a persona competente.

Accettazione della cauzione.

Art. 313.

Sulla idoneità della cauzione delibera la Giunta municipale e la deliberazione è inserita nel contratto di appalto.

Le iscrizioni e gli annotamenti relativi alle cauzioni si prendono in nome del Comune a garanzia delle obbligazioni nascenti dalla legge, dai regolamenti e dal contratto di appalto.

L'iscrizione ipotecaria sui beni costituenti la cauzione è accesa a cura della Giunta municipale prima che il contratto sia reso esecutorio dal Prefetto, od anche prima della stipulazione del contratto stesso in base ad un atto speciale di consenso per parte dell'appaltatore e di coloro che diano cauzione per lui.

Ove l'iscrizione non sia stata accesa prima del contratto, la Giunta non provvede all'iscrizione, se l'appaltatore non esibisce un certificato suppletivo comprovante che nessuna nuova ipoteca venne iscritta e che non seguì trascrizione, dalla data dei precedenti certificati al giorno della presa iscrizione, sul fondo o sui fondi ipotecati a garanzia del contratto.

Per le cauzioni prestate in rendita pubblica, se l'urgenza non permette di attendere l'esito delle operazioni indicate nel precedente articolo 308, la Giunta municipale può accettare la cauzione, purchè sia dall'appaltatore esibita la ricevuta provvisoria rilasciatagli dalla Direzione generale del debito pubblico o dalla Amministrazione della Cassa depositi e prestiti o dall'Intendenza di finanza.

Estensione di vincolo sulle cauzioni.

Art. 314.

Nell'esame dell'idoneità della cauzione, da eseguirsi in ogni caso ai termini degli articoli precedenti, non si tiene conto dei vincoli e delle ipoteche dipendenti dall'appalto, che vada a scadere all'entrata in vigore del nuovo contratto, purchè la Giunta, in base a certificato del tesoriere comunale, riconosca che a tutto quel giorno l'appaltatore non ri-

mane in debito; e salvo ben inteso nell'appaltatore l'obbligo di esibire un certificato del detto tesoriere di finale liberazione al temine del contratto in corso.

L'estensione di vincolo sulle cauzioni degli appaltatori a garanzia di nuove gestioni, consentito dal comma precedente, è applicabile, con le garanzie e modalità ivi stabilite, a tutte le forme di cauzione autorizzate dagli articoli precedenti, anche se la nuova gestione sia assunta in altro Comune da un diverso titolare.

Vigilanza delle Prefetture sulle cauzioni.

Art. 315.

Il Prefetto od il Sottoprefetto, prima di rendere esecutorio il contratto di appalto, a termini dell'art. 184 del testo unico della legge comunale e provinciale, deve accertare che la cauzione sia stata prestata nei modi e con le norme degli articoli precedenti.

Nel caso preveduto dall'ultimo capoverso dell'art. 313, il Prefetto od il Sottoprefetto non rende esecutorio il contratto che sulla esibizione dei certificati annotati di vincolo o delle polizze di deposito.

Insufficienza e diminuzione della cauzione.

Art. 316.

Se la cauzione offerta non è giudicata sufficiente o se nel corso dell'appalto, viene, per qualunque causa, diminuita, il Prefetto, su proposta della Giunta municipale o d'ufficio, ordina all'appaltatore di completarla in un termine non maggiore di quindici giorni nel primo caso e di trenta nel secondo.

Questo termine decorre dal giorno della notificazione eseguita con referto del messo comunale, e può essere, per giusti motivi, prorogato, rispettivamente di quindici o di trenta giorni dal Prefetto, sentita la Giunta municipale.

Nel caso di ritardo, oltre il termine stabilito o prorogato, nel completare la cauzione, si procede a nuova aggiudicazione dell'appalto a carico dell'appaltatore, che decade immediatamente da ogni diritto, perde il deposito dato in garanzia e risponde delle spese e dei danni.

Nel caso di ritardo a riparare l'insufficienza verificatasi nella cauzione, per essere diminuita di valore od essere stata escussa a termini dell'art. 75 della legge, il Prefetto, sentita la Giunta municipale, dichiara decaduto l'appaltatore.

Appena seguita la notificazione del decreto di decadenza, il Comune provvede ad assicurare in altro modo il funzionamento della gestione daziaria, il tutto a rischio e pericolo dell'appaltatore dichiarato decaduto, senza pregiudizio del risarcimento di qualsiasi danno derivato dalle operazioni od omissioni dell'appaltatore medesimo.

In caso di ricorso al Ministero contro il provvedimento del Prefetto, si soprassiede ad atti di appalto della gestione sino all'esito del ricorso.

Cauzioni suppletorie.

Art. 317.

Le Giunte municipali vigilano al mantenimento delle cauzioni.

Inoltre le Giunte vigilano, quando la cauzione sia data in fabbricati, a che sia mantenuta l'assicurazione dagli incendi; rinnovano le iscrizioni ipotecarie e chiedono il supplemento di cauzione quando sia diventata insufficiente.

***

Le norme stabilite per le cauzioni principali si applicano anche al modo di presentare, valutare ed accettare le cauzioni suppletorie.

La rendita pubblica e gli altri titoli si valutano in tal caso al corso medio del semestre precedente a quello in cui viene fatta la richiesta del supplemento all'appaltatore.

Ove, nel termine prefisso, l'appaltatore non presti il supplemento di cauzione o non rinnovi l'assicurazione dagli incendi, le Giunte ne riferiscono al Prefetto, perchè provveda secondo l'articolo precedente.

Sostituzione della cauzione.

Art. 318.

La cauzione prestata può essere, durante l'appalto, sostituita da altra, purchè la nuova sia sempre costituita nei modi indicati dagli articoli precedenti e venga estesa a garantire il contratto per tutta la durata, compreso il periodo di tempo già trascorso.

La precedente cauzione si svincola soltanto dopo che sia approvata o costituita definitivamente la nuova.

Gli errori materiali incorsi sull'ammontare o nella valutazione della cauzione, tanto negli atti d'asta che nel contratto, possono sempre essere rettificati.

Svincolo della cauzione.

Art. 319.

La cauzione dell'appaltore non è svincolata se non in seguito a deliberazione della Giunta comunale, dalla quale risulti che l'appaltatore ha pagato ogni suo debito verso il Comune ed ha inoltre ottemperato al disposto degli articoli 76 della legge, 342 a 345 del presente regolamento.

Lo svincolo è decretato dal Prefetto, previa pubblicazione della deliberazione della Giunta municipale all'albo pretorio per un periodo non inferiore a quindici giorni.

Personale dell'appaltatore.

Art. 320.

L'appaltatore, qualora non sia tenuto ad osservare le disposizioni contenute nell'art. 277, deve nominare uno o più commessi od agenti daziari, secondo le norme stabilite negli articoli seguenti.

Nei piccoli Comuni, dove per la poca importanza della gestione non convenga assumere apposito personale, l'appaltatore ha facoltà di valersi, col consenso del sindaco, dell'opera di impiegati o salariati comunali, ovvero può adibire un commesso od agente in servizio di due o più Comuni.

In quest'ultima ipotesi deve essere rilasciata all'agente daziario una patente di nomina per ciascun Comune in cui esso presta servizio.

Art. 321.

La scelta del personale alla dipendenza dell'appaltatore deve esser fatta o fra coloro i quali, alla data di pubblicazione del presente regolamento, si trovino già in servizio presso un appalto daziario ed abbiano già conseguito la patente di nomina, vidimata dal Prefetto, o fra gli impiegati ed agenti che alla detta data si trovino al servizio diretto di Comuni per la gestione in economia dei dazi, ovvero siano stati assunti posteriormente dai Comuni in conformità alle disposizioni contenute negli articoli 268 e seguenti, e posseg-

gano, gli uni e gli altri, i requisiti di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 325, o fra le persone che abbiano appartenuto a pubbliche amministrazioni e che per l'ufficio rivestito abbiano conoscenza della materia daziaria, o fra coloro che, per essere forniti di titoli di studio superiori, siano ritenuti, a giudizio del Prefetto, possedere i necessari requisiti di idoneità alle dette funzioni; od infine fra coloro che abbiano conseguito speciale abilitazione, a norma degli articoli 325 e seguenti.

Conferma del personale dell'appaltatore.

Art. 322.

Gli appaltatori che alla scadenza dei rispettivi appalti riassumono le stesse gestioni, sono tenuti a confermare il personale in servizio nelle medesime, che non sia stato licenziato, per motivi ad esso imputabili, prima della scadenza del contratto in corso.

Gli appaltatori già titolari di altre gestioni possono sostituire il personale preesistente con personale alle proprie dipendenze fino alla concorrenza di un terzo, non computando le frazioni.

Nella scelta della parte di personale che non sia sostituito l'appaltatore deve tener conto della capacità, anzianità e carico di famiglia.

L'impiegato licenziato ha diritto di ricorrere contro tale provvedimento alla Commissione di cui al successivo articolo 335.

I nuovi titolari di gestioni daziarie appaltate possono sostituire un impiegato con l'opera propria e con quella di parenti od affini di primo grado o secolui conviventi a carico; essi possono inoltre sostituire con personale di loro fiducia il direttore ed i ricevitori.

Il personale confermato ha diritto di congiungere il servizio prestato con quello che presterà agli effetti dei termini per la disdetta e per la liquidazione di indennità in caso di licenziamento di cui agli articoli 2, 5 e seguenti del decreto Luogotenenziale sul contratto di impiego privato 9 febbraio 1919, n. 112.

Art. 323.

Gli obblighi degli appaltatori di cui all'articolo precedente non si estendono:

a) ai condannati per delitti punibili con la reclusione o la detenzione per un tempo non minore di tre anni;

b) a coloro che, avendo prestato nell'appalto opera saltuaria o accessoria, non possono essere considerati come impiegati o salariati stabili;

c) al personale che abbia compiuto il 65° anno di età all'inizio del nuovo appalto.

Gli impiegati ed agenti che abbiano compiuto il 65° anno di età all'inizio del nuovo appalto, e quelli che raggiungano tale età nel corso dell'appalto, al compimento di essa, sono mantenuti in servizio purchè entro il quinquennio raggiungano il limite minimo per il trattamento di quiescenza, e a giudizio della Commissione, di cui all'art. 335, dimostrino di possedere le attitudini e la capacità per prestare utile servizio.

Art. 324.

Per l'assunzione di nuovo personale negli appalti, di cui al 2° comma dell'art. 322, ferme le disposizioni di legge per l'impiego dei mutilati di guerra, gli appaltatori devono dare la preferenza a quelli fra gli aspiranti che alla scadenza del contratto in corso si trovino nelle condizioni volute dall'articolo medesimo, e ferma la esclusione del personale indicato nell'art. 323.

Requisiti del personale.

Art. 325.

Per conseguire l'abilitazione alle funzioni di agente o commesso daziario i candidati devono possedere i seguenti requisiti:

1° aver compiuto 18 anni di età;

2° essere cittadino del Regno;

3° essere di sana costituzione fisica da provarsi mediante certificato del medico condotto comunale;

4° avere sempre tenuta buona condotta e non essere mai incorso in una delle condanne, previste dall' articolo 123, n. 3, del regolamento 31 agosto 1907, n. 725, sugli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza;

5° avere sostenuto, con buon esito, un esame d'idoneità nelle seguenti materie:

a) legge e regolamento sul dazio di consumo;

b) nozioni di aritmetica elementare.

Esame di abilitazione.

Art. 326.

L'esame è scritto ed orale. Il primo consiste in un tema sulla materia di cui al n. 5 lettera *a*) dell'articolo precedente e vale anche per giudicare del modo di comporre del candidato. Il secondo verte su entrambe le materie contemplate al n. 5, dell'articolo precedente.

Art. 327.

Le domande di ammissione agli esami debbono essere presentate al presidente della Commissione esaminatrice non oltre il 15 ottobre di ciascun anno, e devono essere corredate dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti prescritti dai n. 1 a 4 dell'art. 325, e di cartolina vaglia di L. 20 intestata al presidente stesso, per tassa di esame.

Il prodotto di tale tassa pagata dagli aspiranti, dedotte le spese occorse per gli esami, è ripartito tra i componenti la Commissione.

Art. 328.

Gli esami si dànno nel mese di novembre di ogni anno presso la Prefettura della provincia, davanti una Commissione composta dal vice-prefetto o da un consigliere di Prefettura, che la presiede, da un primo segretario dell'Intendenza di finanza e da un primo ragioniere della Prefettura.

Per conseguire la idoneità occorre riportare in ciascuna prova almeno sei punti sui dieci, di cui dispone ciascun membro della Commissione.

Art. 329.

Compiuti gli esami, il presidente della Commissione esaminatrice rilascia, a coloro che hanno conseguita la idoneità, un certificato di abilitazione da lui sottoscritto, con la indicazione anche del complessivo numero dei voti riportati dall'aspirante.

Patente.

Art. 330.

Gli agenti o commessi nominati dagli appaltatori si approvano dal Prefetto, sentita la Giunta municipale, dopo di aver accertato che le persone proposte sono state scelte fra coloro indicati all'art. 321 e che si trovano tuttavia nelle condizioni prescritte dal n. 4 dell'art. 325.

Agli agenti o commessi approvati il Sindaco rilascia apposita patente. La patente, vistata dal Prefetto, autorizza l'agente o commesso ad esigere i dazi di consumo in quel determinato territorio per conto dell'appaltatore.

L'agente o commesso non può cedere la patente, nè può farsi rappresentare o supplire da altri nell' esercizio delle sue funzioni.

In caso di trasferimento da uno ad altro Comune degli agenti o commessi, regolarmente abilitati ad esercitare le loro funzioni, a norma dell'art. 320 e del presente articolo, i Sindaci dei Comuni presso i quali siano tramutati gli agenti o commessi delle ditte appaltatrici possono rilasciare patenti di nomina provvisoria, salvo regolarizzazione di queste entro due mesi dal loro rilascio, mediante patente definitiva.

Qualunque atto compiuto da un individuo che non sia provvisto dell'anzidetta patente o che ne fu privato, è riguardato come nullo ed arbitrario e delle conseguenze di esso rispondono rispettivamente, a termini di legge, l'autore e l'appaltatore.

L'appaltatore è sempre responsabile civilmente delle operazioni eseguite dai suoi agenti o commessi anche muniti di patente.

Attribuzioni e facoltà degli agenti.

Art. 331.

Gli agenti o commessi assunti in servizio dall'appaltatore sono parificati agli agenti comunali e prima della assunzione in servizio i loro nomi devono, al pari di quello dell'appaltatore, essere pubblicati all'albo del Comune, nel quale devono agire.

Oltre le attribuzioni assegnate da altri articoli del presente regolamento, sono esclusivamente riservati ai detti agenti o commessi l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dei dazi, l'esercizio della vigilanza e la scoperta delle contravvenzioni.

Ai medesimi sono applicabili le disposizioni contenute nell'art. 272. Per gli agenti addetti alla vigilanza è inoltre osservato il disposto dell'art. 271.

Art. 332.

Gli appaltatori devono fissare gli stipendi e compensi del personale dipendente, in relazione alla natura ed alla importanza delle mansioni disimpegnate ed alla media delle retribuzioni corrisposte, per funzioni analoghe, nel luogo dove il personale stesso è chiamato a prestare l'opera propria.

Cassa di previdenza.

Art. 333.

Presso la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali è istituito un fondo di previdenza a favore degli impiegati ed agenti delle gestioni daziarie appaltate, esclusi quelli assunti in via saltuaria.

Tale fondo è costituito mediante un contributo del 10 % degli stipendi, assegni ed indennità fisse, escluso il caro-viveri, corrisposti dagli appaltatori agli impiegati ed agenti.

Gli appaltatori versano l'intero contributo, salvo rivalsa di una quota parte di esso verso gli impiegati ed agenti, mediante ritenuta sugli stipendi, indennità ed assegni. Il contributo per sei decimi è a carico dell'appaltatore e per quattro decimi a carico del personale.

Dalla quota del 10 % viene detratto il contributo che in parte eguali, tanto dall'appaltatore, quanto dagli impiegati ed agenti, deve essere versato per l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia, a sensi del decreto-legge luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603.

Con regolamento da approvarsi con decreto reale, su proposta del Ministro dell'economia nazionale, saranno fissate le norme per il versamento dei contributi e per il funzionamento del fondo.

Revoca della patente.

Art. 334.

L'appaltatore può sempre revocare la nomina dell'agente e del commesso.

L'appaltatore restituisce al Sindaco la patente revocata, e dell'avvenuta revoca deve avvertire i contribuenti con pubblico avviso.

Il Prefetto, su proposta della Giunta comunale od anche d'ufficio, può per gravi motivi revocare la patente prima che spiri l'appalto. La patente viene revocata dal Prefetto ove l'agente incorra in una delle condanne previste nell'art. 123, n. 3 del regolamento 31 agosto 1907, n. 725, sugli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza.

Il provvedimento del Prefetto è esecutivo, non ostante ricorso dell'appaltatore, agente o commesso al Ministro delle finanze.

Art. 335.

Le controversie fra appaltatori ed il personale dipendente sono decise secondo le disposizioni legislative sul contratto d'impiego privato.

Diritti ed obblighi degli appaltatori.

Art. 336.

L'appaltatore, limitatamente alla circoscrizione assegnatagli, si intende subentrato in tutti i diritti e privilegi che per la legge daziaria ed il presente regolamento competono al Comune verso i contribuenti; non può però compiere alcuno degli atti che la legge ed il regolamento predetti riservano alla competenza dei funzionari ed agenti daziari.

Per la riscossione dei dazi appaltati, l'appaltatore deve attenersi strettamente al disposto delle leggi e dei regolamenti, alle dichiarazioni, istruzioni e discipline dalla superiore autorità amministrativa emanate, o da emanarsi, per la retta intelligenza ed applicazione della legge e dei regolamenti predetti.

Riscossione dei dazi a tariffa o per abbonamento.

Art. 337.

L'appaltatore riscuote i dazi in base alla tariffa daziaria, deliberata dal Consiglio comunale, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa ed omologata dal Ministero delle finanze.

L'appaltatore non può variare in alcun modo la tariffa od esonerare alcuno dal pagamento dei dazi dovuti.

Nei casi consentiti dalla legge, l'appaltatore può riscuotere il dazio in abbonamento dagli esercenti e dai privati, osservando le disposizioni contenute nell'articolo 219 e seguenti del presente regolamento.

L' appaltatore non può stipulare convenzioni d'abbonamento per una durata eccedente quella per la quale dovrà ancora aver vigore il contratto d'appalto.

Contravvenzioni daziarie.

Art. 338.

L'appaltatore, deve trasmettere alla competente autorità giudiziaria i processi verbali di contravvenzione non più tardi di venti giorni da quello della loro redazione, o alla Giunta municipale se siavi domanda per la decisione amministrativa.

Bollettari e registri.

Art. 339.

L'appaltatore ed i suoi incaricati devono rilasciare, per ogni operazione che fanno e per la riscossione del dazio, le stesse bollette e tenere i medesimi registri stabiliti dal presente regolamento.

I bollettari ed i registri prima di essere posti in uso devono essere contrassegnati col bollo di riscontro del Comune.

L'appaltatore è tenuto a conservare i bollettari e registri adoperati nello esercizio delle sue funzioni. Al termine dell'appalto, i bollettari ed i registri devono essere consegnati al Comune che li conserva per un periodo non inferiore a cinque anni.

Statistica dei consumi.

Art. 340.

L'appaltatore è tenuto a completare ed a trasmettere al Comune l'estratto statistico mensile prescritto dal primo comma dell'articolo 293.

Il Comune ne controlla l'esattezza in base ai documenti della riscossione, mediante verifica eseguita da apposito incaricato nell'Ufficio daziario.

Nel caso che l'appaltatore ritardi, oltre quindici giorni, la presentazione dei prospetti statistici o nel caso che i medesimi siano stati compilati in modo irregolare od inesatto, il Sindaco fa compilare e rettificare detti prospetti da un suo incaricato, promuovendo, ove ne sia il caso, l'applicazione dell'ammenda prevista nell'art. 77 della legge.

Subappalti.

Art. 341.

L'appaltatore, coll'assenso della Giunta municipale e del Prefetto della provincia, può procedere, mediante atto scritto, alla cessione totale dell'appalto.

Il contratto di cessione deve essere notificato alla Giunta municipale, alla quale l'appaltatore trasmette entro quindici giorni dalla stipulazione una copia autentica della relativa scrittura.

La cessione dell'appalto non esonera l'appaltatore dalla responsabilità derivantegli dal contratto stipulato col Comune.

Nel caso che l'appaltatore o il subappaltatore sia dichiarato decaduto prima del termine dell'appalto, il Comune è in diritto di tener fermi o di sciogliere il contratto col subappaltore e le convenzioni d'abbonamento fatte dall'appaltatore o dal subappaltatore cogli esercenti e coi privati.

In quest'ultimo caso, fatta eccezione dell'ipotesi prevista nell'art. 47 e nell'ultimo paragrafo dell'art. 223, non è tenuto conto che della rata pagata nel mese in cui ha luogo la decadenza dell'appaltatore o del subappaltatore.

Diritti ed obblighi dell'appaltatore al termine della gestione.

Art. 342.

L'appaltatore cessante ha l'obbligo di consegnare alla nuova Amministrazione daziaria le somme ricevute dai contribuenti a titolo di deposito; se egli è ad un tempo esercente, viene considerato, rispetto alle rimanenze di esercizio, come abbonato coll'Amministrazione.

I diritti suppletivi, riscossi a termini dell'articolo 122, spettano all'appaltatore dell'epoca in cui avvenne lo sdaziamento; stanno però a suo carico i corrispondenti rimborsi di tassa a norma dell'articolo 123.

Dazio percetto sui generi rimasti invenduti negli esercizi.

Art. 343.

Nei Comuni aperti e nelle frazioni aperte dei Comuni chiusi, l'appaltatore, alla fine della propria gestione, deve soddisfare alla nuova Amministrazione il dazio riscosso a tariffa sui generi esistenti negli esercizi di vendita non abbonati.

Per le rimanenze esistenti negli esercizi abbonati, il dazio deve essere soddisfatto dagli esercenti a termini del precedente articolo 225.

L'obbligo di rimborsare il dazio sulle rimanenze, a sensi del primo comma del presente articolo, compete anche al Comune che cede in appalto la riscossione del dazio.

Commissione di accertamento delle rimanenze.

Art. 344.

Il giorno immediatamente successivo a quello in cui termina la gestione, una apposita Commissione procede, con la prosecuzione, occorrendo, nei giorni successivi, all'accertamento dei generi soggetti a dazio e rimasti invenduti negli esercizi di vendita condotti a tariffa.

La Commissione è composta dal sindaco o da un suo delegato, che ne è a capo, da un impiegato comunale, dall'appaltatore cessante e dal subentrante, o soltanto dall'uno o dall'altro di essi, secondo che la gestione passi da uno ad altro appaltatore o si trasferisca dall'appaltatore al Comune che l'assume in diretta gestione o viceversa.

Accertamento, liquidazione e pagamento del dazio dovuto sulle rimanenze.

Art. 345.

Gli accertamenti si tengono distinti esercizio per esercizio ed i risultati sono inseriti a *processo verbale*, che, giorno per giorno, si chiude e si sottoscrive da tutti i componenti la Commissione. Il *processo verbale* si redige, secondo i casi previsti nell'articolo precedente, in doppio od in triplice esemplare.

Ultimati gli accertamenti, il sindaco, in base al detto *processo verbale*, procede alla liquidazione del dazio dovuto applicando ai generi la tariffa vigente all'epoca dello sdaziamento.

Il *processo verbale* viene notificato, a mezzo del messo comunale, all'appaltatore uscente oppure a quello subentrante o ad entrambi quando la gestione passi da uno all'altro appaltatore, ed un esemplare di esso viene ritenuto dal Comune.

Se il dazio sulle rimanenze è dovuto dal Comune, viene soddisfatto sulle rate del canone d'appalto.

Se il debito delle rimanenze incombe all'appaltatore cessante, questo ha obbligo di rimborsare il Comune o l'appaltatore subentrante nel termine di cinque giorni dalla notifica del *processo verbale* sopramentovato.

Scaduto tale termine inutilmente, il sindaco, tanto nell'interesse del Comune, quanto dell'appaltatore subentrante, spicca *ingiunzione* per il pagamento e, scaduto infruttuosamente il termine prefisso dall'*atto ingiunzionale*, promuove l'esproprio della cauzione con le norme stabilite nell'articolo 348 e seguenti.

Le spese eventualmente occorrenti per l'eseguimento delle suindicate operazioni debbono far carico, in parti eguali, ai rappresentanti delle Amministrazioni (Comune od appaltatore) cessante e subentrante nella gestione daziaria.

Le controversie, che sorgono sulla liquidazione del dazio dovuto sulle rimanenze, sono risolte dall'autorità giudiziaria, ma non sospendono il pagamento del dazio liquidato a norma delle precedenti disposizioni.

Pagamento del canone d'appalto.

Art. 346.

Il canone convenuto per l'appalto dei dazi deve essere versato in moneta legale nella cassa del Comune alle scadenze stabilite nel contratto o nel capitolato.

La sola quietanza di tesoreria comprova il versamento e la data in cui venne effettuato, per gli effetti dell'articolo seguente.

L'appaltatore, che abbia anche l'ufficio di tesoriere comunale, tiene a disposizione del Comune le somme dovute a titolo di canone alle scadenze sopramentovate.

In caso di ritardo nel pagamento dei mandati comunali, sulle somme delle quali risponde a termini del precedente capoverso, l'appaltatore è assoggettato alla multa del cinque per cento in favore del Comune, il quale può procedere giusta il disposto dell'articolo seguente.

Mora nel pagamento.

Art. 347.

L'appaltatore, qualora lasci trascorrere il giorno fissato per il pagamento delle somme dovute, è assoggettato alla multa del cinque per cento sulle somme non soddisfatte.

Il Comune può procedere immediatamente contro l'appaltatore con *atto d'ingiunzione*, a tenore del precedente articolo 122, per esigere le somme dovute, nonchè l'ammontare di tale multa, sia cumulativamente che separatamente al capitale.

Esecuzione sulla cauzione degli appaltatori.

Art. 348.

In caso di mancato versamento di due rate mensili di canone, il sindaco promuove, senza indugio, l'esecuzione sulla cauzione dell'appaltatore mediante precetto di pagamento, da notificarsi all'appaltatore stesso per atto di ufficiale giudiziario.

Il precetto è notificato con le stesse forme ai terzi che hanno prestata la cauzione.

La spesa per le notificazioni del precetto è a carico dello appaltatore.

Art. 349.

Il precetto, decorsi cinque giorni dalla sua notificazione, è trasmesso dal sindaco, con la liquidazione sommaria del debito, al Prefetto, il quale emette decreto per l'esecuzione contro l'appaltatore inadempiente.

Il decreto di esecuzione è trasmesso dal Prefetto al Comune per la notificazione all'appaltatore, al quale è nel tempo stesso intimato di reintegrare la cauzione nel termine di giorni trenta. Di tale notificazione si fa constare con referto dell'ufficiale giudiziario e con dichiarazione del notificato; nel caso di rifiuto se ne fa menzione nel referto.

L'esecuzione sulla cauzione ha il suo corso secondo le disposizioni dell'articolo 86 del testo unico di legge sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401.

Il Prefetto, appena emesso il decreto, può inviare un sorvegliante all'appaltatore a norma dell'art. 75 della legge.

Decadenza dell'appaltatore.

Art. 350.

Il decreto di decadenza dell'appaltatore, emesso dal Prefetto, a norma dell'art. 78 della legge, deve essere notificato all'appaltatore stesso a mezzo del messo comunale. Appena sia eseguita la notificazione, deve cessare immediatamente ogni ingerenza nella gestione dell'appaltatore, come pure dei suoi impiegati ed agenti, salvo la conferma di costoro da parte del Comune.

Il Comune assume provvisoriamente la diretta gestione del dazio, provvedendo quindi alla definitiva sistemazione dell'azienda, a termini del penultimo capoverso dell'art. 316, quando sia divenuto definitivo il decreto che dichiara decaduto l'appaltatore.

Nei casi previsti dai comma *a)* e *b)* dell'art. 78 della legge, l'appaltatore decaduto, quando presti o completi la cauzione, o saldi il suo debito, comprese le rate di canone che fossero scadute dopo la sua decadenza, o quando rinnovi l'assicurazione dagli incendi, prima che segua il riappalto della gestione daziaria, può essere riabilitato all'ufficio dal Prefetto, sentita in ogni caso, la Giunta municipale.

Appalti consorziali.

Art. 351.

I Comuni, in base a deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali, possono costituirsi in Consorzio e cedere in appalto la gestione complessiva dei dazi ad un solo assuntore, mediante unico contratto.

In ogni Comune consorziato la riscossione dei dazi ha luogo in base alla tariffa deliberata dal rispettivo Consiglio comunale.

Tutti gli atti relativi al conferimento dei dazi in appalto sono eseguiti dal Comune che viene scelto a capo del Consorzio.

L'appaltatore deve tenere il suo Ufficio principale nel Comune capo Consorzio, salvo ad avere un rappresentante in ognuno dei Comuni consorziati.

La cauzione dell'appaltatore si svincola in base a deliberazione emessa da tutte le Giunte municipali dei Comuni consorziati.

All'appalto consorziale sono applicabili le precedenti disposizioni concernenti gli appalti comunali, salvo le modificazioni stabilite nel presente articolo.

Conferimento ad aggio delle gestioni daziarie.

Art. 352.

Agli effetti dell'art. 79 della legge, il conferimento della riscossione dei dazi in appalto a trattativa privata mediante un aggio sull'ammontare lordo dei proventi della riscossione, può aver luogo limitatamente alle persone o ditte che abbiano una perfetta organizzazione in materia di gestioni daziarie, e che diano pieno e sicuro affidamento di retta amministrazione per solvibilità, correttezza e competenza tecnica.

Per l'appalto ad aggio si osservano le norme di legge e del presente regolamento concernenti gli appalti ordinari, in quanto siano applicabili.

Conferma degli appaltatori in carica.

Art. 353.

Entro il mese di dicembre del penultimo anno della scadenza dell'appalto, gli appaltatori, i quali aspirino ad essere confermati in carica, giusta l'art. 80 della legge, devono presentare regolare istanza ai Comuni od ai consorzi di Comuni, che, nel termine di un mese, la sottopongono all'esame del Consiglio comunale o della rappresentanza consorziale.

Le relative deliberazioni, sentita la Giunta provinciale amministrativa, sono rese esecutorie dal Prefetto.

Nel caso in cui una circoscrizione consorziale venga ad essere variata per l'uscita dal consorzio di uno o più Comuni, l'appaltatore può essere confermato, sia nell'appalto del consorzio, che nell'appalto del Comune o dei Comuni distaccati, qualora questi non siano uniti ad altro Consorzio.

Qualora una circoscrizione consorziale venga ad essere variata per l'unione di uno o più Comuni, la conferma può essere data, purchè le condizioni del nuovo contratto non siano più onerose per i contribuenti di quelle risultanti dal contratto meno oneroso vigente per i vari Comuni formanti parte del nuovo consorzio, e purchè vi sia accordo fra gli appaltatori cessanti che dichiarino di gestire il nuovo appalto consorziale sia per associazione fra loro sia per cessione ad uno dei cessanti.

Capo IV. — *Gestione dei Consorzi di esercenti.*

Cessione della gestione.

Art. 354.

I Comuni aperti ed i Comuni chiusi per le frazioni aperte possono cedere la gestione daziaria alla maggioranza degli esercenti riuniti in Consorzio.

Sono esclusi dalla cessione predetta i dazi considerati nell'art. 18 lettera *a*) e *b*) della legge e quelli sui materiali da costruzione che devono essere applicati direttamente dal Comune.

Le disposizioni della legge e del presente regolamento concernenti gli appalti comunali, sono applicabili anche alla gestione degli esercenti in Consorzio, in quanto non siano modificate dalle disposizioni del capo presente.

Costituzione del Consorzio.

Art. 355.

La costituzione del Consorzio deve farsi per atto pubblico o per scrittura privata autenticata da notaio.

L'atto costitutivo deve contenere le condizioni in base alle quali il Consorzio intende assumere la gestione daziaria, nonchè le norme pel suo regolare funzionamento amministrativo e contabile, determinando particolarmente:

a) la durata del Consorzio;

b) il numero dei soci e le modalità per l'ammissione di nuovi soci;

c) la nomina di una delegazione consorziale e del relativo presidente, fissando le rispettive attribuzioni;

d) la formazione della cauzione da darsi al Comune;

e) le norme per il riparto dei canoni tra i singoli esercenti o tra le rispettive classi di esercenti consorziati, per la risoluzione dei reclami e per la riscossione dei canoni individuali o collettivi;

f) i casi in cui è ammessa la recessione dei soci e le modalità per la reimposizione della loro quota di canone;

g) le assemblee generali dei soci; i bilanci (preventivo e consuntivo); il riparto degli utili e delle perdite.

Domanda del Consorzio.

Art. 356.

Il presidente del Consorzio, in base all'atto costitutivo, deve presentare domanda al Comune per la cessione del dazio a trattativa privata.

Il Consiglio comunale si pronunzia sulla domanda con deliberazione alla quale deve essere unito il progetto di contratto da stipularsi col Consorzio.

La deliberazione è sottoposta all'approvazione del Prefetto, il quale, nel caso previsto dall'art. 186 della legge comunale e provinciale, modificato dall'art. 54 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, sentirà il parere del Consiglio di prefettura.

Autorizzazione del Prefetto.

Art. 357.

Il Prefetto non può concedere l'autorizzazione se il canone offerto dal Consorzio degli esercenti sia inferiore al reddito medio netto conseguito dal Comune nel triennio precedente, tenuto conto delle variazioni di tariffa; se il Consorzio non è costituito dalla maggioranza assoluta degli esercenti e se le norme dell'atto costitutivo non assicurino il regolare funzionamento della gestione.

Contratto di cessione.

Art. 358.

Ottenuta l'approvazione dal Prefetto, il Comune stipula con la delegazione consorziale l'atto di cessione in forma pubblica amministrativa.

L'atto deve determinare:

a) la durata della cessione e i casi che possono dar luogo ad anticipata risoluzione della medesima;

b) i diritti che si cedono al Consorzio;

c) la natura e la consistenza della cauzione;

d) l'ammontare del canone, i tempi ed i modi del pagamento; le modalità per determinare le variazioni al canone in caso di modificazioni alla tariffa.

Il contratto è reso esecutorio dal Prefetto a norma dell'art. 184 della legge comunale e provinciale.

Esercenti non aderenti al Consorzio.

Art. 359.

Gli esercenti non aderenti al Consorzio e quelli di nuovo impianto possono chiedere di soddisfare il dazio in via di abbonamento. Il relativo canone è determinato dalla dele-

gazione consorziale, salvo ricorso alla Giunta municipale, la quale, prima di decidere, può ordinare l'esperimento a tariffa per un periodo non superiore a sei mesi.

La deliberazione della Giunta è definitiva; l'esercente che non intenda di accettarla deve soddisfare il dazio secondo tariffa.

Agli esercenti abbonati non aderenti al Consorzio sono applicabili le norme contenute nel titolo IV, capo III del presente regolamento.

TITOLO IX.

Disposizioni generali.

Ricorsi dei contribuenti in sede amministrativa.

Art. 360.

I ricorsi in sede amministrativa si presentano in prima istanza alla rispettiva Giunta municipale od alla Commissione consorziale nel caso considerato all'art. 296, in grado di appello al Prefetto della provincia, ed in ultimo grado al Ministro delle finanze.

I ricorsi in seconda e terza istanza possono presentarsi tanto dai contribuenti interessati, quanto dalle Amministrazioni comunali o dagli appaltatori.

Termine per la presentazione dei ricorsi. Notificazione delle decisioni.

Art. 361.

I ricorsi devono essere presentati all'autorità amministrativa, cui spetta decidere, nel termine di 30 giorni, da quello della notificazione del provvedimento impugnato o della decisione contro la quale si ricorre.

Il detto termine, quando non ne sia stabilito uno diverso, è applicabile a tutte le controversie previste dal presente regolamento.

L'autorità amministrativa decide le controversie in merito, ordinando, ove del caso, la sospensione degli atti esecutivi illegalmente iniziati.

Le decisioni sono notificate a ciascuno degli interessati per mezzo di un agente daziario o del messo comunale, che ne fa referto.

Applicazione di ammende per irregolarità amministrative.

Art. 362.

Nei casi previsti dall'art. 68 e 77 della legge, l'applicazione dell'ammenda è fatta dal Prefetto, sentite le deduzioni delle parti interessate.

Contro la decisione del Prefetto è ammesso ricorso al Ministro delle finanze, il quale decide definitivamente sentita la Commissione centrale, di cui all'art. 87 della legge.

Le ammende spettano all'Erario dello Stato e si pagano all'Ufficio del registro, il quale, in caso di mancato versamento, le ricupera mediante *atto di ingiunzione.*

Vigilanza sulle gestioni daziarie.

Art. 363.

La vigilanza sulle gestioni daziarie dei Comuni e degli appaltatori è esercitata dalle Prefetture, le quali possono pel detto scopo ordinare lavori, richiedere notizie, documenti e dati statistici e possono altresì ordinare ispezioni sull'andamento delle gestioni medesime.

I funzionari delegati all'inchiesta hanno facoltà di esaminare i libri, bollettari, registri e tutti i documenti di ogni specie tenuti dai Comuni e dagli appaltatori per la gestione dei dazi.

Eguale diritto di sorveglianza spetta alle autorità comunali sui dipendenti appaltatori.

La spesa per le indagini sulla gestione daziaria è posta a carico dei Comuni o degli appaltatori, se dalle indagini risultano disordini od irregolarità.

Del sorvegliante.

Art. 364.

Il sorvegliante alle gestioni daziarie, di cui all'art. 85 della legge, deve essere prescelto tra gli impiegati in servizio o tra i pensionati dello Stato e dei Comuni, e, in mancanza, può essere nominato anche tra persone estranee alle Amministrazioni predette, che presentino i necessari requisiti di moralità, capacità ed attitudine.

Facoltà del sorvegliante.

Art. 365.

Il sorvegliante, così al principio come al cessare delle sue funzioni, segna con data e firma, con l'intervento del sindaco o di un membro della Giunta municipale, che deve pure sottoscrivere, i registri dell'azienda daziaria.

Egli ha facoltà di esaminare i bollettari e gli altri registri dell'azienda daziaria, di controllare le riscossioni, i versamenti ed ogni altra operazione, sino a pubblicare un avviso per diffidare i contribuenti che non saranno ritenute valide le bollette rilasciate da quel giorno in poi, senza la sua controfirma.

Di regola il sorvegliante non può sostituire la propria azione a quella dei Comuni e degli appaltatori e neppure impedirne le operazioni, nominare o sospendere gli agenti ed impiegati; ma ove riscontri omissioni od irregolarità nelle loro operazioni e riscossioni, può provvedere direttamente. Egli tiene una chiave della cassaforte ove si conservano i valori e titoli contabili.

Gli impiegati e gli agenti addetti alla percezione dei dazi devono consegnare al sorvegliante tutte le somme riscosse.

Nel caso di opposizione ai suoi atti, il sorvegliante può richiedere al Prefetto l'assistenza della forza pubblica.

Sorvegliante ai Comuni e Consorzi con gestione unica.

Art. 366.

Se il sorvegliante è inviato ai Comuni che amministrano direttamente i dazi, oppure ad un Consorzio di Comuni con gestione diretta consorziale, il sorvegliante medesimo versa ogni giorno le somme riscosse, al tesoriere comunale o consorziale, fatta deduzione delle spese di gestione e delle indennità e spese previste nell'art. 368.

Il sorvegliante inviato nei Comuni con gestione appaltata o nei Consorzi con gestione unica in appalto, versa nel modo indicato nel precedente comma il prodotto dei dazi sino alla concorrenza della quota proporzionale del canone d'appalto e versa il dippiù all'appaltatore, facendosi rilasciare apposita ricevuta.

Qualora l'appaltatore sia in mora verso il Comune od il Consorzio, il sorvegliante versa l'eccedenza, che i proventi della riscossione presentano sulla quota proporzionale del canone d'appalto, nella cassa del Comune o del Comune capo Consorzio.

Nelle quietanze di tesoreria, che si rilasciano per effetto della disposizione contenuta nel comma precedente, deve espressamente risultare che i versamenti sono fatti dal sorvegliante al Comune od al Consorzio per conto ed interesse dell'appaltatore.

Spese di sorveglianza nei Comuni e Consorzi.

Art. 367.

Le indennità e le altre spese della sorveglianza sono a carico del Comune o del Consorzio inadempiente, salvo rivalsa verso gli amministratori responsabili, ove ne sia il caso.

Essendovi appalto, le dette indennità e spese sono a carico dell'appaltatore.

Liquidazione ed approvazione delle spese della sorveglianza.

Art. 368.

Le indennità e le altre spese della sorveglianza sono liquidate su tabelle predisposte dal sorvegliante ed approvate dal Prefetto.

Se il sorvegliante è impiegato o pensionato dello Stato, le indennità di missione e le spese di viaggio sono liquidate in base alle norme vigenti per gli impiegati governativi; se invece non è impiegato o pensionato dello Stato, oltre al pagamento delle spese di viaggio effettivamente sostenute, gli è corrisposta un'indennità giornaliera nella misura stabilita dal Prefetto, a seconda delle condizioni del Comune o del Consorzio, ma che in nessun caso potrà essere superiore a L. 30.

Le indennità e le altre spese sono prelevate giornalmente dall'ammontare delle riscossioni; ai sorveglianti che ne facciano domanda, il Prefetto può accordare anticipazioni sui compensi ad essi dovuti, in misura però non superiore ai due terzi del compenso dovuto per i primi dieci giorni, oltre le indennità di viaggio.

Le tabelle delle indennità e delle altre spese della sorveglianza, dopo l'approvazione del Prefetto, sono quietanzate dal sorvegliante ed unite al conto da rendersi al Comune od al Consorzio a norma dell'articolo seguente.

Revoca del sorvegliante — Rendiconto.

Art. 369.

Spetta al Prefetto di ordinare la revoca del sorvegliante, quando commetta abusi od irregolarità o di dispensarlo dalle funzioni tostochè il debito dell'appaltatore sia estinto, o comunque la gestione sia divenuta regolare; come pure di obbligarlo, ove occorra, a prestare una congrua garanzia con fideiussione di persona solvibile o con altra cauzione.

Cessando dall'ufficio, il sorvegliante rende conto della sua gestione al Comune od al Consorzio ed al Prefetto.

Commissione Centrale.

Art. 370.

La Commissione centrale, istituita dall'art. 87 della legge, ha sede presso il Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane ed imposte indirette).

La Commissione, oltre il compito demandatole dalla legge predetta, adempie le attribuzioni e gli incarichi che le siano conferiti da altre leggi o decreti.

La Commissione delibera a maggioranza di voti e con decisione motivata; le sue deliberazioni, quando occorra, sono rese esecutorie con decreto Reale.

Disposizioni transitorie.

Art. 371.

Fino a che non siano emanate le istruzioni Ministeriali per i registri, bollettari, ed altri stampati di amministrazione, di cui all'art. 281 del presente regolamento, rimangono in vigore le istruzioni sui registri e sugli stampati per le scritture daziarie ed annessi modelli approvate con decreto Ministeriale 25 gennaio 1911, in quanto siano compatibili con le disposizioni del presente regolamento.

Art. 372.

Al personale daziario che al 1° febbraio 1924 si trovava in servizio nei Comuni dei territori annessi in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 novembre 1920, n. 1778, sia alla dipendenza dei Comuni stessi, che delle Provincie o di appaltatori, sarà rilasciato dal Prefetto delle rispettive Provincie, il certificato di idoneità alle funzioni di agente o commesso daziario, prescindendo dallo speciale esame di abilitazione all'esercizio delle dette funzioni contemplato nell'art. 325 del presente regolamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.